



**N. 1577-A**

*Relazione orale*  
*Relatore PAGLIARI*  
**ALLEGATO**

## **TESTO PROPOSTO DALLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO  
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 2 aprile 2015

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  
e con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2014

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente con indicazione del relativo esito  
procedurale*

---

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del  
Regolamento.*

## EMENDAMENTI

### Art. 1.

#### **1.500/1 (testo 2)**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

#### **Accolto**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «modalità digitale,» inserire le seguenti: «nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona,».*

---

#### **1.500/2 (testo 2)**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

#### **Accolto**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e trasparenza di cittadini e imprese» con le seguenti: «, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese».*

---

#### **1.500/3**

CAMPANELLA

#### **Respinto**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**1.500/4**

PICCOLI, MAZZONI

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, capoverso: «Art. 1», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) definizione della programmazione temporale di attivazione dei nuovi servizi improntata a criteri di gradualità e progressività;».*

---

**1.500/5**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Accolto**

*All'emendamento 1.500, al comma 1, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;».*

---

**1.500/6 (testo 2)**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Accolto**

*All'emendamento 1.500, capoverso: «Art. 1», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la riduzione del divario digitale sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di base;».*

---

**1.500/78**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, la lettera c), dopo la parola: "garantire" inserire le seguenti: ", in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea," e dopo le parole: "banda larga" inserire le seguenti: "e ultralarga".*

---

**1.500/7**

TORRISI, MARINELLO

**Ritirato**

*All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione anche attraverso idonee soluzioni di dematerializzazione delle comunicazioni verso le amministrazioni e rimaterializzazione delle stesse verso i cittadini e le imprese per il tramite di soggetti incaricati di pubblico servizio;».

**1.500/8**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; a tal fine il Dipartimento della funzione pubblica esercita un costante monitoraggio attivando, anche su segnalazione dei cittadini, ispezioni e poteri sostitutivi;».*

**1.500/9**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, sostituire la lettera i), con la seguente:*

«*i*) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale».

**1.500/10**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 1.500, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«*i-bis*) coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

*i-ter*) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile».

---

### **1.500/11**

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

#### **Respinto**

*All'emendamento 1.500, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 1, dopo la lettera *i*) aggiungere la seguente:

"*i-bis*). anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e significativi miglioramenti nell'erogazione dei servizi ai cittadini, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità delle strutture competenti e dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i principi del codice dell'amministrazione digitale e con valorizzazione delle competenze e professionalità esistenti";

*b)* sopprimere le parole da "Conseguentemente" fino alla fine».

---

### **1.500/12**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

#### **Respinto**

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera *i*), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere che lo sviluppo di servizi innovativi sia realizzato con il coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate nelle fasi di progettazione, produzione, sperimentazione, utilizzo, secondo il principio per cui è a carico dell'amministrazione costruire le condizioni più adeguate per un ampio ed efficace utilizzo dei servizi;».

---

**1.500/13**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma n. 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:*

«i-bis) previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».

---

**1.500/14**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis). Lo Stato, anche esercitando i poteri ad esso attribuiti all'articolo 117 comma 2 lettera r) della Costituzione, completa entro il 31 dicembre 2015 la transizione alla modalità operativa digitale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge nonché degli enti e società da esse partecipate».

---

**1.500/15**

MARGIOTTA, DE PETRIS

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis). All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati, e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto"».

---

**1.500/16**

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Ritirato**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis). I principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

**1.500/17**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 1500, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».*

**1.500/18**

CERONI, PERRONE

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».*

**1.500/19**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Art 1», comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».*

**1.500/20**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con gli schemi di decreti legislativi di cui al presente comma è*

altresì trasmesso alle Camere un piano operativo relativo alla loro attuazione con l'indicazione dei soggetti responsabili dell'intero processo, dei tempi delle singole fasi di attuazione e delle risorse finanziarie coinvolte. Ogni sei mesi il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa l'attuazione del predetto piano operativo».

---

**1.500/21**

CAMPANELLA

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Art. 1» sopprimere il comma 3.*

---

**1.500/22**

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 sono istituiti, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano di digitalizzazione di cui al comma 1:

a) un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Conseguentemente, l'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17, comma 1, del CAD è soppresso;

b) un responsabile per la revisione della spesa e il controllo di efficienza, con il compito dell'individuazione delle situazioni di eccedenza di organico e dell'attivazione della relativa procedura di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché il compito del controllo degli indici di presenza e produttività del personale degli uffici e servizi e dell'attivazione dei procedimenti disciplinari nelle situazioni che lo richiedono. A tale figura possono essere indirizzate segnalazioni di criticità nel funzionamento dell'amministrazione da parte di ciascun dipendente, con modalità che assicurino la riservatezza di chi effettua la segnalazione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle amministrazioni di piccole dimensioni, le funzioni del responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e del responsabile per la revisione della spesa e il controllo di efficienza possono essere svolte dalla stessa persona».

---



**1.500/23 (testo 2)**

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN, RUSSO

**Accolto**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:*

«i-bis) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore efficienza ed economicità.».

---

**1.500/24**

GIBIINO, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma:

"2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

---

**1.500/25**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

---

**1.500/26**

RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli status da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo.».

**1.500/27**

PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli status da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo.».

**1.500/28**

BONFRISCO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «Art. 1», aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. - 1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in

maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale 'impresa.gov' che assume la denominazione di 'impresainungiorno';

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall'articolo 19-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accREDITAMENTO di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.».

*Conseguentemente, sostituire l'alinea con la seguente: «Sostituire l'articolo con i seguenti:».*

## **1.500/29**

SOLLO

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, sostituire il paragrafo finale «Conseguentemente...» con il seguente:*

*«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

"b-bis) razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico con-

tenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, moto veicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

---

**1.500/30**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, sostituire il paragrafo finale «Conseguentemente...» con il seguente:*

*«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

"b-bis) razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

---

**1.500/31**

MILO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine, con le seguenti:*

*«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

"b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizza-

zione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

---

**1.500/32**

MILO, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine, con le seguenti:*

*«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*"b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicuri l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».*

---

**1.500/33**

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:*

*«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

"b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali che assicurino l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

---

## 1.500/34

DE POLI

### Respinto

*All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:*

*«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

"b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistica gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicurino l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio della Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

**1.500/35**

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:*

*«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*"b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: anche fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per il bilancio statale ed il miglioramento del servizio per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dallo stesso pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».*

**1.500/36**

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» la lettera b-bis) all'articolo 7, comma 1, è sostituita dalla seguente:*

*«b-bis) al fine di semplificare le procedure relative all'acquisto e ai trasferimenti di proprietà dei veicoli, anche al fine di conformarsi agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e provvedendo ad utilizzare le risorse umane risultate in eccedenza mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001».*

**1.500/37**

BONFRISCO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, capoverso: «Conseguentemente» sostituire la lettera b-bis) con la seguente:*

*«b-bis) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le con-*

dizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alte riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

### **1.500/38**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire la lettera b-bis) con la seguente:*

«b-bis) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare



l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali;».

---

### **1.500/39**

BISINELLA, CANDIANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire la lettera b-bis) con la seguente:*

«b-bis) al fine di razionalizzare la burocrazia e alcuni aspetti negoziali dei veicoli, anche in adeguamento agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e sistemando opportunamente le risorse umane coinvolte».

---

### **1.500/40**

TOMASELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».*

---

**1.500/41**

TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «introduzione, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».*

---

**1.500/42**

TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione;» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico - PRA - e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematica dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».*

---

**1.500/43**

TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoni ali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».*

---

**1.500/44**

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla*

Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

---

**1.500/45**

TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club di Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di front e back office relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».*

---

**1.500/46**

TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».*

---

**1.500/47**

TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «introduzione, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli e i di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».*

---

**1.500/48**

SOLLO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».*

---

**1.500/49**

SOLLO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, alla lettera h-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine, di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autovei-*

coli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti».

---

### **1.500/50**

SOLLO

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli moto veicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico - PRA - e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».*

---

### **1.500/51**

SOLLO

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di*

compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

---

### **1.500/52**

SOLLO

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».*

---

### **1.500/53**

SOLLO

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front* e *back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato*

ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

---

**1.500/54**

SOLLO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali».*

---

**1.500/55**

CERONI, PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «per l'utenza» inserire le seguenti: «e al fine di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».*

---

**1.500/56**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «risparmi per l'utenza» inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».*

---



**1.500/57**

SOLLO, COCIANCICH

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis), apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola «utenza» sopprimere l'inciso «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola «conseguente» sopprimere le parole «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».*

---

**1.500/58**

MILO, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola: «conseguente» sopprimere le parole: «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».*

---

**1.500/60**

DE POLI, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola: «conseguente» sopprimere le parole: «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».*

---

**1.500/61**

SOLLO, COCIANCICH

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».*

---

**1.500/62**

MILO, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) dopo la parola: «utenza» sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia.».*

---

**1.500/63**

DE POLI, TORRISI

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia.».*

---

**1.500/64**

BISINELLA, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, nell'introducenda, con il Conseguentemente, lettera b-bis) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole da: «anche mediante» fino a: «legislazione vigente» con le seguenti: «con l'introduzione della carta di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, e successive modificazioni, quale unico documento, attraverso l'accorpamento negli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione delle funzioni svolte dal pubblico registro automobilistico (PRA), nonché del personale addetto alle funzioni stesse, senza precludere più articolate soluzioni lavorative.».*

---

**1.500/65**

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sostituire l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» con le pa-*

*role: «e per il bilancio dello Stato» e dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi» inserire le seguenti: «, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».*

---

**1.500/66**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento», con le seguenti: «mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia».*

---

**1.500/67**

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «prevedere l'accorpamento».*

---

**1.500/68**

GALIMBERTI

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», lettera b-bis), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «mediante accorpamento».*

---

**1.500/69**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, nell'introducenda, con il Conseguentemente, lettera b-bis) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «mediante accorpamento».*

---

**1.500/70**

PALERMO, ZELLER, FRAVEZZI, ROMANO, ZIN, BATTISTA, MERLONI

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento» con le seguenti: «mediante accorpamento».*

---

**1.500/71**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso »Conseguentemente», lettera b-bis), dopo le parole: «con conseguente introduzione», inserire le seguenti: «dell'utilizzo della moneta elettronica allo sportello, nonché».*

---

**1.500/72**

COCIANCICH

**Accolto**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», nella parte conseguenziale, dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi», inserire le seguenti: «, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».*

---

**1.500/73**

LO MORO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi» inserire le seguenti: «salvaguardando i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

**1.500/74**

LO MORO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» aggiungete in fine le seguenti parole: «senza oneri a carico del bilancio pubblico e dell'utenza utilizzando le infrastrutture e professionalità già presenti in ACI Informatica S.p.a.».*

---

**1.500/75**

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» aggiungere in fine, la seguente lettera:*

«b-ter) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 13 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

**1.500/76**

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», aggiungere in fine, la seguente lettera:*

«b-ter). Nell'ottica di una riduzione dei costi ricollegabili alla circolazione dei veicoli, prevedere la soppressione della trascrizione di cui al numero 3), comma primo, dell'articolo 2683, numero 3) del Codice Civile, riorganizzando gli assetti delle strutture interessate».

---

**1.500/77**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:*

«b-ter) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio».

**1.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Carta della cittadinanza digitale*). - 1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito "CAD"), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni;

b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità e trasparenza di cittadini e imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" (*digital first*);

c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete *internet* presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; l'alfabetizzazione digitale; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;

d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e

di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e resilienza dei sistemi;

e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati al predetto Sistema;

f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua dei segni;

g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;

h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;

i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive"».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti*

in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;».

## 1.1

GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

### **Dichiarato inammissibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese*). - 1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale 'impresa.gov' che assume la denominazione di 'impresainungiorno'";

b) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere *a-bis*), *c*) nonché dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera *d*), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".



2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accREDITAMENTO di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

## 1.2

BONFRISCO

### Dichiarato inammissibile

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale 'impresa.gov' che assume la denominazione di 'impresainungiorno'";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall'articolo 19-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

### 1.3

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA  
**Dichiarato inammissibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale 'impresa.gov' che assume la denominazione di 'impresainungiorno'";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall'articolo 19-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del de-

creto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

#### 1.4

TORRISI, PAGANO

#### Dichiarato inammissibile

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale 'impresa.gov' che assume la denominazione di 'impresainungiorno'";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall'articolo 19-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accredito di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la pro-

cedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

## 1.5

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

### Dichiarato inammissibile

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Carta della cittadinanza digitale*) – 1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali riconoscono che cittadini ed imprese devono essere posti al centro dell'azione Amministrativa anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie. I cittadini e le imprese hanno il diritto di accedere a tutti i dati, ed i servizi di loro interesse in modalità digitale.

2. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti a riformare, delegificare e semplificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il livello minimo dei diritti digitali di cittadini e imprese nei confronti dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali in termini di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività nell'utilizzo dei servizi *on line* delle pubbliche amministrazioni;

b) adottare le misure necessarie a garantire: la disponibilità di risorse di connettività a banda ultra larga e l'accesso alla rete *Internet* come servizio universale presso ogni struttura pubblica; il diritto di accesso e di riutilizzo di tutte le informazioni prodotte e detenute dalla pubblica amministrazione in formato aperto; il diritto all'alfabetizzazione digitale; il diritto alla partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle Amministrazioni;

c) assicurare che i procedimenti amministrativi siano semplificati e ripensati per venire incontro ai bisogni di cittadini e imprese, reingegnerizzandoli e progettandoli in un'ottica digitale, al fine di pervenire, in tempi definiti, alla piena realizzazione del principio del «*digital first*»;

d) favorire l'adesione da parte dei privati al Sistema Pubblico per la gestione dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del Codice;

e) trasformare il Sistema Pubblico di Connettività in Sistema Pubblico di Interoperabilità e Sicurezza semplificando le regole di cooperazione tra amministrazioni pubbliche anche mediante l'utilizzo di adeguate interfacce informatiche (API) e favorendo l'adesione al sistema da parte dei privati;

f) promuovere l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini ed imprese ai fini della semplificazione del dialogo con le amministrazioni, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentire l'uso an-

che in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un non idoneo livello di alfabetizzazione informatica;

g) prevedere forme di tutela effettiva dei diritti di cui alle lettere che precedono e di quelli di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 previo ricorso in sede stragiudiziale dinanzi ad un Difensore civico dei diritti di cittadinanza digitale da istituirsi presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;

h) assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

i) razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID);

l) prevedere idonei regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni volti ad assicurare i diritti di cittadinanza digitale così come delineati dalla presente legge e dai conseguenti decreti attuativi;

m) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione e di innovazione della spesa nei processi di digitalizzazione, e obiettivi di risparmio energetico;

n) Assicurare l'assistenza e il sostegno alle amministrazioni nei processi di innovazione, con particolare attenzione a regioni e enti locali, anche investendo sulle competenze e professionalità del capitale umano operante nelle amministrazioni;

o) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di strategie di digitalizzazione, al fine di semplificare e qualificare i processi decisionali;

p) ridefinire i processi decisionali, anche con riferimento alle forme e strumenti di partecipazione dei cittadini;

q) prevedere l'aggiornamento continuo delle modalità di erogazione dei servizi e di svolgimento dei processi decisionali, in relazione all'evolvere delle tecnologie disponibili;

r) adeguare l'organizzazione di tutte le Pubbliche Amministrazioni al principio della unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il

termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. Lo Stato promuove la cultura digitale anche attraverso l'inserimento di previsioni coerenti con tale finalità in sede di rinnovo della concessione per l'esercizio del servizio pubblico televisivo e del relativo contratto di servizio».

---

## 1.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

### Precluso

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01) A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».

---

## 1.7

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di ridurre la necessità dell'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici» con le seguenti: «In attuazione dell'obiettivo di digitalizzare l'attività di tutte le pubbliche amministrazioni e i rapporti tra questa e i cittadini e le imprese secondo quanto indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), esercitando i poteri ad esso attribuiti dall'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato completa entro il 31 dicembre 2015 la transizione alla modalità operativa digitale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge nonché degli enti e società da esse partecipate. Le norme contenenti *standard* tecnici soggette ad evoluzione tecnologica, sono adottate, previo parere dell'Agenzia per l'innovazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine.»;

b) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 1 è acquisito

il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo la procedura di cui al precedente periodo.»

---

**1.8**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici», inserire le seguenti: «e al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona come in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi».*

---

**1.9**

FUCKSIA, ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la parola: «entro», aggiungere le seguenti: «e non oltre».*

---

**1.11**

CAMPANELLA, BOCCHINO

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**1.10**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**1.12**

DI BIAGIO

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**1.13**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «in modo da assicurare», inserire le seguenti: «la totale garanzia al cittadino di tempi certi nell'erogazione dei servizi.».*

---

**1.14**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «in modo da assicurare» inserire le seguenti: «in tutte le sedi della pubblica amministrazione di cui all'articolo 8, nonché ai cittadini e alle imprese, l'accesso gratuito alla banda larga digitale nei luoghi di residenza ovvero in cui sia stabilita la sede legale od operativa delle imprese.».*

---

**1.15**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «nonché all'erogazione», inserire le seguenti: «, in tempi certi e garantiti.».*

---

**1.16**

DE POLI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «con l'invio dei documenti», inserire le seguenti: «anche al domicilio fisico ove questo venga espressamente richiesto dal cittadino o sia opportuno per motivi di privacy secondo quanto sta-*



bilito dalle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche».

---

### 1.17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

#### **Precluso**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e solo ove questo venga espressamente richiesto dal cittadino ci sta opportuno per motivi di privacy secondo quanto stabilito dalle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, al n. 196 e successive modifiche».*

---

### 1.18

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di richiedere, nel primo atto di interlocuzione con l'utente, un indirizzo di posta elettronica certificata, e di declinare, per il registro di protocollo interessato, la propria casella di posta certificata, istituita ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; obbligo, per le medesime pubbliche amministrazioni, di utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i predetti utenti, e di ascrivere valore fidefacente, ai sensi del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle comunicazioni, dichiarazioni o trasmissioni di atti o documenti che vengano ad esse indirizzate dalla casella postale certificata dichiarata dall'utente, senza necessità di ulteriore trasmissione cartacea;

a-ter) obbligo di utilizzare le procedure di acquisizione diretta di documenti, di cui alla sezione III del capo III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, non soltanto per il riscontro delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, ma anche per tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, prescindendo dalla previa indicazione a carico dell'interessato, di cui al comma 1 del citato articolo 43, laddove si tratti di pubblica amministrazione dotata di propria casella di posta certificata pubblicata nell'elenco consultabile per via telematica di

cui all'articolo 16, comma 8 del decreto-legge 28 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;».

---

### 1.19

D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2 dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) previsione di una modalità assistita per anziani, disabili e portatori di *handicap* o semplicemente persone svantaggiate attraverso l'utilizzo di intermediari opportunamente identificati come ad esempio caf, patronati e sedi sindacali o di consumatori muniti di un accesso di secondo livello».

---

### 1.20

PICCOLI, MAZZONI

#### **Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) definizione della programmazione temporale dell'attivazione dei nuovi servizi improntata a criteri di gradualità e progressività;».

---

### 1.21

ENDRIZZI, PUGLIA

#### **Precluso**

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «definizione inoltre di modalità autoapplicative nei procedimenti medesimi e di uno specifico regime sanzionatorio sul piano disciplinare per i casi di colpevole inerzia, escludendo la disciplina del silenzio-assenso».

---

### 1.22

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

#### **Precluso**

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed in attuazione del piano di azione presentato nel quadro esercizio dell'*Open Government Partnership*».

---

**1.25**

FUCKSIA, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) previsione di una normativa quadro in materia di difesa civica, al fine di valorizzarne l'istituto, rafforzando ne funzioni, poteri ed ambiti di cognizione, specie con riferimento al ruolo di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;».

---

**1.26**

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) istituzione di un difensore civico nazionale;».

---

**1.27**

CAMPANELLA, BOCCHINO

**Precluso**

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «anche previa» a: «processi decisionali.».*

---

**1.28**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3)».*

---

**1.29**

CERONI, PERRONE

**Precluso**

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3)».*

---

**1.30**

TORRISI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «, anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3».*

---

**1.31**

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «sportelli unici dell'edilizia,» inserire le seguenti: «anche attraverso la standardizzazione dei procedimenti e della modulistica,».*

---

**1.32**

FUCKSIA, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

*«h-bis) definizione dei livelli minimi dei servizi amministrativi che devono essere erogati uniformemente sul territorio nazionale, in particolare in riferimento agli Sportelli unici attività produttivi e gli Sportelli unici per l'edilizia, di modalità operative standardizzate;».*

---

**1.33**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

*«h-bis) previsione di un unico sportello del cittadino ed un unico sportello dell'impresa da interfacciare per le pratiche. "trasversali" ove convogliare in procedure semplici e lineari le eventuali esigenze dell'utente».*

---

**1.34**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali;».

**1.35**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, con il conseguente trasferimento del personale interessato, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettita fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali».

**1.36**

BRUNI, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front* e *back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma».

---

**1.37**

TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front* e *back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma».

---

**1.38**

SOLLO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front* e *back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma».

bile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front e back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

---

### 1.39

BRUNI, MILO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

---

### 1.40

TOMASELLI, MATTESINI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

---



**1.41**

SOLLO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

**1.42**

BRUNI, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida, nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

**1.43**

TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici

del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

---

#### 1.44

SOLLO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

---

#### 1.45

BRUNI, MILO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti

in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico - PRA - e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo».

---

#### 1.46

TOMASELLI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 2 sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi perutenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico - PRA - e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

---

#### 1.47

SOLLO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 2 sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi ammi-

nistrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli moto veicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico - PRA - e, per conto della Direzione generale per lo motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

---

## 1.48

BRUNI, MILO

### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

**1.49**

SOLLO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine, di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti».

**1.50**

TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del

PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionate utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

---

### 1.51

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA  
**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

### 1.52

GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE  
**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico

e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

### 1.53

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA, RUSSO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 13, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

### 1.54

TORRISI, PAGANO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpa-

mento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

---

### 1.55

BONFRISCO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

---

### 1.56

ENDRIZZI, PUGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, salvaguardando i livelli occupazionali, eliminazione della sovrapposizione di ruoli e funzioni tra il pubblico registro automobilistico e l'archivio nazionale dei veicoli, attraverso l'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti negli archivi predetti.».

---



**1.57**

BRUNI, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

**1.58**

TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

**1.59**

SOLLO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione- di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione ge-

nerale per lo motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

---

### **1.60**

BRUNI, MILO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «per l'utenza» a: «dei trasporti» con le seguenti: «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».*

---

### **1.61**

TOMASELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «per l'utenze» a: «dei trasporti» con le seguenti: «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e lo piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».*

---

**1.62**

SOLLO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «per l'utenze» a: «dei trasporti» con le seguenti: «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali».*

---

**1.63**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «per l'utenza», inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».*

---

**1.64**

CERONI, PERRONE

**Precluso**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «per l'utenza», inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».*

---

**1.65**

TORRISI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «per l'utenza», inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».*

---

**1.66**

TOMASELLI, MATTESINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» e dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento» inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia».*

---

**1.67**

BRUNI, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» e dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento» inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia».*

---

**1.68**

SOLLO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» e dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento» inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia».*

---

**1.69**

BRUNI, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».*

---

**1.70**

TOMASELLI, MATTESINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».*

---

**1.71**

SOLLO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».*

---

**1.72**

TOMASELLI, MATTESINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione», inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia.».*

---

**1.73**

SOLLO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione», inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia.».*

---

**1.74**

BRUNI, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione», inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia.».*

---

**1.75**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi,» inserire le seguenti: «nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, i dati inerenti ai versamenti delle tasse automobilistiche.».*

---

**1.76**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «e rimorchi,» inserire le seguenti: «nonché quelli relative al trasporto conto-terzi».*

---

**1.77**

BRUNI, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».*

---

**1.78**

TOMASELLI, MATTESINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».*

---

**1.79**

SOLLO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».*

---

**1.80**

TOMASELLI, MATTESINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «riorganizzando» a: «trasporti» con le seguenti: «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Auto-*

mobile Club d'Italia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

---

### 1.81

SOLLO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «riorganizzando» a: «trasporti» con le seguenti: «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».*

---

### 1.82

BRUNI, MILO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «riorganizzando» a: «trasporti» con le seguenti: «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».*

---

### 1.83

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA, RUSSO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendone l'accorpamento; nell'ottica di una riduzione dei costi ricollegabili alla circolazione dei veicoli, prevedere la soppressione della trascrizione di cui all'articolo 2683, numero 3), del Codice Civile, riorganizzando, senza ricadute negative, gli assetti delle strutture interessate.».*

---

**1.84**

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendone l'accorpamento».*

---

**1.85**

TOMASELLI, MATTESINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia,».*

---

**1.86**

SOLLO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia,».*

---

**1.87**

BRUNI, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia,».*

---

**1.88**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «e ricollocazione delle risorse umane».*

---



**1.89**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'utilizzo della moneta elettronica allo sportello.»*

---

**1.90**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella realizzazione di tale provvedimento verranno salvaguardati i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»*

---

**1.91**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali interventi si realizzeranno senza oneri a carico del bilancio pubblico e dell'utenza utilizzando le infrastrutture e professionalità già presenti in ACI Informatica S.p.a.»*

---

**1.92**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«i-bis) previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».*

---

**1.93**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:*

«i-bis) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio.».

---

**1.94**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:*

«i-bis) revisione della disciplina della trascrizione dei beni mobili, al fine di escludere gli autoveicoli dai beni per i quali è disposta la pubblicità».

---

**1.95**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:*

«i-bis) al fine di garantire pari diritti ed opportunità ai cittadini, disporre interventi economici compensativi a favore degli enti locali, dei cittadini e delle imprese nei territori non raggiunti dalla banda larga».

---

**1.96**

AUGELLO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire la piena efficacia dei servizi al cittadino e alle imprese, il governo definisce metodologie e regole per la reingegnerizzazione dei processi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni e delegando ai professionisti iscritti agli ordini funzioni sussidiarie di interesse pubblico».

---

**1.97**

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere *a)* e alla lettera *h)* si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

---

**1.98**

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere *a)* ed *h)* del precedente comma, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

---

**1.99**

CENTINAIO, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui al comma 2, lettere da *a)* a *h)*, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto e specificità del servizio di istruzione».

---

**1.100**

PUGLISI, DI GIORGI, Elena FERRARA

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere da *a)* a *h)*, si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

---

**1.101**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Precluso***Sopprimere i commi 3 e 4.*

---

**1.102**

CERONI, PERRONE

**Precluso***Sopprimere i commi 3 e 4.*

---

**1.103**

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

**Dichiarato inammissibile***Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al fine dell'adozione dei presenti decreti legislativi e per accelerare e rendere efficace l'automazione e digitalizzazione di quanto previsto dall'articolo 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione varerà la Piattaforma Digitale di Coordinamento della semplificazione delle Pubblica Amministrazione per mezzo della quale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procederanno alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di loro competenza che includono tra l'altro la descrizione delle fasi procedurali, l'individuazione degli uffici responsabili, dei soggetti e delle risorse intervenienti, i termini e la durata media, il livello di digitalizzazione, nonché le sovrapposizioni di competenze e le ipotesi di semplificazione. La piattaforma avrà il compito tra l'altro di analizzare i dati ricevuti ai fini di elaborare piani di razionalizzare dei processi digitali».

---

**1.104**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso***Al comma 3, sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «sei mesi».*

---

**1.105**

AUGELLO

**Precluso**

*Al comma 3, dopo le parole: «quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» aggiungere le seguenti: «e comunque successivamente ogni due anni.».*

---

**1.106**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 3, dopo le parole: «il livello di digitalizzazione» inserire le seguenti: «ed i bisogni formativi del personale.».*

*Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «definisce i percorsi formativi e le risorse da stanziare a tale scopo, escludendo il ricorso a consulenze esterne in presenza di competenze e risorse disponibili nella pubblica amministrazione e».*

---

**1.107**

FUCKSIA, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 3, sostituire le parole da: «nonché» a: «semplificazione», con le seguenti: «le sovrapposizioni di competenze, le ipotesi di semplificazione, nonché il numero dei ricorsi amministrativi e giudiziari avverso i provvedimenti emanati negli ultimi tre anni;».*

---

**1.108**

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini della gestione e della realizzazione della Piattaforma telematica di coordinamento della semplificazione e digitalizzazione delle Pubblica Amministrazione, è istituito il Comitato di Coordinamento, Vigilanza e Certificazione di conformità agli adempimenti previsti dal presente articolo. Compito del Comitato è monitorare l'applicazione della presente legge nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. nonché coordinare l'adozione delle misure di attuazione e certificarne trimestralmente la rispondenza ai criteri stabiliti dai decreti attuativi e dai regolamenti. Nell'esple-

tamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. La composizione del Comitato e le sue attribuzioni sono stabilite con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione».

---

**1.109**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 4, dopo le parole: «Conseguentemente il Governo», inserire le seguenti: «effettua un'analisi dell'impatto regolativo delle norme in considerazione degli effettivi contesti organizzativi e delle amministrazioni, delle risorse materiali e umane presenti ovvero necessarie a dare piena attuazione alle norme in fase di definizione; in relazione alle risultanze definisce e».*

---

**1.110**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione».*

---

**1.111**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Precluso**

*Sopprimere il comma 5.*

---

**1.112**

CERONI, PERRONE

**Precluso**

*Sopprimere il comma 5.*

---

**1.113**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 5, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «, sulla base di schemi standard indicati dallo Stato in conformità con l'articolo 117 comma 2 lettera r) della Costituzione».*

---

**1.115**

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA, RUSSO

**Precluso**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere certificazioni o documenti prodotti da altre pubbliche amministrazioni se i dati richiesti sono in possesso di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

---

**1.114**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, BERGER, ZIN

**Precluso**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

---

**1.116**

RUSSO

**Precluso**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'ar-

articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

---

**1.117**

AUGELLO

**Precluso**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

---

**1.118**

PERRONE

**Precluso**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

---

**1.119**

DI BIAGIO

**Precluso**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni ri-



chiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

---

**1.120**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**1.121**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**1.122**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**1.123**

CERONI, PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**1.124**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**1.125**

TORRISI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 6.*

---

**1.126**DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI**Precluso***Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. I dirigenti delle amministrazioni responsabili delle adempienze che non provvedono ai sensi dei commi 3 e 5 sono sottoposti a procedimento sanzionatorio e decadono dall'incarico dirigenziale».

---

**1.127**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso***Al comma 6, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato».*

---

**1.128**

CAMPANELLA, BOCCHINO

**Precluso***Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, né procedere all'erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti».*

---

**1.129**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Dichiarato inammissibile***Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il Dipartimento della funzione pubblica esercita un costante monitoraggio attivando, anche su segnalazione del cittadini, ispezioni e poteri sostitutivi.».*

---

**1.130**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 6 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «il Governo definisce il regime sanzionatorio disciplinare in merito a inerzie e imperizie, in capo a funzionari delle amministrazioni incaricati di dare fattuale applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi oggetto della presente delega, salvo che le condotte non configurino più grave fattispecie e responsabilità penali o per danno erariale. Per quanto riguarda eventuali responsabilità in capo a organi elettivi o di nomina pubblica, le inerzie di cui al precedente periodo sono motivo di incandidabilità o decadenza ovvero di impedimento al rinnovo dell'incarico.».*

---

**1.131**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 è istituito, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano, un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Tale figura è posta a capo dell'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17 c.1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).».

---

**1.132**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 7, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».*

*Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le stesse procedure di cui al comma precedente».*

---

**1.133**

CERONI, PERRONE

**Precluso**

*Al comma 7, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».*

*Conseguentemente, al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «con le stesse procedure di cui al comma precedente».*

---

**1.134**

SOLLO, SAGGESE

**Precluso**

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.».*

---

**1.135**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. Con gli schemi di decreti legislativi di cui al comma precedente è altresì trasmesso alle Camere un piano operativo relativo alla loro attuazione con l'indicazione dei soggetti responsabili dell'intero processo, dei tempi delle singole fasi di attuazione e delle risorse finanziarie coinvolte. Ogni sei mesi il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa l'attuazione del predetto piano operativo».*

---

**1.136**

CAMPANELLA, BOCCHINO

**Precluso**

*Sopprimere il comma 8.*

---

**1.137**

DI BIAGIO

**Precluso**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 41, e successive modificazioni, dopo le parole: "comma 4 è dato ricorso," sono aggiunte le seguenti: "da parte dell'interessato ricorrente con semplice presentazione di richiesta e descrizione dei fatti," e dopo le parole: "per il deposito del ricorso," sono aggiunte le seguenti: "udito il ricorrente, la parte resistente e"».

---

**1.138**

MARGIOTTA

**Precluso**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

---

**1.139**

GIBIINO, MAZZONI

**Precluso**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

---

**1.140**

TORRISI

**Precluso**

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:*

«8-bis. All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

**1.0.1**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente codice si applicano, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, inserite nel predetto conto economico consolidato; e le autorità indipendenti".

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale. Con decreti del Presidente del consiglio dei ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie funzioni, quando riguardano gli ambiti esclusi dal primo periodo, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del consiglio dei ministri.

6-bis. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali né all'esercizio delle attività e funzioni svolte da uffici amministrativi e giudiziari in relazione alle medesime consultazioni, ad eccezione della trasmissione dei dati di proclamazione. La redazione in formato elettronico del modello unico di verbale di proclamazione dei risultati, per tutti gli uffici elettorali diversi da quelli sezionali, sostituisce la modalità cartacea di redazione ed è svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dal Ministro della giustizia, previo coordinamento, per quanto attiene alle rispettive elezioni, con le amministrazioni della Camera e del Senato. Il verbale è sottoscritto con firma digitale dal segretario estensore e dal presidente dell'ufficio elettorale il verbale è quindi inviato, con le modalità di trasmissione telematica degli atti. previste dalle disposizioni di cui al comma 6-ter, agli uffici destinatari ai sensi della legislazione vigente; il segretario dell'ufficio destinatario del verbale attesta il deposito del verbale apponendo la data e sottoscrivendo il verbale con la propria firma digitale.

6-ter. Le disposizioni del presente Codice si applicano all'amministrazione della Giustizia per quanto non diversamente disposto dall'articolo 56 e dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, e successive modificazioni. Con proprio decreto il Ministro della giustizia provvede a modificare le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, di cui al proprio decreto 17 luglio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 184 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, in particolare uniformando la disciplina della firma digitale, di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto, a quanto previsto dal presente Codice".

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2 utilizzano esclusivamente la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo:

- a) costituisce elezione di domicilio informatico del dichiarante;
- b) è sempre revocabile con le stesse modalità della dichiarazione;
- c) rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, degli atti. e dei provvedimenti che lo riguardano"».

**1.0.2**

BOTTICI, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)*

1. Al fine di assicurare l'attuazione, il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inclusione degli organi costituzionali tra le amministrazioni che trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) ai fini della effettiva tracciabilità dei pagamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali e delle altre forme di investimento pubblico, nonché degli acquisti di beni e servizi, assicurare l'acquisizione dal mandato informatico dei pagamenti anche delle informazioni relative al beneficiario prevedendo l'obbligo di compilazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché del codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

c) assicurare l'effettivo inserimento nel SIOPE e la conseguente consultabilità dei dati di tutte le amministrazioni interessate, dei Ministeri e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rafforzando le sanzioni in caso di inadempienza;

d) garantire la facilità di accesso al SIOPE e la fruibilità dei dati ai cittadini e agli operatori della pubblica amministrazione, anche mediante l'adozione di sistemi tecnici volti ad assicurare la suddivisione analitica dei movimenti e rendere effettiva la ricerca analitica attraverso il relativo codice degli enti;

e) prevedere funzionalità per il confronto tra enti simili, includendo anche indicatori normalizzati per il numero di addetti e popolazione di riferimento.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti,



che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

4. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

### 1.0.3

BOTTICI, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.1-bis.**

*(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'effettivo inserimento nel SIOPE e la conseguente consultabilità dei dati di tutte le amministrazioni interessate, dei Ministeri e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) garantire la facilità di accesso al SIOPE e la fruibilità dei dati ai cittadini e agli operatori della pubblica amministrazione, anche mediante l'adozione di sistemi tecnici volti ad assicurare la suddivisione analitica

dei movimenti e rendere effettiva la ricerca analitica attraverso il relativo codice degli enti;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

4. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

---

#### 1.0.4

BOTTICI, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, al fine specifico di disporre l'inclusione degli organi costituzionali tra le amministrazioni che trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti

tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

3. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie».

### 1.0.5

BOTTICI, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, al fine specifico di inserire nel sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche il monitoraggio degli investimenti pubblici effettuato mediante codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché il codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 3,

comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'obiettivo di favorire la trasparenza e la conoscibilità dei progetti di investimento pubblico nonché dei progetti in corso di attuazione da parte delle competenti amministrazioni e dei soggetti aggiudicatori;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

3. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

---

## 1.0.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Misure di semplificazione amministrativa)*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

---

**1.0.7**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Perentorietà dei termini)*

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo positivo"».

**1.0.8**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

*(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati", e sono premessi i seguenti commi:

"2. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o "ai privati gestori di pubblici servizi";

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: "44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni. 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni precedenti nel rispetto della specifica normativa di settore.";

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli. 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.";

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2".

3. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche ammini-

strazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"».

### 1.0.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### «Art. 1-bis.

*(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni)*

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziaria degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni ob-

bligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla P .A., prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.».

---



**Art. 2.****2.1**

CAMPANELLA, BOCCHINO

**Respinto**

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**2.500/1**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera a).*

---

**2.500/2**

GIROTTI, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera a).*

---

**2.500/3 (testo 2)**

CERONI, PERRONE, BRUNO

**Accolto**

*All'emendamento 2.500, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».*

---

**2.500/4**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, lettera a), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono*

in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio».

---

**2.500/5**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, alla lettera a), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».*

---

**2.500/6**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, lettera a), sostituire la parola: «limitatamente» con le seguenti: «con particolare riferimento».*

---

**2.500/7**

BONFRISCO, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*"b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi"»;*

b) dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) alla lettera f), dopo le parole: "ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti", aggiungere le seguenti: "compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)";

e-ter) dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi;"».

---

### 2.500/8

GIROTTI, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

#### Respinto

All'emendamento 2.500, lettera b), sopprimere la lettera c-bis).

---

### 2.500/9

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

#### Respinto

All'emendamento 2.500, lettera b), sopprimere la lettera c-bis).

---

### 2.500/10

BISINELLA, CANDIANI

#### Respinto

All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con le seguenti:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legisla-

tivo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione precedente;

*c-quater*) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;».

---

## 2.500/11

BISINELLA, CANDIANI

### Respinto

*All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:*

«*c-bis*) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione precedente».

---

## 2.500/12

BISINELLA, CANDIANI

### Respinto

*All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:*

«*c-bis*) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata».

---

**2.500/13**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:*

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

---

**2.500/14 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 2.500, alla lettera b), capoverso «c-bis)» prima della parola: «partecipazione» inserire le seguenti: «disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a: 1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate; 2) prevedere la» e dopo la parola: «designato» inserire le seguenti: «, per gli uffici periferici,».*

---

**2.500/15**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, lettera b), capoverso «c-ter)», aggiungere in fine le parole: «prevedendo, nei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, l'utilizzo del metodo di maggioranza ponderata e delle posizioni prevalenti ivi espresse.».*

---

**2.500/16 (testo 2)**

BISINELLA, CANDIANI

**Accolto**

*All'emendamento 2.500, alla lettera c), dopo la parola «revisione» inserire le seguenti: «, le parole: "del principio di maggioranza" con le*

seguenti "del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza"».

---

**2.500/17**

BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, alla lettera c), dopo le parole: «revisione» inserire le seguenti: «, sostituire le parole: "principio di maggioranza" con le seguenti: "principio delle posizioni prevalenti"».*

---

**2.500/18**

LO MORO

**Ritirato**

*All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «revisione» inserire le seguenti: «, dopo le parole: "del principio di maggioranza" inserire le seguenti: "con adeguati meccanismi correttivi"».*

---

**2.500/19**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, lettera c), dopo le parole: «decisorie;» inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;».*

---

**2.500/20**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, lettera c), dopo le parole: «decisorie;» inserire le seguenti: «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico;».*

---

**2.500/21**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera d).*

---

**2.500/22**

GIROTTI, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera d).*

---

**2.500/23**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, lettera d), sostituire le parole: «del divieto per» con le seguenti: «della facoltà alle».*

---

**2.500/24**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, lettera d), sostituire la parola: «divieto» con la seguente: «obbligo».*

---

**2.500/25**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

**Ritirato**

*All'emendamento 2.500, lettera d) sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «e».*

---

**2.500/26**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».*

---

**2.500/27**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) sostituire la lettera g con la seguente:

"g) definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e del comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi al procedimenti valutativo e decisorio"».

---

**2.500/28**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) alla lettera g) apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "meccanismi per la" inserire la seguente: "necessaria";

2) dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione precedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate"».

---



**2.500/29**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, lettera e), sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) dopo le parole: "meccanismi per la" inserire la seguente: "necessaria"».

---

**2.500/30**

BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, lettera e), n. 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole: "pubblica incolumità" revisione» aggiungere le seguenti: «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».*

---

**2.500/31**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, alla lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate".

---

**2.500/32**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 2.500, lettera e), numero 2 aggiungere, in fine, le parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990».*

---

**2.500/33**

BISINELLA, CANDIANI

**Ritirato**

*All'emendamento 2.500, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis): alla lettera h) sostituire le parole: "coordinamento delle disposizioni" con le seguenti: "sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni" e sostituire le parole: "con la" con le seguenti: "nonché alla,"».

**2.500/34**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 2.500, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) possibilità per le amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini;"».

**2.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale»;

b) dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);

c-ter) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della Conferenza;»:

c) alla lettera f) sostituire la parola «ridefinizione» con la seguente: «revisione», e le parole «decisorie e precisazione» con le seguenti: «decisorie; precisazione»;

d) dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) previsione del divieto, per le amministrazioni che non partecipano alla conferenza di servizi ovvero non si esprimono nei termini, di assumere determinazioni in

via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinqüies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni»;

e) *alla lettera g) apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «meccanismi per la composizione» *con le seguenti:* «meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione»;

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».

---

## 2.2

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

### **Respinto**

*Al comma 1), lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

---

## 2.3

CERONI, PERRONE

### **Respinto**

*Al comma 1), lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

---

## 2.4

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole:* "nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio".

---

**2.5**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) alla lettera f), dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «attribuendo priorità alla salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;

c) alla lettera g), aggiungere in fine «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990.

d) dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

**2.6**

BONFRISCO

**Ritirato**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) alla lettera t), dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;

c) dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

**2.7**

GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

**Ritirato**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi.»;

*b) alla lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;*

*c) dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

---

**2.8**

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi.»;

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*alla lettera f), dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;*

*dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

---

**2.12**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione precedente;

c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

*b) al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "del principio di maggioranza" con le seguenti: "del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza";*

*c) al comma 1, lettera g), dopo le parole: "meccanismi per la" aggiungere la seguente: "necessaria" e dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione precedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate;*

*d) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "coordinamento delle disposizioni" con le seguenti: "sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni" e sostituire le parole: "con la" con le seguenti: "nonché alla,";*

*e) al comma 1, lettera i), dopo le parole: "presente legge" aggiungere le seguenti: "nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-bis, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali"».*

**2.11**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

---

**2.9**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione precedente».

---

**2.10 (testo 2)**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Accolto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) previsione per la quale si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non abbiano espresso, nelle forme di legge, la propria volontà;».

---

**2.13**

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni che devono rendere pareri, qualora non lo facciano nei tempi stabiliti».

**2.14**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere la parola: «anche»;*

*b) sostituire le parole da: «la possibilità» a: «asincrona», con le seguenti: «acquisizione ed esame da parte dell'amministrazione procedente dei documenti prodotti in modalità telematica dai portatori di interessi coinvolti».*

**2.15**

TORRISI, PAGANO

**Assorbito limitatamente alla lettera d), respinto per la parte restante**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera d), dopo le parole: «per l'amministrazione procedente», inserire le seguenti: «laddove il grado di minore complessità del procedimento lo consenta»;*

*b) dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) definizione di un procedimento che assicuri in ogni caso la conclusione della conferenza di servizi, nei tempi stabiliti dal decreto legislativo, con una determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisca a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni, anche regionali e locali, partecipanti o comunque invitate alla conferenza;»;

*c) alla lettera f), sostituire le parole: «principio di maggioranza» con le seguenti: «principio delle posizioni prevalenti»;*

*d) alla lettera g), sostituire le parole: «per la composizione» con le seguenti: «e termini per la necessaria composizione» e dopo le parole:*



«pubblica incolumità» aggiungere le seguenti: «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».

---

## 2.16

BRUNO

### **Assorbito limitatamente alla lettera d), respinto per la parte restante**

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera d), dopo le parole: «per l'amministrazione precedente», inserire le seguenti: «laddove il grado di minore complessità del procedimento lo consenta»;

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) definizione di un procedimento che assicuri in ogni caso la conclusione della conferenza di servizi, nei tempi stabiliti dal decreto legislativo, con una determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisca a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni, anche regionali e locali, partecipanti o comunque invitate alla conferenza;»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «principio di maggioranza» con le seguenti: «principio delle posizioni prevalenti»;

d) alla lettera g), sostituire le parole: «per la composizione» con le seguenti: «e termini per la necessaria composizione» e dopo le parole: «pubblica incolumità» aggiungere le seguenti: «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».

---

## 2.17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «principio di proporzionalità», inserire la seguente: «ponderata».*

---

**2.18**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «del principio di maggioranza» con le seguenti: «del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza».*

---

**2.19**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «del principio di maggioranza» inserire le seguenti: «con adeguati meccanismi correttivi».*

---

**2.20**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «principio di maggioranza» inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».*

---

**2.21**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «principio di maggioranza», inserire le seguenti: «, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.».*

---

**2.22**

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «principio di maggioranza», inserire le seguenti: «ferma restando la disciplina prevista dall'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990.».*

---

**2.23**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «principio di maggioranza», inserire la seguente: «ponderata».*

---

**2.24**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «nei casi di conferenze decisorie», inserire le seguenti: «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico».*

---

**2.25**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**2.26**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si co-

stituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio».

---

### 2.27

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

#### **Assorbito fino alla parola: «necessaria», respinto per la parte restante**

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «meccanismi per la» inserire la seguente: «necessaria» e dopo le parole: «pubblica incolumità» aggiungere le seguenti: «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessati».*

---

### 2.28

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Tali meccanismi devono prevedere il riconoscimento di una priorità alle esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità manifestate dagli Enti preposti».*

---

### 2.29

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990».*

---

### 2.30 (testo 2)

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

*«g-bis) trasparenza e accessibilità telematica delle fasi e degli atti della conferenza e, nei casi di conferenze volte all'adozione di provvedimenti particolarmente rilevanti per l'impatto sociale, economico e ambientale su singoli territori, previsione di una fase dedicata allo svolgimento*

del *débat public online*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

---

### 2.31

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «coordinamento delle disposizioni» con le seguenti: «sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni» e sostituire le parole: «con la» con le seguenti: «nonché alla».*

---

### 2.32

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-bis, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali».*

---

### 2.33 (testo 2)

RUSSO

#### **Accolto**

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«i-bis) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre il termine tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale».

---

### 2.34 (testo 2)

TORRISI, PAGANO

#### **Accolto**

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«i-bis) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre il termine

tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale».

---

**2.501/1**

SOLLO, SAGGESE, RUSSO

**Accolto**

*Allegamento 2.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».*

---

**2.501**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».*

---

**2.35**

SOLLO, SAGGESE, RUSSO

**Ritirato**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni competenti per materia».*

---

**2.36**

CAMPANELLA, BOCCHINO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.0.1**

SOLLO, SAGGESE, RUSSO

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di attività consultiva)*

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, che il responsabile del procedimento deve formulare entro dieci giorni dall'avvio del medesimo"».

---

**Art. 3.****3.500/1****Respinto**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

*All'emendamento 3.500, sopprimere la lettera a), e alla lettera b) sopprimere il numero 1).*

---

**3.500/2****Respinto**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*All'emendamento 3.500, lettera a), sostituire la parola: «pubbliche» con la seguente: «statali»*

*Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere il numero 1).*

---

**3.500/3**

LO MORO

**Accolto**

*All'emendamento 3.500, alla lettera b), numero 3), dopo le parole: «al comma 2» inserire le seguenti dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «previa deliberà del Consiglio dei ministri».*

---

**3.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, dopo la parola: « amministrazioni» aggiungere la seguente: «pubbliche»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 17-bis» :*

1) *nella rubrica, sostituire la parola: «statali» con la seguente: «pubbliche»;*

2) *al comma 1, sostituire le parole: «del provvedimento, compiutamente istruito,» con le seguenti: «dello schema di provvedimento corredato della relativa documentazione»;*



3) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «allo schema di provvedimento».*

---

### 3.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

#### **Ritirato**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 16, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il responsabile del procedimento deve inviare la richiesta a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dall'avvio del medesimo procedimento."».

*Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Attività consultiva e».*

---

### 3.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

#### **Ritirato**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 16, comma 3, dopo le parole: "tutela ambientale, paesaggistica, territoriale", sono inserite le seguenti: ", della sicurezza."»

*Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Attività consultiva e».*

---

### 3.3

SCALIA, RUSSO

#### **Respinto**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, e successive modificazioni, dopo le parole: "della salute dei cittadini" sono aggiunte le seguenti: ", salvo si tratti di pareri non vincolanti";

b) all'articolo 17, il comma 2 è soppresso».

---

### 3.4

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

#### Ritirato

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche entro dieci giorni dall'avvio del procedimento.

2. Ove tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della sicurezza e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta e la valutazione deve essere resa definitivamente entro quaranta giorni o, se inferiore, entro un termine pari a quello indicato nella richiesta originaria, dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate"».

*Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Valutazioni tecniche e».*

---

### 3.5

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

---

**3.6**

SANTANGELO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.7**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Presidente del».*

---

**3.8**

CAMPANELLA, BOCCHINO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Presidente del».*

---

**3.9**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 2, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «previa delibera del Consiglio dei ministri».*

---

**3.10**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 2, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, sentito il Consiglio dei Ministri ai fini della valutazione delle differenti opinioni, entro 30 giorni».*

---

**3.11**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in conformità ad apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri».*

---

**3.12**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo aver sentito i Ministri competenti.»*

---

**3.13**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.*

---

**3.14**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.*

---

**3.15**

Elena FERRARA, FASIOLO, MINEO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 20,».*

---

**3.16**

SANTANGELO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole: «del comma 1», inserire la seguente: «non»;*

*b) al secondo periodo, dopo le parole: «il termine», inserire la seguente: «perentorio».*

---

**3.17**

BIGNAMI, MASTRANGELI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «centottanta giorni».*

---

**3.18**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».*

---

**3.19**

Elena FERRARA, FASIOLO, MINEO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, sostituire le parole: «della richiesta da parte dell'amministrazione precedente», con le seguenti: «del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'amministrazione precedente».*

---

**3.20**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**3.0.1**

CAMPANELLA, BOCCHINO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Diritto di accesso ai documenti amministrativi)*

1. All'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

"7-bis. I membri del Parlamento, per esigenze conoscitive connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali, sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dichiarati utili all'espletamento del loro mandato".

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche all'articolo 2, comma 1, del regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, prevedendo che i membri del Parlamento esercitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi per le esigenze conoscitive connesse all'espletamento del loro mandato istituzionale».

**3.0.2**

CAMPANELLA, BOCCHINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche all'articolo 71, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevedendo la sostituzione dei controlli a campione con il controllo sulla totalità delle SCIA presentate».

**Art. 4.****4.1**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile***Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, premettere il seguente comma:* «01. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole da: ",con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali", fino a: "tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione" sono soppresse».

b) *al comma 1, dopo le parole:* «dagli stessi articoli», *inserire le seguenti:* «come modificati dalla presente legge».

**4.500/1**

CANDIANI, BISINELLA, BRUNO

**Respinto***All'emendamento 3.500, alla lettera a) premettere la seguente:**«0a) al comma 1, premettere il seguente comma:*

"01. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole da: ', con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali', fino a: 'tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione' sono soppresse"».

**4.500/2**

CERONI, PERRONE, BRUNO

**Respinto***All'emendamento 4.500, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera a) inserire la seguente:* «a-bis) sopprimere la parola "precisa"»;

b) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:* «b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le discipline del settore"».

**4.500/3 (testo 2)**

LO MORO, RUSSO

**Accolto**

*All'emendamento 4.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali, in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva».*

---

**4.500/4**

BISINELLA, CANDIANI, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) dopo le parole: "dagli stessi articoli", inserire le seguenti: "come modificati dalla presente legge"».*

---

**4.500/5**

BISINELLA, CANDIANI, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia"».*

---

**4.500/6**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare la produzione degli effetti prodotti dai predetti atti"».*

---



**4.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «un decreto legislativo» con le seguenti: «uno o più decreti legislativi»;*

b) *dopo le parole: «n. 241,» inserire le seguenti: «nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa.».*

---

**4.2**

CAMPANELLA, BOCCHINO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».*

---

**4.3**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**4.4**

CERONI, PERRONE, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le discipline di settore».*

---

**4.5**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, BRUNO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le discipline di settore».*

---

**4.6**

LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

**Assorbito**

*Al comma 1 dopo le parole: «legge 7 agosto 1990, n. 241,» inserire le seguenti: «nonché delle attività sottoposte a mera comunicazione e di quelle del tutto libere».*

---

**4.7**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», inserire le seguenti: «, in particolare confermando l'esclusione sia dalla Scia che dal silenzio assenso dei procedimenti in cui siano coinvolte materie protette relative al patrimonio culturale e paesaggistico, all'ambiente, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo e alla cittadinanza, alla salute e alla pubblica incolumità, nonché dei casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali,».*

---

**4.8**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatto salvo il quarto comma dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».*

---

**4.9**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, BRUNO

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia».*

---

**4.501/1**

SOLLO, SAGGESE, RUSSO

**Accolto**

*All'emendamento 4.500, aggiungere in fine le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».*

---

**4.501**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».*

---

**4.10**

SOLLO, SAGGESE, RUSSO

**Ritirato**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».*

---

**4.11**

CAMPANELLA, BOCCHINO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**4.12**

LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

**Precluso**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'am-*

ministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*octies* in caso di silenzio assenso o di SCIA"».

---

#### **4.13**

MARAN, RUSSO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 3, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole; "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi"».

---

**Art. 5.****5.1**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.500/1**

LO MORO

**Respinto**

*All'emendamento 5.500, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

"3. L'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di cui al primo periodo ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies*, 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo"».

---

**5.500/2**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 5.500, lettera a), capoverso «3», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo».*

---

**5.500/3**

BONFRISCO, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 5.500, al capoverso «Art. 5» al comma 1, lettera a) sopprimere il comma 4).*

---

**5.500/4**

BRUNO

**Respinto**

*Al capoverso «Art. 5» apportare le seguenti modificazioni:*

*«a) al comma 1, lettera a), sostituire il comma 4 con il seguente:*

*"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo al sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente";*

*b) al comma 1, lettera c), n. 1), sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "un anno».*

---

**5.500/5**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».*

---

**5.500/6**

GALIMBERTI, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 5.500, al capoverso «Art 5», al comma 1, lettera a), comma 4 dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».*

---

**5.500/7**

FABBRI, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».*

---

**5.500/8**

GALIMBERTI

**Respinto**

*All'emendamento 5.500 al capoverso «Art 5», al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».*

---

**5.500/9**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».*

---

**5.500/10**

FABBRI

**Respinto**

*All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».*

---

**5.500/11**

CERONI, PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 5.500, apportare le seguenti modificazioni:*

*«a) dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*"a-bis) sopprimere la parola: "precisa";*

*b) dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*"b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le discipline del settore"».*

---

**5.500/12**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

*«a-bis) all'articolo 19, il comma 4-bis è soppresso;*

*a-ter) all'articolo 19, comma 6-ter, dopo le parole: "la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto"».*

---



**5.500/13**

GIBIINO, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 5.500, capoverso «Art. 5», al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). All'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».*

**5.500/14**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 5.500, capoverso, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «il comma 2 è abrogato».*

**5.500/15**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 5.500, al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis). All'articolo 21-quinquies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

**5.500/16**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera c), 1), sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**5.500/19**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: «dal cittadino».*

---

**5.500/17**

BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 5.500, al capoverso «Art. 5», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: "2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-nonies in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati"».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e modulazione delle sanzioni».*

---

**5.500/18**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 5.500, capoverso «Art.5», sopprimere il comma 2.*

---

**5.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

*(Autotutela amministrativa)*

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.";

b) all'articolo 21:

al comma 1, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "segnalazione";

il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 21-nonies:

1) al comma 1, dopo le parole: "entro un termine ragionevole" sono inserite le seguenti: ", comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti dal cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle

sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”.

2. L’articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.».

---

## 5.2

CASTALDI, GIROTTI, PUGLIA

### Precluso

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

## 5.3

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

### Precluso

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

## 5.4

BRUNO

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all’articolo 19, comma 3, il seguente periodo: "È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinqüies* e 21-*nonies*."» è soppresso;

*b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all’articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all’amministrazione è consentito intervenire solo ai sensi degli articoli 21-*quinqüies* e 21-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comun-

que tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente"»;

*c) al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».*

---

## 5.5

TORRISI, PAGANO

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 19, comma 3, il periodo: "È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*." è soppresso».

*Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente."»;

*b) alla lettera c), numero 2), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».*

---

## 5.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

### Precluso

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

*a-bis) all'articolo 19, il comma 4-*bis* è soppresso;*

*a-ter) all'articolo 19, comma 6-*ter*, dopo le parole: "la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di ini-*

zio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto";

*a-quater*) all'articolo 20, comma 4, sono soppresse le parole da: "agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale" fino a: "la salute e la pubblica incolumità"».

---

## 5.7

LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

### Precluso

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

"3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo"».

---

**5.8**

BONFRISCO

**Precluso***Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

---

**5.9**

GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

**Precluso***Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) «all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

---

**5.10**

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

**Precluso***Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

---

**5.11**

CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso***Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «nei casi» con le seguenti: «e nei casi».***5.12**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Precluso***Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività"»

*Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».*

---

### 5.13

TORRISI

#### Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "in questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

*Conseguentemente, alla lettera c), numero 2, aggiungere, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».*

---

### 5.14

GIBIINO, MAZZONI

#### Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».*

---



**5.15**

MARGIOTTA

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "in questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».*

**5.16**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**5.17**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».*

**5.18**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o».*

**5.19**

TORRISI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».*

---

**5.20**

CERONI, PERRONE

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».*

---

**5.21**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «prevedibile» con la seguente: «conoscibile».*

---

**5.22**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzioni di vantaggi economici.».*

---

**5.23**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «motivata da eventi sopravvenuti.».*

---

**5.24**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'art. 21-*quinquies*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

**5.25**

DE POLI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis. all'art. 21-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1.1. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

**5.26**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro mesi».*

**5.27**

BRUNO

**Precluso**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: "2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-nonies in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati."».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e rimodulazione delle sanzioni».*

**5.0.1**

TORRISI, PAGANO

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Rimodulazione delle sanzioni)*

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 2 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: "Le sanzioni attualmente previste In caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-nonies in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati."».

**5.0.2**

FUCKSIA, ENDRIZZI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 5, inserie il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni per la semplificazione)*

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

**5.0.3**

FUCKSIA, ENDRIZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Integrazione alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di concerti tra Ministri o Ministeri)*

Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: "Art. 13-bis.(*Concerti tra Ministri o Ministeri*)1. Il concerto tra due o più Ministri o Ministeri, quando sia previsto, è acquisito entro due settimane dall'invio del relativo schema da parte del Ministro o Ministero proponente. Trascorso tale termine, il concerto si dà per acquisito, salvo che i Ministri o i Ministeri concertanti non abbiano espresso formalmente il proprio diniego ovvero che il Ministro o il Ministero cui competono la proposta non accordino una proroga non superiore a cinque giorni al fine di definire il concerto."».

**5.0.4**

SOLLO, SAGGESE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifica all'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti)*

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

---

**Art. 6.****6.1**

ENDRIZZI, BUCCARELLA, PUGLIA

**Respinto***Sopprimere l'articolo.***6.2**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Accolto***Al comma 1. sostituire le parole: «enti privati in controllo pubblico» con le seguenti: «enti privati sottoposti al controllo pubblico».***6.3**

BRUNO

**Respinto***Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riguardo a quelli di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».***6.4**

BIANCO, DE BIASI, PADUA

**Accolto***Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni».***6.5**

CERONI, PERRONE, BRUNO, AUGELLO

**Respinto***Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:**«b-bis) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;**b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;*

b-*quater*) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-*quinquies*) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-*sexies*) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

---

## 6.6

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

«b-*bis*) revisione dei casi di inconfiribilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-*ter*) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-*quater*) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-*quinquies*) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-*sexies*) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

---

## 6.7

TORRISI, BRUNO, AUGELLO

### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

«b-*bis*) revisione dei casi di inconfiribilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-*ter*) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-*quater*) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;



*b*-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza I dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

*b*-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

---

## 6.8

CRIMI, PUGLIA

### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis) potenziamento delle sanzioni per i casi di inconfiribilità e incompatibilità, anche in riferimento ai limiti geografici e temporali;

*b*-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Città metropolitane;

*b*-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

*b*-quinquies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

---

## 6.9

CRIMI, PUGLIA

### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) estensione degli obblighi di pubblicazione a tutti i dati e le informazioni inerenti:

1. gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ed interni all'amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente;

2. le procedure con le quali vengono conferiti incarichi di posizioni organizzative comunque denominate;

3. la programmazione e la realizzazione delle progressioni economiche del personale non dirigente».

---

**6.10**

RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«b-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

---

**6.11**

DI BIAGIO

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«b-bis) obbligo di trasparenza dello Stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

---

**6.12**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«b-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

---

**6.13**

PERRONE, BRUNO, ZELLER

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, perso-

nale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

#### **6.14**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BRUNO, ZELLER

#### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*b-bis*) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

---

#### **6.500/1**

RICCHIUTI, LO MORO

#### **Accolto**

*All'emendamento 6.500, all'alinea, premettere le seguenti parole:*

«Al comma 1, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

''*b-bis*). Riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale''».

---

#### **6.500/2**

IL RELATORE

#### **Accolto**

*All'emendamento 6.500, all'alinea, premettere le seguenti parole:*

«Al comma 1, dopo la lettera *a*), inserire la seguente:

"*a-bis*) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;"».

---

**6.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

1-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

**6.15**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. L'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3 si applica anche ai redditi percepiti da coloro che, nella veste di personale amministrativo e di organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque di quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1-ter. In funzione della prevenzione ed emersione del conflitto di interesse, la Pubblicità e trasparenza delle situazioni reddituali e patrimoniali, di cui al presente articolo, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ai sensi dell'articolo 29 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

successive modificazioni. Le informazioni messe a disposizione del pubblico dalle regioni, ai sensi del presente articolo, non possono in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli Amministratori locali di cui all'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 690».

---

### 6.16

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

#### Assorbito

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

---

### 6.17

CRIMI, PUGLIA

#### Assorbito

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 481».

---

### 6.18

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

#### Assorbito

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

---

**6.19**

CERONI, PERRONE

**Assorbito**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

---

**6.20**

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

---

**6.21**

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Respinto**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

---

**6.22**

PUGLISI, DI GIORGI, Elena FERRARA, RUSSO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

---

**6.23 (testo 3)**

TORRISI, PAGANO, AUGELLO, CAMPANELLA

**Respinto***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per motivi di pubblico interesse e di semplificazione, dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono escluse le società emittenti, e le loro controllate, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato già sottoposte a disposizioni in materia di trasparenza, alla diffusione di informazioni regolamentate e al controllo della Consob».

---

**6.24**

Luigi MARINO, DI BIAGIO

**Ritirato***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si intendono escluse le società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate nei mercati regolamentati e le loro controllate».

---

**6.25**

BIGNAMI, MASTRANGELI, AUGELLO, CAMPANELLA

**Respinto***Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che obblighino a partire dal 2015 i sindacati e le loro associazioni sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alle contrattazioni collettive, alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione».

---

**6.26**

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 4 comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio n. 55, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a Strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-*bis* e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 5 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-*ter*. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7 -*bis*. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche";



d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis e degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente";

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli, enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti; "della presente legge"».

## 6.0.1

PERRONE

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la

razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

---

## 6.0.2

RUSO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) al superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

---

**6.0.3**

DI BIAGIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della Spesa pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi. al fine di assicurare:

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazioni di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

**6.0.4**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di ra-

zionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazioni di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

---

### 6.0.5

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

---

**6.0.6**

TORRISI, AUGELLO, BRUNO

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 6-bis.***(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

*b)* eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

*c)* semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

*d)* divieto per le amministrazioni centrali e regionali nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

**6.0.7**

CERONI, PERRONE, AUGELLO, BRUNO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai

seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

*b)* eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

*c)* semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

*d)* divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali, o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

**6.0.8**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità)*

1. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri difettivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

2) definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;

3) l'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria in bilancio sia fuori bilancio;

4) definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) prevedere l'obbligo di consultazione, da parte gli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti., uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;

3) l'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul sito istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo».

## 6.0.9

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Misura di prevenzione)*

1. Al libro 1, titolo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"Art. 34-bis. - *(Misura di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione).*- 1. Quando, anche a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le attività delittuose di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), siano compiute dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio e non ricorrono i presupposti. per l'applicazione di altre misure di prevenzione, il



procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di:

a) disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiere anche per mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle disponibilità economiche che sostengono il tenore di vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e che non sono congrue con gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) disporre l'obbligo, nei confronti delle persone sopraindicate, di giustificare la legittima provenienza di beni o altre utilità, di cui abbiano la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo, e che siano di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica.

2. Quando il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui al comma 1 e ricorrono sufficienti elementi di fatto per ritenere che la proprietà o la disponibilità dei beni o delle altre utilità di cui al comma 1 contribuiscano abitualmente al suo tenore di vita, il tribunale, valutata la pericolosità sociale anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione interessata, dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni e delle utilità di cui al comma 1, lettera b).

3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 è trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico estero.

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3".

2. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, le parole: "di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

*b)* all'articolo 10, comma 1, le parole: "dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"».

**6.0.10**

SOLLO, SAGGESE, RUSSO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, in materia di obblighi informativi del Dipartimento della funzione pubblica)*

1. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette alla Commissione parlamentare per la semplificazione";

*b)* all'articolo 8, comma 2-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La relazione è comunicata al DAGL, pubblicata nel sito istituzionale del Governo e trasmessa alla Commissione parlamentare per la semplificazione entro il 30 aprile di ciascun anno"».

**6.0.11**

BISINELLA, BELLOT, CALDEROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

Il Ministro della salute procede entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, in modo da ricomprendere nel nomenclatore anche i più moderni presidi ortopedici, dispositivi di ausilio, tra cui anche i cani guida per le persone non vedenti o ipovedenti e di permettere una giusta remunerazione e una razionalizzazione della spesa pubblica attraverso l'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard*.».

**Art. 7.****7.1**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.501/500**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza presso le forze di polizia.».*

---

**7.501/1**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «, ivi comprese le Forze di polizia.».*

---

**7.501/2**

SIMEONI, CAMPANELLA

**Respinto**

*All'emendamento 7.501, dopo le parole: «duplicazioni di funzioni o strutture;» inserire le seguenti. «semplificazione delle norme riguardanti la mobilità obbligatoria e volontaria per il personale della pubblica amministrazione all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 attraverso la soppressione dell'obbligatorietà dell'assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza;».*

---

**7.501/3**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 7.501, alla lettera a) dopo le parole: «reinternalizzazione di servizi», inserire le seguenti: «ovvero di implementazione delle procedure informatiche;».*

---

**7.501/4**

TORRISI, AUGELLO

**Ritirato**

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenimento della spesa e riduzione degli organi» aggiungere le seguenti: «con rafforzamento delle attività istituzionali, consolidamento della natura in house e con la salvaguardia dei livelli occupazionali;».*

---

**7.501/5**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, alla lettera a) dopo le parole: «e riduzione degli organi», inserire le seguenti: «salvaguardando i livelli occupazionali di tutto il personale in servizio».*

---

**7.501/6**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Ritirato**

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà» con le seguenti: «con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;».*

---

**7.501/7**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».*

---

**7.501/8**

BISINELLA, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, », con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché*

nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale all'interno degli enti di area vasta,».

---

**7.501/9**

BISINELLA, CANDIANI

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole comprese tra: «razionalizzazione» e: «strumentali», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologicamente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».*

---

**7.501/10**

BRUNI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi»;*

*b) alla lettera a), dopo le parole: «nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».*

---

**7.501/11**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Ritirato**

*All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «e antincendi».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle dal Corpo nazionale dai Vigili del Fuoco,*

per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschive alloro spegnimento».

---

**7.501/12**

PEZZOPANE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi» e dopo le parole: «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».*

---

**7.501/13**

BISINELLA, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi»;*

*b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».*

---

**7.501/14**

BISINELLA, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».*

---



**7.501/15**

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Al capoverso lettera a) dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle di polizia locale,».*

---

**7.501/16**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «efficacia delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «, valorizzando le specificità,».*

---

**7.501/17**

BISINELLA, CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di speciali' nazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e pennettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».*

---

**7.501/18**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».*

---

**7.501/19**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «valorizzazione dei principi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».*

---

**7.501/20**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «ricognizione ed adeguamento delle indennità agli appartenenti delle Forze di polizia, al fine di riconoscere le specificità delle attività operative;».*

---

**7.501/21**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali» inserire le seguenti: «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».*

---

**7.501/22**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, dopo le parole: «legge 7 aprile 2014, n. 56» inserire le seguenti: «e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane» e dopo le parole: «corpi di polizia provinciale» inserire le seguenti: «all'interno degli enti di area vasta».*

---

**7.501/23 (testo 2)**

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI, RUSSO

**Ritirato**

*All'emendamento 7.501, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e del settore della sicurezza e dei controlli nell'agroalimentare, assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale; dalle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

---

**7.501/24**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni di polizia di tutela ambientale» fino alle parole: «altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e del Controlli nel settore agroalimentare».*

---

**7.501/25**

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia» fino a: «altre forze di polizia» a con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».*

---

**7.501/26**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni di polizia» fino alle parole: «altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo, forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e del controlli nel settore agroalimentare».*

---

**7.501/27**

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia» fino a: «altre forze di polizia» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».*

---

**7.501/28**

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, al capoverso lettera a), dopo le parole: «del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e, per quest'ultimo, tramite l'affido esclusivo delle funzioni alle capitanerie di Porto - Guardia Costiera.».*

---

**7.501/29**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali».*

---

**7.501/30**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonchè con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e le Aziende Sanitarie Locali. Ai fini della ottimizzazione ed implementazione del controllo ambientale, il corpo opera in stretto collegamento con le procure presso i tribunali che, all'uopo, attivano sezioni ambientali specializzate; usufruisce di una banca dati investigativa unica accessibile ai magistrati delle sezioni specializzate ed ha competenza esclusiva in materia ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute.».*

---

**7.501/31**

ORELLANA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente», sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale», con le seguenti: «transito del personale dei Corpi forestali Regionali e dei Corpi di Polizia Provinciali nel Corpo forestale dello Stato».*

---

**7.501/32**

ORELLANA

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente», sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale», con le seguenti: «riordino dei Corpi forestali Regionali e».*

---

**7.501/33**

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».*

---

**7.501/34**

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA nonché i corpi forestali delle regioni a statuto speciale».*

---

**7.501/35**

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA».*

---

**7.501/36**

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le seguenti: «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato attraverso l'assorbimento in esso della polizia provinciale e dell'ISSPRA».*

---

**7.501/37**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo foresta le dello Stato», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».*

---

**7.501/38**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato», fino alle parole: «alla garanzia degli attuali», con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».*

---

**7.501/39**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole da: «ed eventuale assorbimento», fino alla fine della lettera.*

---

**7.501/40**

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nella altre Forze di polizia.».*

---

**7.501/41**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia.».*

---

**7.501/42**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo in quelle delle altre forze di polizia.», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali.».*

---

**7.501/43**

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nella altre Forze di polizia.», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali.».*

---

**7.501/44**

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, al capoverso lettera a) dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato ed» sopprimere la parola: «eventuale.».*

---

**7.501/45**

BISINELLA, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», inserire le se-*



guenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

---

**7.501/46**

FASIOLO, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: "del territorio e del mare" inserire le seguenti: "di protezione civile";

b) sostituire le parole da: "con conseguente riordino" fino alle parole: "nelle altre Forze di polizia" con le seguenti: "mediante riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e al fine di evitare sovrapposizione di compiti e funzioni, dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale"».

---

**7.501/47**

PIGNEDOLI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale e conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale».*

---

**7.501/48**

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «mediante riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e*

dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».

---

**7.501/49**

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI,  
Gianluca ROSSI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».*

---

**7.501/50**

FAVERO, RUTA

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale», con le seguenti: «riordino dei corpi forestali regionali e dei corpi di polizia provinciale».*

---

**7.501/51**

DE PETRIS, URAS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501 sostituire le parole: «riordino dei Corpi di Polizia Provinciale» con le seguenti: «transito del personale dei Corpi forestali regionali e dei Corpi di polizia provinciali nel Corpo forestale dello Stato».*

---

**7.501/52**

FAVERO, RUTA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale» con le seguenti: «transito del personale dei Corpi Forestali Regionali e dei Corpi di Polizia Provinciali nel Corpo Forestale dello Stato».*

---

**7.501/53**

DE PETRIS, URAS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente riordino» inserire le seguenti: «dei Corpi Forestali Regionali e».*

---

**7.501/54**

PEZZOPANE

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia.».*

---

**7.501/55**

Elena FERRARA

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».*

---

**7.501/56**

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».*

---

**7.501/57**

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, ultimo periodo, dopo le parole: «professionalità esistenti» inserire le seguenti: «aumentando la dotazione organica per l'inserimento in ruolo degli operai a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del personale a tempo determi-*

nato, assunto da almeno cinque anni, ai sensi della legge n. 124 del 1985, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche e amministrative connesse».

---

**7.501/58**

CERONI, PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».*

---

**7.501/59**

BISINELLA, CANDIANI

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, dopo le parole: «dell'unitarietà», aggiungere le seguenti: «mantenimento dei compiti di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».*

---

**7.501/60**

BISINELLA, CANDIANI

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, dopo le parole: «dell'unitarietà», aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».*

---

**7.501/61**

CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di*

calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».

---

**7.501/62**

BISINELLA, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:*

*''d) gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta''».*

*Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio», sono sostituite dalle parole: «gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta».*

---

**7.501/63**

BISINELLA, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: '', tutela e valorizzazione dell'ambiente'', sono aggiunte le seguenti: '', polizia locale ambientate, stradale ed ittico-venatoria;''».*

---

**7.501/64**

BISINELLA, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ''per gli aspetti di competenza'', sono aggiunte le seguenti: '', incluse le connesse attività di polizia locale;''».*

---

**7.501/65**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «soppressione dei Consorzi di bonifica;».*

---

**7.501**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'Associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;».

---

**7.502/1**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Accolto**

*All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «e definizione» con le seguenti: «, definizione e valutazione».*

---

**7.502/2**

DI GIORGI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BOCCHINO, RUSSO, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione;».*

---

**7.502/3**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 7.502, all'emendamento 7.502, capoverso «b)», numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando la preventiva pubblicazione dei curricula dei candidati e la definizione di criteri oggettivi di valutazione».*

---

**7.502/4**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 7.502, capoverso b), numero 4), sostituire la parola: «disciplina» con le seguenti: «la riduzione e la disciplina».*

---

**7.502/5**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 7.502, alla lettera b) numero 4) sostituire le parole: «da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «da parte del Consiglio dei ministri».*

---

**7.502/6**

GALIMBERTI, RUSSO, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 7.502, alla lettera b), punto 4) dopo le parole: «e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri» aggiungere le seguenti: «con ridistribuzione delle materie di competenza dei singoli Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente.».*

---

**7.502/7**

BISINELLA, CANDIANI

**Ritirato**

*All'emendamento 7.502, dopo il punto 5) aggiungere il seguente:*

*«5-bis) applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard».*

---

**7.502/8 (testo 2)**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Accolto**

*All'emendamento 7.502, lettera b), dopo il numero 5) inserire il seguente:*

*«5-bis) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti;».*

---



**7.502/9**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 7.502, alla lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati sui siti istituzionali delle relative amministrazioni».*

---

**7.502**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e n. 303, precisare:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi e definizione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o dei singoli ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei Ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;».

---

**7.503/1**

PADUA, LO MORO

**Respinto**

*All'emendamento 7.503, al numero 1), sostituire le parole: «riduzione del numero» con le seguenti: «eventuale riduzione del numero».*

---

**7.503/2**

PICCOLI, MAZZONI

**Respinto**

*All'emendamento 7.503, dopo il punto 1) inserire il seguente:*

«1-bis) sostituire le parole: "alla popolazione residente" con le seguenti: "alla distribuzione territoriale della popolazione residente"».

---

**7.503/3**

PICCOLI, MAZZONI

**Respinto**

*All'emendamento 7.503, dopo il punto 1) inserire il seguente:*

«1-bis) dopo le parole: "all'estensione" inserire le seguenti: "e alla morfologia";».

---

**7.503/4**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 7.503, dopo il punto 1), inserire il seguente:*

«1-bis) dopo la parola: "contatto", sopprimere la parola: "unico"».

---

**7.503/5**

BRUNO, MAZZONI

**Respinto**

*All'emendamento 7.503, sostituire il n. 2) con le seguente:*

«2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole "ufficio territoriale dello Stato" con le seguenti: "Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato"».

---

**7.503/6**

BISINELLA, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 7.503, sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) sopprimere le parole comprese tra: "trasformazione della Prefettura" e "competenze esercitate"».

---

**7.503/7**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 7.503, al numero 2), dopo le parole: «articolo 2», aggiungere le seguenti: «; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie».*

**7.503**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «riduzione del numero,» inserire le seguenti: «tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56,»;*

2) *dopo le parole: «uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato» inserire le seguenti: «e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini dell'articolo 2».*

**7.2**

GUERRIERI PALEOTTI, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «diciotto mesi» e dopo le parole: «per modificare la disciplina» aggiungere le seguenti: «e l'organizzazione».*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

*«b) riordino delle strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni, congiuntamente alla riorganizzazione delle missioni e dei programmi di spesa operata dai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89/2014, raggruppando uffici e spese in relazione agli obiettivi da realizzare e privilegiando le funzioni di erogazione dei servizi a cittadini ed imprese rispetto alle funzioni strumentali.*

*c) adozione da parte di ciascuna amministrazione, per assicurare la necessaria integrazione del ciclo della performance con il ciclo della programmazione finanziaria, dei seguenti documenti, alle scadenze collegate con quelle dei corrispondenti documenti di bilancio:*

1) un piano strategico biennale delle prestazioni relative alle missioni di competenza, articolato sui relativi programmi, collegato al bilancio di previsione triennale;

2) un piano annuale delle prestazioni, riferito a ciascun programma, indicante finalità, processi operativi, risorse necessarie, collegato al bilancio di previsione annuale;

3) un rapporto consuntivo annuale sulle prestazioni realizzate nell'anno precedente, collegato al bilancio consuntivo.

I piani strategici triennali possono contenere proposte di modifica di norme regolamentari in vigore, finalizzate alla migliore realizzazione delle prestazioni, le proposte sono approvate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

I documenti di cui ai punti precedenti sono prodotti dal competente organo di indirizzo politico amministrativo, sono verificati dall'ISTAT secondo il sistema informativo integrato sulle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e sono trasmessi alla Presidenza del consiglio dei ministri, Ufficio per il programma di governo, per il controllo strategico sulle amministrazioni dello Stato. Il Regolamento di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è adeguato alla normativa derivante dalla presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei relativi decreti delegati».

*b) al comma 2:*

1) *sostituire le parole:* «che sono resi», *con le seguenti:* «che è reso»;

2) *dopo le parole:* «trasmessi alle Camere», *inserire le seguenti:* «congiuntamente ai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89,»;

3) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «11 Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette I tesi alla Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo».

*c) al comma 3, sostituire le parole:* « Entro dodici mesi», *con le seguenti:* « Entro due anni».

**7.3**

COCIANCICH, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «e degli enti pubblici non economici nazionali» inserire le seguenti: «nonché di eventuali soggetti privati che svolgono attività omogenee».*

---

**7.4**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «ivi comprese le Forze di polizia».*

---

**7.5**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «personale», inserire le seguenti: «anche dirigenziale».*

---

**7.6**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali», inserire le seguenti: «, fatti salvi i casi di reinternalizzazione di servizi ovvero implementazione delle procedure informatiche.».*

---

**7.7**

DE POLI

**Precluso**

*All'articolo 7, comma 1, lettera a) dopo le parole: «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali», inserire le seguenti: «, fatti salvi i casi di reinternalizzazione di servizi ovvero implementazione delle procedure Informatiche, ».*

---

**7.8**

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso**

*All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo le parole: «alle imprese» aggiungere le seguenti: «anche sulla base dei risultati di consultazioni degli stessi sui vari servizi».*

---

**7.9**

ZELLER

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei servizi strumentali», inserire le seguenti: «, mediante riordino delle forze di polizia ed eventuale accorpamento della Polizia di Stato con il Corpo dell'Anna dei Carabinieri».*

---

**7.10**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi strumentali», inserire le seguenti: «anche mediante l'utilizzo di personale privo di qualifiche di polizia».*

---

**7.11**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «possibilità di», con le seguenti: «preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la».*

---

**7.12**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con*

riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;».

*Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;».

### 7.13

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo ferma restando la garanzia di adeguati livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, a tutela dell'ordine, della sicurezza e del soccorso pubblici e la salvaguardia delle professionalità esistenti presenta un piano per l'accorpamento delle forze di polizia di cui alla legge 121 del 1981, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa».

### 7.14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; as-*

sunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

---

### 7.15

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole comprese tra «razionalizzazione» e «strumentali», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologicamente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».*

---

### 7.16

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «razionalizzazione» inserire le seguenti: «e potenziamento dell'efficacia».*

---

### 7.17

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».*

*Conseguentemente, sopprimere le parole comprese tra: «al fine» e «servizi strumentali».*

---



**7.18**

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle di polizia locale,»;*

*b) dopo le parole: «gestione associata dei servizi strumentali» inserire le seguenti: «anche mediante l'accorpamento delle forze di polizia di cui alla legge 121 del 1981»;*

*c) sopprimere le parole da: «; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente» fino a: «in quelle delle altre Forze di polizia,».*

---

**7.19**

PEZZOPANE

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi» e dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».*

---

**7.20**

BRUNI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi»;*

*b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» aggiungere le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto ottiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».*

---

**7.21**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «e antincendi».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «in quelle delle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e al loro spegnimento».*

---

**7.22**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi »;*

*b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».*

---

**7.23**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».*

---

**7.24**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «funzioni di polizia», inserire le seguenti: «, valorizzando le specificità,».*

---

**7.25**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «funzioni di polizia al» , inserire la seguente: «solo».*

---

**7.26**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «riconoscimento ed adeguamento delle indennità agli appartenenti delle Forze di polizia, al fine di riconoscere le specificità delle attività operative;».*

---

**7.27**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «valorizzazione dei principi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».*

---

**7.28**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi, strumentali;», inserire le seguenti: «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».*

---

**7.29**

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «favorire la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «riorganizzazione della polizia giudiziaria con limitazione delle funzioni ai soli corpi della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza;».*

---

**7.30**

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA, RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «favorire la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «unificazione delle funzioni di controllo del mare tramite l'affido esclusivo alle Capitanerie di porto-Guardia Costiera;».*

---

**7.31**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali» inserire le seguenti: «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».*

---

**7.32**

RUTA, Gianluca ROSSI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parole da: «riordino delle funzioni di polizia» fino alla fine del periodo con le seguenti: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del settore della sicurezza e dei controlli dell'agroalimentare, assegnandole al Corpo forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza;».*

---

**7.33**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».*

---

**7.34**

CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lett. a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».*

---

**7.35**

CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lett. a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di*

polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

---

**7.36**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza. e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei Controlli nel settore agroalimentare».*

---

**7.37**

PEZZOPANE

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia,».*

---

**7.38**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia».*

---

**7.39**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con organizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «e della tu-*

tela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e le Aziende Sanitarie Locali. Ai fini della ottimizzazione ed implementazione del controllo ambientale, il corpo opera in stretto collegamento con le procure presso i tribunali che, all'uopo, attivano sezioni ambientali specializzate; usufruisce di una banca dati investigativa unica accessibile ai magistrati delle sezioni specializzate ed ha competenza esclusiva in materia ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute.».

---

#### 7.40

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA

##### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo Forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia» con le seguenti: «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali.».*

---

#### 7.41

RUSSO, FILIPPI, Gianluca ROSSI

##### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» con le seguenti: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e, in attuazione della legge 56/2014, delle polizie provinciali comunque denominate.».*

---

**7.42**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), sostituire parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», con le seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA nonché i corpi forestali delle regioni a statuto speciale».*

---

**7.43**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», con le seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA».*

---

**7.44**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), sostituire parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», con le seguenti: «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con assorbimento in esso della polizia provinciale e dell'ISSPRA».*

---

**7.45**

CAMPANELLA, BOCCHINO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «di quelle del Corpo forestale dello Stato» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare e a tal fine prevedere l'attivazione delle procedure previste per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per lo scoglimento e il contestuale*



assorbimento del personale dei Corpi Forestali di pertinenza regionale e provinciale nel Corpo Forestale dello Stato».

---

#### **7.46**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «di quelle del Corpo forestale dello Stato», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».*

---

#### **7.47**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «di quelle del Corpo forestale dello Stato», fino alla garanzia degli attuali, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».*

---

#### **7.48**

BILARDI

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato», inserire le seguenti: «e, in attuazione della legge 56 del 2014, di tutto il personale di ogni ordine, grado e qualifica, inquadrato nei corpi e servizi di Polizia Provinciale.».*

---

**7.49**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «ed eventuale assorbimento», fino alla fine della lettera.*

---

**7.50**

RUTA, PUPPATO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;».*

---

**7.51**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia.».*

---

**7.52**

Elena FERRARA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di Polizia.».*

---

**7.53**

CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia.».*

---

**7.54**

CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».*

---

**7.55**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».*

---

**7.56**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle della altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».*

---

**7.57**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole comprese tra: «ferma restando», e «professionalità esistenti», con le seguenti: «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».*

---

**7.59**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle professionalità esistenti;», inserire le seguenti parole: «mantenimento dei compiti di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».*

---

**7.60**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"d) gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta"».

*Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio», sono sostituite dalle parole: «gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta».*

---

**7.61**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ", tutela e valorizzazione dell'ambiente", sono aggiunte le seguenti: ", polizia locale ambientale, stradale ed ittico-venatoria;"».*

---

**7.62**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo*

le parole: "per gli aspetti di competenza", sono aggiunte le seguenti: ", incluse le connesse attività di polizia locale;».

---

### **7.63**

BILARDI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il transito, in apposito ruolo speciale del Corpo Forestale dello Stato, di tutto il personale di ogni ordine, grado e qualifica, inquadrato nei Corpi e servizi di Polizia Provinciale, e con testuale trasferimento dei relativi mezzi, attrezzature e risorse, ferme restando la sede territoriale di servizio, le attribuzioni, le qualifiche di Polizia Giudiziaria e Pubblica sicurezza nonché le professionalità del personale in servizio;».*

---

### **7.64 (testo 2)**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soppressione dei Consorzi di bonifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

---

### **7.65**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».*

---

### **7.66**

CERONI, PERRONE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».*

---

**7.67**

CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo delle forze dell'ordine, nell'ambito di operazioni speciali di prevenzione e repressione di reati ambientali, privilegiando il sistema del distacco su base volontaria al fine di ottenere un risparmio di spesa;».*

---

**7.68**

CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».*

---

**7.69**

MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di dare attuazione alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1107, prevedere la completa parificazione del personale degli enti parco e agente di pubblica sicurezza, anche in relazione alle modalità di assicurazione e ai limiti previsti, equiparandoli al comparto sicurezza».*

---

**7.70**

DI BIAGIO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) Con riferimento all'amministrazione centrale e periferica: riforma della legge 7 marzo 1986, n.65, e nuovo inquadramento della Polizia Locale, come Forza di Polizia ad ordinamento civile; conseguente inserimento della Polizia Locale nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico con superamento dei limiti spazio-temporali della qualifica di polizia giudiziaria, rientro nella disciplina pubblicistica del contratto di lavoro, equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato, armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture della polizia locale, quale forza*

di polizia ad ordinamento civile, che rispecchi le nuove esigenze funzionali e strumentali, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza. I citati decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della Polizia Locale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante iscrizione di corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate, a tal fine provvedendo mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**7.71**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) con riferimento, in particolare, al Ministero dell'Interno, prevedere una significativa riduzione dei dipartimenti, nonché l'unificazione degli uffici, esclusivamente su base funzionale;».

---

**7.72**

CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**7.73**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**7.74**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

**Precluso***Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale: anche mediante modifica della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definizione degli strumenti per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico e amministrativo; rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche; definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri; riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti; revisione delle funzioni di vigilanza sulle agenzie governative nazionali e delle relative competenze;».

**7.75**

CAMPANELLA, BOCCHINO

**Precluso***Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale: riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti;».

**7.76**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso***Al comma 1, sostituire la lettera b, con la seguente:*

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari;».



**7.77**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «per la direzione della politica generale del Governo» alle seguenti: «la collegialità del Consiglio dei ministri».*

---

**7.78**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;».*

---

**7.79**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche;».*

---

**7.80**

DI GIORGI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BOCCHINO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche» inserire le seguenti: «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione.».*

---

**7.81**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;».*

---

**7.82**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;», con le seguenti: «tale da garantirne la trasparenza e da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;».*

---

**7.83**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «riduzione degli uffici di diretta collaborazione» a: «da parte del Presidente del Consiglio» con le seguenti: «riqualificazione degli uffici di diretta collaborazione per il supporto dei Ministri e dei Sottosegretari nell'elaborazione delle politiche pubbliche, nell'emanazione delle conseguenti direttive agli uffici ministeriali e nella verifica costante e valutazione della realizzazione degli obiettivi da parte dei predetti uffici; reclutamento per la direzione di tali uffici e delle relative articolazioni, di personale dotato di capacità organizzative, di elaborazione di politiche pubbliche, di traduzione dei relativi obiettivi in indirizzi all'amministrazione, di valutazione degli obiettivi politici e amministrativi; riduzione della segreteria dei sottosegretari, con determinazione delle relative risorse finanziarie da parte del Presidente del Consiglio in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri e al grado di priorità delle politiche gestite da ciascun Ministero rispetto al programma di Governo».*

---

**7.84**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finan-*

ziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;».

---

**7.85**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alle dimensioni dei rispettivi Ministeri», sostituire le parole: «da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «da parte del Consiglio dei ministri».*

---

**7.86**

GALIMBERTI, BOCCA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;» inserire le seguenti: «ridistribuzione delle materie di competenza dei singoli Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente;».*

---

**7.87**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti», con le seguenti: «razionalizzazione delle autorità indipendenti, anche al fine di evitare sovrapposizioni con gli uffici ministeriali».*

---

**7.88**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «revisione delle funzioni» fino alla fine della lettera.*

---

**7.89**

DE POLI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «revisione delle funzioni» a: «Consiglio dei Ministri;».*

---

**7.90**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

---

**7.91**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

---

**7.92**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Consiglio dei Ministri;» aggiungere il seguente periodo: «applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard».*

---

**7.93**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**7.95**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» inserire le seguenti: «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56»;*

*b) sostituire le parole: «contatto unico» con le seguenti: «contatto privilegiato»;*

*c) sostituire le parole: «attribuzione al Prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato» con le seguenti: «attribuzione al Prefetto di attività di coordinamento logistico delle attività di erogazione dei servizi ai cittadini la cui responsabilità rimane, comunque, in capo ai dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato»;*

*d) aggiungere, in fine, le parole: «individuazione dei criteri per la riallocazione del personale in servizio nelle sedi soppresse, d'intesa con le Confederazioni sindacali rappresentative, attraverso procedure di mobilità che assicurino il trasferimento in sedi limitrofe ed il mantenimento del trattamento economico in godimento, ove più favorevole».*

---

**7.96**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» inserire le seguenti: «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato, disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56».*

---

**7.97**

DE POLI, AUGELLO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, dopo le parole: «con riferimento alle Prefature-Uffici territoriali del Governo;» aggiungere le seguenti: «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56.».*

---

**7.98**

PADUA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «attraverso la riduzione del numero».*

---

**7.99**

PADUA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «attraverso la riduzione del numero» con le seguenti: «da attuarsi anche attraverso una eventuale riduzione del numero».*

---

**7.100**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «riduzione del numero» inserire le seguenti: «con il superamento della dimensione provinciale».*

---

**7.101**

PICCOLI, MAZZONI

**Respinto**

*Al comma 1, alla la lettera c), dopo le parole: «all'astensione» inserire le seguenti: «e la morfologia».*

---

**7.102**

PICCOLI, MAZZONI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «alla popolazione residente» con le seguenti: «alla distribuzione territoriale della popolazione residente».*

---

**7.103**

RUTA, LO MORO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla criminalità» inserire le seguenti: «ed in particolar modo a quella organizzata insistente sul territorio o nei territori confinanti» e dopo le parole: «dinamiche socio-economiche» inserire le seguenti: «e comunque garantendone la presenza per ogni regione;».*

---

**7.104 (testo 2)**

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

**Accolto**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «socio-economiche», inserire le seguenti: «, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi».*

---

**7.105**

BRUNO, MAZZONI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio territoriale dello Stato» con le seguenti: «Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato».*

---

**7.106**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «contatto», sopprimere la parola: «unico».*

---

**7.107**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole comprese tra: «trasformazione della Prefettura» e «competenze esercitate».*

---

**7.108**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «confluenza nell'ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato».*

---

**7.109**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato», con le seguenti: «coordinamento dell'Ufficio territoriale dello Stato».*

---

**7.110**

Elena FERRARA, FASIOLO, MINEO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelli competenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio».*

---

**7.111**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*Al comma 1, lett. c) aggiungere, in fine, le parole: «Al fine di armonizzare la disciplina vigente che regola la materia, è avviata una fase di riprogettazione dei sistemi organizzativi delle amministrazioni interessate dal processo di riorganizzazione.»*

---



**7.112 (testo 4)**

COCIANCICH

**Accolto**

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, scorporo dal Coni del Comitato paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto utilizza parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al Coni e si avvale per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di Coni servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio. Il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transita in Coni servizio SpA».

**7.500/1**

SOLLO, SAGGESE, LO MORO

**Accolto**

*All'emendamento 7.500, aggiungere infine le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».*

**7.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».*

**7.113**

SOLLO, SAGGESE, LO MORO

**Ritirato**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».*

**7.114**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1° marzo 2002, n. 39».

**7.115**

MANDELLI, CALIENDO, SERAFINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il numero dei revisori dei conti nelle aziende ospedaliere e aziende sanitarie locali è di tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dalla Regione. La presente disposizione rappresenta principio di coordinamento della finanza pubblica».

**7.116**

D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA, FLORIS, BIANCONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'art. 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui due designati dalla regione e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni."».

**7.117 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

**Accolto**

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali ad oggi esercitate, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle Regioni e delle Province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

---

**7.118**

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali, nonché, per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, restano ferme le attribuzioni del Presidente della Regione in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.».

---

**7.119**

SERRA, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che disciplinino l'ottimizzazione dell'impiego del personale degli enti pubblici non economici al fine di prevedere che in caso di delibera in una regione dello stato di emergenza, ai pubblici dipendenti impiegati in servizi pubblici non essenziali nella regione interessata, siano concessi, su loro richiesta, permessi per collaborazione alle attività di soccorso alle popolazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) l'attestazione della partecipazione del dipendente alle attività in oggetto viene rilasciata dagli impiegati della protezione civile, delle forze dell'ordine, dagli operatori delle associazioni di volontariato riconosciute, che sono impegnati nelle

stesse attività e nella stessa area, nonché degli impiegati dei Comuni interessati; *b*) i permessi vengono concessi, salvo diversa richiesta, per l'intera giornata; *c*) la durata della collaborazione alle attività di soccorso deve essere svolta per un periodo equiparato all'orario di lavoro, includendo il tempo necessario per gli spostamenti; *d*) la partecipazione ad attività di soccorso può consistere altresì nella gestione dei dati a distanza, in collaborazione con gli operatori pubblici e privati sopra indicati. In tal caso si svolge nel normale orario di lavoro e con l'utilizzo delle attrezzature comunemente usate dal dipendente».

### 7.0.1

DI BIAGIO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 7-bis.**

*(Abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e delega al Governo per il riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa - CRI)*

1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è abrogato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) conservazione della qualificazione e della natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

*b*) soggezione alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;

*c*) razionalizzazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente;

*d*) adeguamento della struttura centrale e territoriale ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;

*e*) armonizzazione dei compiti della CRI, con particolare riferimento a quelli del volontariato, con la «Strategia 2020» della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) miglioramento dello stato di salute delle persone e delle comunità;

2) protezione della vita e supporto socio-sanitario alle comunità;

3) promozione della salute per la costruzione di comunità più sicure;

- 4) assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;
- 5) ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;
- 6) contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;
- 7) promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo;
- 8) salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite da disastro;
- 9) ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;
- 10) assicurare una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;
- 11) ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri;
- 12) adempiere il mandato istituzionale della diffusione del diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali e dei valori umanitari;
- 13) sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del movimento internazionale, coerentemente con il Principio fondamentale di universalità;
- 14) promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne il processo di crescita;
- 15) promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva;
- 16) aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;
- 17) rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;
- 18) mantenere gli statuti, regolamenti e piani d'azione in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;
- 19) adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili;

*f)* conferimento di espresse deleghe al Corpo militare CRI finalizzate all'impiego dei militari CRI in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, sia in guerra sia in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati da mantenere permanentemente operativi in «formazione quadro» con il personale del contingente militare CRI già in servizio attivo ed integrabili, all'atto della mobilitazione, con il personale militare iscritto nei ruoli in congedo (riservisti).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché con il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi centrali della rappresentanza

militare CRI e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 197, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi di governo della CRI.

5. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## 7.0.2

DI BIAGIO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Delega al Governo per il riordino  
dell'Associazione italiana della Croce rossa – CRI)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;
- b) conservazione della qualificazione e della natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;
- c) soggezione alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;
- d) razionalizzazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente;
- e) adeguamento della struttura centrale e territoriale ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- f) armonizzazione dei compiti della CRI, con particolare riferimento a quelli del volontariato, con la "strategia 2020" della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) miglioramento dello stato di salute delle persone e delle comunità;

- 2) protezione della vita e supporto socio-sanitario alle comunità;
- 3) promozione della salute per la costruzione di comunità più sicure;
- 4) assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;
- 5) ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;
- 6) contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;
- 7) promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo;
- 8) salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite da disastro;
- 9) ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;
- 10) assicurare una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;
- 11) ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri;
- 12) adempiere il mandato istituzionale della diffusione del diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali e dei valori umanitari;
- 13) sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del movimento internazionale, coerentemente con il Principio fondamentale di Universalità;
- 14) promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne il processo di crescita;
- 15) promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva;
- 16) aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;
- 17) rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;
- 18) mantenere gli statuti, regolamenti e piani d'azione in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;
- 19) adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili;

g) conferimento di espresse deleghe al Corpo militare CRI finalizzate all'impiego dei militari CRI in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, sia in guerra sia in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati da mantenere permanentemente operativi in «formazione quadro» con il personale del contingente militare CRI già in servizio attivo ed integrabili, all'atto della mobilitazione, con il personale militare iscritto nei ruoli in congedo (riservisti).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché con il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi centrali della rappresentanza, militare CRI e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli Schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi di governo della CRI.

5. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

### 7.0.3

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Delega al Governo in materia  
di prefetture – uffici territoriali del Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinarie, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) riordino delle funzioni delle prefetture – uffici territoriali del governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;



e) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;

f) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;

g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture – uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;

h) accorpamento, nell'ambito della prefettura – ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);

i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

l) il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura – ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura – ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

*Conseguentemente sopprimere la lettera c), comma 1 dell'articolo 7.*

**7.0.4**

GUERRIERI PALEOTTI, LO MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina e l'organizzazione degli Uffici territoriali dello Stato e per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni di polizia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

b) razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.».

**7.0.5**

DI BIAGIO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

*(Delega al Governo in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio al momento dell'approvazione della presente legge, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) revisione delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, relativamente a fissazione delle retribuzioni tenendo conto:

1) del costo della vita, delle condizioni del mercato del lavoro locale, dell'anzianità di servizio, dei parametri di crescita del paese, dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti dal lavoratore. Gli emolumenti dovranno comunque essere sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

2) del fatto che la retribuzione sia determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione è fissata e corrisposta in euro, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Annualmente il lavoratore può esercitare il diritto di opzione sulla valuta della retribuzione, decidendo che essa venga corrisposta in valuta locale o in euro. La conversione della valuta sarà effettuata conformemente ai valori stabiliti dal tasso di finanziamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3) del fatto che la retribuzione, in ogni caso, non possa mai essere inferiore a quella fissata a livello locale per professionalità analoghe nonché allo stipendio metropolitano erogato ai pari grado appartenenti alle aree funzionali del Ministero degli Affari Esteri;

b) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando - nei casi di personale assunto a contratto - comunque uno *standard* minimo di trattamento nei casi e per le materie

in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

c) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario».

### 7.0.6

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare)*

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2015:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 1° gennaio 2015 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari

in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera *c*), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera *c*) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

*b*) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma I transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stan-

ziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

6. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.

7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera f) è abrogata;

b) l'articolo 56 è abrogato;

c) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: "tribunali militari", sono aggiunte le seguenti: "ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale.";

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello.".

8. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

9. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 6 a 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e

di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.».

### 7.0.7

SACCONI, AUGELLO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Contabilità economica analitica e costi standard)*

1. Ai fini del completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 – legge di contabilità e finanza pubblica, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2015, uno o più decreti legislativi concernenti le modalità per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato secondo i principi di delega già alla base dell'articolo 40, comma 2, della richiamata legge ed in particolare di quello esposto nella lettera *n*) riguardante l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti.

2. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il bilancio dello Stato si adotta il piano dei conti integrato previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente le disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, garantendo, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo, l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e, quindi realizzare il sistema integrato di contabilità con la contestuale rappresentazione delle scritture di natura finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale.

3. Il modulo economico si sviluppa secondo un livello di analisi tale da assicurare l'analisi dei costi e il controllo di gestione, anche al fine di certificare la verifica dei risultati conseguiti e supportare il processo di revisione dei costi e della spesa.

4. A partire dal 1° gennaio 2015, nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti delegati, il bilancio dello Stato, affianca, in via sperimentale e a fini conoscitivi, alla propria struttura di gestione, l'impianto classificatorio-contabile previsto dal piano dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132.

5. Il bilancio dello Stato adotta un sistema integrato di scritturazione contabile che consente la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.».

---

### 7.0.8

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'Allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

*b)* previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

*c)* previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *a)* utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi.».

---



**7.0.9**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

*b)* previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

*c)* previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *a)* utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi».

**7.0.10**

RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'Allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché al fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

*b)* previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

*c)* previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *a)* utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi.«.

**7.0.11**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi

organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alle Pubbliche Amministrazioni non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.

2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.

4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri *pro veritate* ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alle Pubbliche Amministrazioni non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.».

---

## 7.0.12

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni "lineari" di spesa del 10 per cento.

2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio».

---

**7.0.13**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review*, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».

---

**7.0.14**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)*

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

---

**7.0.15**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

**7.0.16**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile limitatamente al capoverso art. 7-bis, comma 2, respinto per la parte restante***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente: "2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diploma-

tiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno".

2. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».

---

#### **7.0.17**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**Art. 8.**

**8.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.1**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.2**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.3**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

**Precluso**

*Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:*

«b) «amministrazioni nazionali»: le amministrazioni statali, nonché le amministrazioni degli organi costituzionali e degli organi di rilevanza costituzionale, l'amministrazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle autorità indipendenti e delle commissioni di garanzia e gli enti pubblici non economici nazionali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);»

---

**8.4**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le amministrazioni statali», aggiungere le seguenti: «gli enti pubblici nazionali di ricerca.».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «gli enti pubblici nazionali di ricerca.».*

---

**8.5**

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le amministrazioni statali», aggiungere le seguenti: «gli enti del Servizio sanitario nazionale.».*

---

**8.6**

BRUNO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «indipendenti», inserire le seguenti: «incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».*

---

**8.7**

TORRISI, PAGANO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «indipendenti», inserire le seguenti: «incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196.».*

---

**8.8**

BARANI, Giovanni MAURO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «lettera d)», aggiungere le seguenti parole: «e le accademie nazionali.».*

---



**8.9**

CERONI, PERRONE

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «i comuni,» aggiungere le seguenti: «le unioni di comuni,» e sopprimere le parole: «le comunità montane o isolate»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «Le unioni» con le seguenti: «Le comunità montane o isolate»;*

*c) al comma 3, dopo le parole: «in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «previa intesa in Conferenza unificata».*

**8.10**

TORRISI

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «i comuni,», aggiungere le seguenti: «le unioni di comuni,», e dopo le parole: «le città metropolitane,» sopprimere le seguenti: «le comunità montane o isolate»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «Le unioni,», con le seguenti: «Le comunità montane o isolate,».*

**8.11**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «i comuni,» aggiungere le seguenti: «le unioni di comuni,».*

**8.12**

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».*

**8.13**

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro Unioni».*

---

**8.14**

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

**Precluso**

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera c), sopprimere le parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;*

*b) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere».*

---

**8.15**

BONFRISCO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».*

*Conseguentemente, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere».*

---

**8.16**

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BENCINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) "amministrazioni di istruzione e cultura": le scuole statali di ogni ordine e grado, le istituzioni educative pubbliche, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;»;*

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) "amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica": le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca;»;

c) alla lettera e) dopo le parole: «quelle di istruzione e cultura,» aggiungere le seguenti: «quelle di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e alla lettera h) si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Status giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la «portabilità» dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai principi e criteri direttivi di seguito elencati:.

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal DPR n. 171/1991, e relativi elementi di stato giuridico riguardanti in particolare:

1. il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

2. lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

3. lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

4. le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;

5. la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad. una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

6. l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;

7. la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;

b) la fruizione di periodi sabbatici.

c) Definizione del trattamento economico di ricercatori e tecnologi, secondo criteri di comparabilità con il trattamento economico dei ricercatori e professori universitari, nell'area di contrattazione di cui al successivo comma 5.

d) Definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito,

delle modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e delle regole di condotta.

3. il Governo si impegna a promuovere tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR, in modo tale da armonizzarli rispetto alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta, nonché ad estendere le norme di cui sopra ai ricercatori e tecnologi collocati in Enti non di ricerca (es: INAIL).

4. È fatto obbligo di istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto al resto della Pubblica Amministrazione che inquadri le «amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica» in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli *ex ante* ed il rafforzamento di quelli *ex post*, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a *budget* e l'adozione di *best practices* internazionali.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40 c. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione nazionale per il personale degli EPR si svolge in un apposito comparto, per il personale tecnico e amministrativo, e in una corrispondente area separata per i dirigenti, ricercatori e tecnologi.».

---

## 8.17

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BENCINI

### Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) "amministrazioni di istruzione e cultura": le scuole statali di ogni ordine e grado, le istituzioni educative pubbliche, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;»;

*b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) "amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica": le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca;»;

*c) alla lettera e), dopo le parole: «quelle di istruzione e cultura,» aggiungere le seguenti: «quelle di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica,».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e alla lettera h) si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

---

## 8.18

Elena FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MINEO, FASIOLO, FAVERO

### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* «le scuole statali di ogni ordine e grado, le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,» *con le seguenti:* «le scuole statali di ogni ordine e grado, le scuole paritarie, le università statali e non statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni pubbliche dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,».

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sopprimere le parole:* «le scuole paritarie, le università non statali, le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,».

---

## 8.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole:* «le scuole statali di ogni ordine e grado» *inserire le seguenti:* «le scuole paritarie pubbliche» *e alla lettera g) sopprimere le parole:* «le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

---

**8.20**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'alta formazione artistica,» aggiungere la seguente: «cinematografica, » e alla lettera e) dopo le parole: «ordini professionali» aggiungere le seguenti: «, le accademie nazionali e i Parchi nazionali».*

---

**8.21**

DE POLI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «dell'alta formazione artistica,» aggiungere la seguente: «cinematografica,».*

---

**8.22**

BARANI, Giovanni MAURO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'alta formazione artistica,» aggiungere la seguente: «cinematografica,».*

---

**8.23**

Elena FERRARA, IDEM, FASIOLO, FAVERO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «le istituzioni educative pubbliche» inserire le seguenti: «, ivi inclusi i nidi di infanzia,».*

---

**8.24**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».*

*Conseguentemente, al comma 1 lettera g), aggiungere infine: «nonché gli ordini professionali».*

---

**8.25**

DE POLI

**Precluso**

*All'articolo 8, comma 1, lettera e) dopo le parole: «ordini professionali» aggiungere le seguenti «, le accademie nazionali ed i Parchi nazionali».*

---

**8.26**

SACCONI, AUGELLO

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) «ordini professionali»: enti pubblici non economici a carattere associativo competenti per la cura dell'interesse pubblico al corretto svolgimento di una professione. Gli ordini professionali sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i Contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla Vigilanza del Ministro competente.

*Conseguentemente al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».*

---

**8.27**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «le società a partecipazione pubblica», con le seguenti: «le società a controllo pubblico che erogano servizi pubblici, o».*

*Conseguentemente, al comma 1 lettera g), sostituire le parole da: «le società» a «regolamentati», con le seguenti: «le società concessionarie di servizi pubblici, anche a partecipazione pubblica, che operano in regime di concorrenza,».*

---

**8.28**

TORRISI, PAGANO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «che operano in regime di concorrenza,», inserire le seguenti: «anche nei settori dei servizi pubblici»*



e dopo le parole: «quotate in mercati regolamentati», inserire le seguenti: «e delle loro controllate».

---

### 8.29

RUSSO

#### Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «che operano in regime di concorrenza», inserire le seguenti: «anche nei settori dei servizi pubblici, e dopo le parole: «quotate in mercati regolamentati», inserire le seguenti: «e delle loro controllate».

---

### 8.30

MIRABELLI

#### Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «federazioni sportive», inserire le seguenti: «gli enti pubblici non economici di tipo associativo prevalentemente finanziati dalla contribuzione dei soci».

---

### 8.31

BIANCO, DE BIASI, PADUA

#### Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) gli Ordini e Collegi professionali e i rispettivi Organismi Nazionali: i soggetti pubblici, sottoposti a vigilanza dei ministeri. competenti, individuati da specifici ordinamenti che ne disciplinano composizione, attribuzioni, funzioni, organizzazione e gestione».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».

---

### 8.32

MOSCARDELLI, ORRÙ, SCALIA

#### Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le unioni, anche territoriali, le associazioni e i consorzi a cui aderiscono esclusivamente tutte le amministrazioni e i soggetti di cui a una

delle definizioni di cui al comma 1, esclusi gli enti pubblici economici, rientrano a loro volta nella relativa definizione e nella relativa disciplina».

---

**8.33**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fanno parte integrale dell'elenco redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».*

---

**8.34**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**8.35**

BRUNO

**Precluso**

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «commi 2 e 3».*

---

**8.36**

TORRISI, PAGANO

**Precluso**

*Al comma 4, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «commi 2 e 3».*

---

**8.0.100/1**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «Il decreto legislativo è adottato», sono aggiunte le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,»;*

*b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ma consentendo la sostenibilità del sistema»;*

*c) alla lettera f), dopo le parole: «livelli occupazionali», inserire le seguenti: «con l'individuazione di strumenti specifici, previo accordo con le organizzazioni sindacali».*

**8.0.100/2**

PADUA, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, sostituire le lettere da a) a f), con le seguenti:*

*«a) riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico dalle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;*

*b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sa là istituita una sola camera regionale;*

*c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con le altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati. Le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorire processi di innovazione e*

internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;

*d)* le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;

*e)* riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Rioridino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione dei limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;

*f)* disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

### **8.0.100/3**

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI, RUSSO

#### **Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, sostituire le lettere da a) a f), con le seguenti:*

«*a)* riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenza tra lo Stato e le Regioni;

*b)* semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli

stessi, nonché previsione della riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, delle unioni regionali e delle aziende speciali, dei trattamenti economici di vertici amministrativi delle medesime e della gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) revisione dei compiti e delle funzioni delle camere di commercio al fine di valorizzare il ruolo delle medesime quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e accorpamento delle camere di commercio sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera, e miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio;

f) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;

g) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

#### **8.0.100/4**

ARRIGONI, COMAROLI, BISINELLA, CALDEROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:*

«a) attribuzione di una quota degli introiti derivanti da:

a. riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b. rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte nel Registro Imprese, e sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia gestionale e di servizio, con riferimento ai costi standard e all'equilibrio economico-finanziario. Le nuove circoscrizioni dovranno essere costituite tenendo conto del grado di omogeneità del tessuto socio-economico e indi-

viduate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di sostegno all'innovazione e alla ricerca, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

tutela del "made in Italy" e lotta alla contraffazione;

sviluppo del mercato del lavoro;

semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;

valorizzazione del registro delle imprese;

supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

supporto alle politiche agricole e di filiera;

*d-bis*) limitazione delle partecipazioni societarie o in altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

e) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle Imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento e vigilanza e al Ministero dello sviluppo economico. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa ampliando i poteri del Conservatore, con attribuzione allo stesso della competenza nell'adozione dei provvedimenti d'ufficio. Semplificare le procedure relative all'iscrizione e al deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie. Per gli obiettivi sopra descritti la disciplina del codice civile dovrà essere modificata secondo i seguenti principi:

ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

eliminazione delle funzioni assegnate al Giudice del Registro al di fuori della fase contenziosa;

assegnazione al Tribunale delle Imprese della competenza sui ricorsi in materia di Registro delle Imprese;

accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

f) revisione dell'organizzazione degli Enti camerali con particolare riferimento:

alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

al riordino della disciplina per la nomina degli organi con l'elezione diretta dei componenti il Consiglio da parte delle imprese della circoscrizione territoriale tramite apposite forme di voto elettronico, anche con delega;

alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali».

### **8.0.100/5**

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:*

«a) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689; a-ter) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;

c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

1. tutela del "made in italy" e lotta alla contraffazione;
2. sviluppo del mercato del lavoro;
3. semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
4. revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;
5. supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

6. trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

7. supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

8. supporto alle politiche agricole e di filiera;

9. limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

e) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi: revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie:

1. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

2. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

3. accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali».

---

### **8.0.100/6**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di



tariffe e diritti sulla base dei costi *standard*, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

*a-bis*) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».

2) *sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«*b*) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

*b-bis*) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«*c*) valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del "made in Italy" e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera *d*); supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

4) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«*d*) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità "open data" sulla base di *standard* definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite *policy* per gli operatori di mercato;»

5) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;»

6) *alla lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «del sistema camerale».*

---

### **8.0.100/7**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

*a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».*

---

**8.0.100/8**

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire lo lettera a), con la seguente:*

«a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

**8.0.100/9**

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo econo-

mico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;».

---

**8.0.100/10**

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese».

---

**8.0.100/11**

BERTOROTTA, CRIMI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) eliminazione del diritto annuale a carico delle piccole e medie imprese».

---

**8.0.100/12**

MUCCHETTI, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, introduzione dell'obbligo del pareggio di bilancio per ciascuna camera di commercio e adozione del criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali».*

---

**8.0.100/13**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, PALERMO,  
Fausto Guilherme LONGO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, individuando il fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali sulla base del criterio dei costi standard».*

---

**8.0.100/14**

LAI, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, individuando il fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali sulla base del criterio dei costi standard».*

---

**8.0.100/15**

VACCARI, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis» al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo che la riduzione del diritto annuale sia al massimo del 30 per cento nell'anno 2015, del 35 per cento nell'anno 2016 e del 50 per cento nell'anno 2017».*

---

**8.0.100/16**

BRUNO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, in modo da assicurare la presenza di una sola camera di commercio per ogni Regione;»;*

*b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) riduzione dei compiti e delle funzioni alle sole attività di tenuta del Registro imprese e del Repertorio economico amministrativo, di promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività economiche, di diffusione di in-*

formazione economica, di costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti, di tutela del »Made in Italy«, di vigilanza e controllo sui prodotti, di promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, di promozione dell'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, di smettendo attraverso un piano biennale tutte le partecipazioni societarie salvo quelle connesse alle funzioni istituzionali da gestire secondo criteri di efficienza;»;

*c)* sopprimere la lettera *d)*;

*d)* sostituire la lettera *e)* con la seguente: «*e)* riduzione del numero dei componenti dei consigli di almeno la metà rispetto a quelli attualmente previsti e riduzione dei membri delle giunte a quattro componenti espressione dei settori obbligatori di legge con collegi elettorali separati per settore, soppressione delle Unioni regionali e razionalizzazione delle aziende speciali su base regionale, previsione della gratuità degli incarichi nelle camere di commercio e nelle aziende speciali, a eccezione di quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali secondo i criteri generali previsti per il trattamento economico della dirigenza pubblica;»;

*e)* alla lettera *f)*, dopo le parole: «il mantenimento dei livelli occupazionali» aggiungere le seguenti: «con un piano di riorganizzazione che preveda specifici criteri di assegnazione del personale amministrativo in eccedenza»;

*f)* dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente: «*g)* revisione della disciplina di formazione degli organi camerali e del procedimento di accertamento della maggiore rappresentatività delle associazioni, sulla base di parametri non meramente quantitativi che valorizzino il valore aggiunto delle singole imprese nei settori rappresentati, semplificazione delle procedure amministrative istruttorie sui dati presentati dalle associazioni al fine di garantire trasparenza, omogeneità e rigore nei controlli in tutto il territorio, uniformità degli indirizzi. Applicativi del Ministero dello sviluppo economico, alleggerimento degli adempimenti a carico delle associazioni anche attraverso il collegamento telematico tra banche dati delle pubbliche amministrazioni.».

**8.0.100/17**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

*b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».*

---

**8.0.100/18**

VACCARI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali sulla base dei seguenti criteri:*

1) riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale indicativa di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, tenendo comunque conto dalla qualità e gestione efficiente dei servizi che ogni singola Camera di commercio ha saputo costruire sul territorio da valutare anche mediante l'impiego di indicatori quantitativi espressi in costi *standard*;

2) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;

3) adozione di apposita normativa fiscale al fine di evitare il depauperamento dei patrimoni degli enti a seguito dei processi di accorpamento.

---

**8.0.100/19**

BOCCHINO, BENCINI, CAMPANELLA

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 75 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali».

**8.0.100/20**

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, VOLPI

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;».

**8.0.100/21**

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «dalle attuali 105 a non più di 60» e le parole: «sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese».*



**8.0.100/22**

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, VOLPI

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «minima di 80.000» con le seguenti: «minima di 50.000» e conseguentemente sostituire le parole: «a non più di 60» con le seguenti: «a non più di 75».*

---

**8.0.100/23**

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «salvaguardando», inserire la seguente: «comunque».*

---

**8.0.100/24 (testo 2)**

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

**Accolto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in ogni Regione», inserire le seguenti: «, prevedendo la istituibilità di una Camera di Commercio in ogni Provincia autonoma e Città metropolitana».*

---

**8.0.100/25**

LAI, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «possono essere istituite» con le seguenti: «sono istitute».*

---

**8.0.100/26**

SANGALLI, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».*

---

**8.0.100/27**

BATTISTA, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

**Ritirato**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unioni Regionali», aggiungere le seguenti: «, ferme restando per la circoscrizione territoriale di Trieste, la sede e le competenze della relativa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di garantire, coadiuvare e promuovere l'esercizio delle attività industriali e commerciali in regime di Porto Franco Internazionale conferito al Porto di Trieste secondo quanto disposto dall'Allegato VIII al Trattato di pace di Parigi del 1947 e compatibilmente con quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;».*

---

**8.0.100/28 (testo 2)**

PUPPATO, LO MORO

**Accolto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «unioni regionali», inserire le seguenti: «o interregionali».*

---

**8.0.100/29 (testo 2)**

DEL BARBA, COLLINA

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «unioni regionali» inserire le seguenti: «con la previsione dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle Camere di Commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56;».*

---

**8.0.100/30**

RUTA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con trasferimento dalle funzioni e del personale delle Unioni Regionali soppresse alle Camere di Commercio;».*

---

**8.0.100/31 (testo 2)**

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, VOLPI

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, lettera c), dopo le parole: «compiti e delle funzioni,» inserire le seguenti: «eliminando e non creando sovrapposizioni di competenze con altre amministrazioni pubbliche,» e dopo le parole: «di tutela del mercato,» inserire le seguenti: «di valorizzazione e di diffusione di informazione economica, di forme di conciliazione e di giustizia alternativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti,».*

*Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche,».*

**8.0.100/500**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «funzioni istituzionali,» sostituire la parola: «limitando» con le seguenti: «nonché per».*

**8.0.100/32**

GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;».

**8.0.100/33 (testo 2)**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100 del relatore, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del "made in Italy" e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d); supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi; le finalità di cui alla presente lettera sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

**8.0.100/34**

BISINELLA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, relatore, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «semplificazione amministrativa,» inserire le seguenti: «di gestione telematica dello sportello unico per le attività produttive,».*

**8.0.100/35**

VACCARI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis» al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di tutela del mercato» inserire le seguenti: «di monitoraggio, di studio e ricerca economica, legate all'internazionalizzazione, di sostegno al credito».*

**8.0.100/36**

BISINELLA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera c), sostituire le parole: «limitando e» con le seguenti: «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito,» e le parole: «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza» con le seguenti: «escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza»;*

*b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».*

**8.0.100/37**

SANGALLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «limitando e» con le seguenti: «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito,» e le parole: «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza» con le seguenti: «escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza».*

**8.0.100/38**ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, PALERMO,  
Fausto Guilherme LONGO**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «limitando e», con le seguenti: «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati nazionali ed internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, di affiancamento per la nascita e la crescita delle imprese e dell'oc-*

cupazione, nonché di accesso al credito e di gestione telematica dello sportello unico delle attività produttive e del fascicolo unico d'impresa».

---

**8.0.100/39**

BERTOROTTA, CRIMI

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,» con le seguenti: «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali ed eliminando quelle non essenziali».*

---

**8.0.100/40**

LANZILLOTTA, MARAN, RUSSO

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali» inserire le seguenti: «sulla base di criteri specifici e vincolanti dettati dal Ministero dello Sviluppo Economico».*

---

**8.0.100/41**

BERTOROTTA, CRIMI

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati».*

---

**8.0.100/42**

VACCARI, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza».*

---

**8.0.100/43**

BERTOROTTA, CRIMI

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «secondo criteri di efficienza da soggetti privati», con le seguenti: «sulla base di parametri di efficienza e produttività, tenuto conto dei carichi di lavoro».*

---

**8.0.100/44**

VACCARI, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) definizione delle funzioni che il sistema camerale garantisce al più ampio livello territoriale per il tramite delle proprie Unioni regionali, con particolare riguardo al raccordo con le Regioni, al monitoraggio dello sviluppo economico locale, alla gestione di attività in forma associata, nonché dei requisiti dimensionali e di sostenibilità finanziaria in presenza dei quali sono mantenute o ricostituite le Unioni regionali; queste svolgono anche attività di coordinamento tra i sistemi camerale di più regioni e sono costituite come associazioni o società consorti tra le Camere di commercio di una o più regioni, per lo svolgimento delle attività sopra indicate; alle Unioni regionali possono associarsi o consorziarsi anche le Regioni».

---

**8.0.100/45**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

- 2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
- 3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
- 4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
- 5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori. di mercato;».

---

**8.0.100/46**

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, VOLPI

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi: revisione delle formalità, relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie:

1. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
2. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
3. accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;».

---

**8.0.100/47**

GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al



Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

---

**8.0.100/48**

SANGALLI, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

---

**8.0.100/49**

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

---

**8.0.100/50**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire la parola: «riordino», con la seguente: «conferma»;*
  - b) *dopo la parola: «garantendo», inserire le seguenti: «il completo autofinanziamento della gestione attraverso i diritti di segreteria.».*
-

**8.0.100/51**

LAI, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d), dopo la parola: «garantendo» inserire le seguenti «il completo autofinanziamento della funzione attraverso i diritti di segreteria».*

---

**8.0.100/52**

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «la continuità operativa del sistema informativo nazionale e».*

---

**8.0.100/53 (testo 2)**

SANGALLI, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di tutela del mercato,» inserire le seguenti: «promuovendo e supportando le piccole e medie imprese anche ai sensi della comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 25 settembre 2008 COM(2008) 394 e sue revisioni nonché ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;».*

---

**8.0.100/54 (testo 2)**

MUCCHETTI, LO MORO

**Accolto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli standard;».*

---

**8.0.100/55**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

**8.0.100/56**

BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, VOLPI

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

**8.0.100/57**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei relativi organi, collegandoli al livello di responsabilità ammini-

strativa connessa, nonché all'effettiva partecipazione all'esercizio delle funzioni all'interno delle istituzioni, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;».

---

**8.0.100/58**

LAI, LO MORO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo la parola: «numero» inserire la seguente: «complessivo».*

---

**8.0.100/59**

RUTA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali,» inserire le seguenti: «con trasferimento dalle funzioni e del personale delle Unioni Regionali soppresse alle Camere di Commercio,».*

---

**8.0.100/60**

VACCARI, LO MORO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis» al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti».*

---

**8.0.100/61**

LAI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «revisori dei conti» inserire le seguenti: «e da quelli con responsabilità gestionale».*

---

**8.0.100/62**

VACCARI, LO MORO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «analoga ridefinizione di ruolo, funzioni e governance di Unioncamere».*

---

**8.0.100/63**

BERTOROTTA, CRIMI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**8.0.100/64**

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

*«f) disciplina che, mediante l'introduzione di meccanismi compensativi, assicuri la sostenibilità finanziaria con riguardo alle funzioni attribuite e al mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;».*

---

**8.0.100/65**

SANGALLI, LO MORO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «transitoria» .*

---

**8.0.100/66**

LANZILLOTTA, MARAN, RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), dopo le parole: «attività economica all'estero» inserire le seguenti: «da svolgere avvalendosi delle strutture e delle sedi all'estero facenti già capo al Ministero degli Af-*

fari Esteri e della Cooperazione Internazionale e al Ministero dello Sviluppo Economico».

---

**8.0.100/67**

MUCCHETTI, LO MORO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «occupazionali e» con le seguenti: «occupazionali attraverso la previsione di specifiche forme di tutela in conformità all'ordinamento vigente».*

---

**8.0.100/68**

PARENTE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «il mantenimento dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «nel sistema camerale, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».*

---

**8.0.100/69**

LAI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), dopo le parole: «mantenimento dei livelli occupazionali» aggiungere le seguenti: «del sistema camera le».*

---

**8.0.100/70**

ORRÙ, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «mantenimento dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle relative aziende speciali».*

---

**8.0.100/71**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «del sistema camerale».*

---

**8.0.100/72**

PADUA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «e previdenziali».*

---

**8.0.100/73**

MUCCHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

*«f-bis) conferimento delle attività immobiliari detenute dalle Camere di commercio in un Fondo costituito e sottoscritto pro quota dalle Camere conferenti per il finanziamento di nuove grandi opere infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio; la gestione del Fondo è attribuita ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di commercio;*

*f-ter) conferimento delle partecipazioni non necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e sottoscritto pro quota dalle Camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico-vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle Camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle Camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;».*

---

**8.0.100/74**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN,  
Fausto Guilherme LONGO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:*

«*f-bis*) apposita clausola di salvaguardia che, con riguardo alle finalità di cui al presente articolo, assicuri il mantenimento, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, delle sedi relative alle circoscrizioni territoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e il rispetto delle competenze in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione, anche a tutela delle disposizioni in materia di bilinguismo».

**8.0.100/75**

BATTISTA, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

**Ritirato**

*All'emendamento, 8.0.100 al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:*

«*f-bis*) apposita clausola di salvaguardia che, con riguardo alle finalità di cui al presente articolo, assicuri il mantenimento, per la Regione Friuli Venezia Giulia, della sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, al fine di garantire, coadiuvare e promuovere l'esercizio delle attività industriali e commerciali in regime di Porto Franco Internazionale conferito al Porto di Trieste secondo quanto disposto dall'Allegato VIII al Trattato di pace di Parigi del 1947 e compatibilmente con quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».

**8.0.100/76**

CAMPANELLA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) prevedere l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane».



**8.0.100/77 (testo 2)**

LAI, LO MORO

**Accolto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 23» inserire le seguenti: «e conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia».*

---

**8.0.100/78**

BERTOROTTA, CRIMI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome, nonché le disposizioni contenute nelle rispettive leggi regionali in relazione al funzionamento e alla gestione degli enti camerali siti nei territori di riferimento».

---

**8.0.100/79**

SANGALLI, LO MORO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 2, dopo le parole: «con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «sentita l'Unioncamere».*

---

**8.0.100/80**

BISINELLA, VOLPI

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 2, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative,».*

---

**8.0.100/81**

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100 al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di transmis-*

sione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere».

---

**8.0.100/82**

DEL BARBA, LO MORO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Durante il periodo di proroga, al Presidente e ai componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio; industria, artigianato e agricoltura non è riconosciuto alcun trattamento economico, anche di natura accessoria. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio: In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni».

---

**8.0.100/83**

DEL BARBA, LO MORO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100 dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.».

### **8.0.100/84**

BONFRISCO, BRUNO

#### **Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera e), respinto per la parte restante**

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni;*

*a) sopprimere la lettera a);*

*b) sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul grado di omogeneità del relativo tessuto socio-economico, nonché su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

*c) sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, confermando la tenuta del registro delle imprese, degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito della semplificazione amministrativa, della regolazione del mercato, della diffusione dell'informazione economica, della tutela e promozione del *made in Italy* sui mercati internazionali, dell'assistenza per la nascita e la crescita delle Imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati,»;

*d) sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, aggiornamento dei parametri utilizzati per la composizione degli organi e individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei relativi dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale commisurata alla effettiva partecipazione e all'esercizio delle funzioni, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi,»;

e) alla lettera f) sopprimere la parola: «transitoria» e dopo le parole: «dei livelli occupazionali», inserire le seguenti: «e previdenziali in essere».

---

### 8.0.100/85

BONFRISCO, BRUNO

#### Respinto

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

---

### 8.0.100/86 (testo 2)

MUCCHETTI, MARINELLO, LO MORO

#### Respinto

All'emendamento 8.0.100, capoverso «8-bis» apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. », aggiungere le seguenti: «Introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Le camere di commercio possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria»;

*sostituire la lettera c) con la seguente: «c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche. Attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, incluse la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese, ferma restando la competenza relativa alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese»;*

*sopprimere la lettera d);*

*sostituire la lettera e) con la seguente: «e) eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio; definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei limiti al trattamento economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella *governance* camerale»;*

*dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

*f-bis) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e sottoscritto pro quota dalle camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;*

*f-ter) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori».*

---

### **8.0.100/87**

BELLOT, BISINELLA, VOLPI

#### **Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «ad esclusione delle Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della*

legge 7 aprile 2014, n. 56, che sono mantenute, anche in deroga alla soglia dimensionale minima,».

---

**8.0.100/88**

LO MORO, RICCHIUTI, SAGGESE

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «registro delle imprese», inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle Camere di commercio che, anche con la riduzione del diritto annuale di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, conservano condizioni di equilibrio finanziario ed economico-patrimoniale,».*

---

**8.0.100/89**

PICCOLI, MAZZONI

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «geo-economiche» con le seguenti: «geografiche, morfologiche ed economiche».*

---

**8.0.100/90**

ORRÙ, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unioni regionali» aggiungere le seguenti: «e della natura pubblicitica di queste e delle aziende speciali».*

---

**8.0.100/93**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «delle giunte» inserire le seguenti: «e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e limite ai mandati».*

---

**8.0.100/91**

ORRÙ

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «i cui dipendenti transitano nell'organico delle camere di commercio di appartenenza».*

---

**8.0.100/92**

ORRÙ

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «, divieto di chiusura e messa in liquidazione delle unioni regionali e delle aziende speciali e mantenimento dei livelli occupazionali».*

---

**8.0.100**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle

specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;

c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta



giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

---

### 8.0.1

PEZZOPANE, LO MORO

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

1. Al Regio Decreto 15 gennaio 1933, n. 215, l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - (*Istituzione del tributo bonifica di bonifica*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è istituito il tributo di bonifica, a partecipazione dei costi relativi all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, svolto dai consorzi.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il consorzio nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggetta bili al tributo.

3. n tributo è dovuto dai proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli ed è corrisposto in base a tariffa commisurata annualmente.

4. Nel caso di comproprietà dell'immobile il tributo è corrisposto singolarmente da ciascuno dei comproprietari pro quota"».

---

### 8.0.2

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Ordini e Collegi professionali)*

1. Gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo. Nel rispetto dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, essi

sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, agli stessi non si applicano le restrizioni in materia di rapporti di lavoro e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro competente».

*Conseguentemente al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».*

---

### **8.0.3**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Anche dopo che è stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, il funzionario o altro preposto alla unità organizzati va sono individuati nominativamente, in ordine alle mansioni loro assegnate, ai fini di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."».

---

**Art. 9.**

**9.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo*

---

**9.1**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.2**

BIGNAMI, MASTRANGELI, CAMPANELLA

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.3**

DE POLI, AUGELLO

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.4**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.5**

CRIMI, BERTOROTTA, PUGLIA

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.6**

GALIMBERTI, BOCCA, MAZZONI

**Accolto***Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**9.7**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

**Accolto***Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**9.8**

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, LO MORO

**Accolto***Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**9.9**

COMAROLI, BISINELLA, CONSIGLIO, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio). - 1. il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) Revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante:

a-bis) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-ter) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;

b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

c-bis) tutela del «made in Italy» e lotta alla contraffazione;

c-ter) sviluppo del mercato del lavoro;

c-quater) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;

c-quinquies) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d);

c-sexies) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

c-septies) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

c-octies) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

c-nonies) supporto alle politiche agricole e di filiera;

c-decies) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

d-bis) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

d-ter) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

d-quater) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

d-quinquies) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

d-sexies) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale

per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;

e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

e-bis) alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

e-ter) al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

e-quater) alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali del sistema camerale e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

## 9.10

AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI, CARIDI, MANCUSO

### Dichiarato inammissibile

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la rifondata dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali: le camere di commercio nei cui registri delle imprese sono iscritte o annotate meno di 80.000 imprese provvedono all'accorpamento con altre camere di commercio limitrofe nell'ambito di una stessa regione, previo accordo con le stesse, al fine della costituzione di una camera di commercio nel cui registro delle imprese risultano iscritte almeno 80.000 imprese; nomina per ciascuna camera di commercio nuova istituzione di un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio nonché di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio; deroga dall'applicazione del numero limite di 80.000 imprese iscritte per le camere di commercio con sede in città metropolitane nonché per quelle che, anche a seguito di accorpamento, costituiscono l'unica camera di commercio nella regione interessata; interruzione delle procedure di rinnovo per le camere di commercio i cui Consigli devono deliberare o hanno deliberato l'accorpamento, con contese proroga dei poteri ordinari e straordinari dei Consigli in carica fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, al fine di evitare l'avvio di procedure di rinnovo dei consigli camerali, che potrebbero essere per alcune camere già in corso o prossime all'avvio;

c) rimodulazione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi o prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al

trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

## 9.11

BIGNAMI, MASTRANGELI

### **Dichiarato inammissibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del 35% dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico delle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e delle politiche di intervento.



b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale.

c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati:

le camere d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando nello specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorire processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni di impresa e attività di filiera.

Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato.

d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate.

e) riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Rioridino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali; dove verranno realizzate forme di accorpamento, le camere aggregate potranno attivare consultazioni territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese.

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e previdenziali in essere, e contem-

pli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

## 9.12

AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI, CARIDI, MANCUSO

### **Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. – 1. Le camere di commercio nei cui registri delle imprese sono iscritte o annotate meno di 80.000 imprese provvedono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, a deliberare a maggioranza semplice l'accorpamento con altre camere di commercio limitrofe nell'ambito di una stessa regione, previo accordo con le stesse, al fine della costituzione di una camera di commercio nel cui registro delle imprese risultano iscritte almeno 80.000 imprese. Con il decreto ministeriale di cui al medesimo comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993, per ciascuna camera di commercio di nuova istituzione è nominato un commissario *ad acta*, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio.

2. Le camere di commercio con sede in città metropolitane nonché quelle che anche a seguito di accorpamento costituiscono l'unica camera di commercio nella regione interessata, possono derogare dall'applicazione del limite del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui al comma 1.

3. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio soggette agli obblighi di cui al comma 1 e non rientranti nella deroga di cui al comma 2 sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di adozione delle delibere di accorpamento tali procedure sono interrotte anche nelle camere di commercio non soggette a tale obbligo ma comunque interessate al processo di accorpamento. I relativi consigli continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Ministro dello sviluppo economico, con riferimento alle camere di commercio che non hanno deliberato ai sensi del medesimo comma 1, provvede entro i successivi sessanta giorni, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1 e delle eventuali proposte pervenute dall'Unione italiana delle camere di commercio, artigianato e agricoltura nonché dalle Regioni competenti e dalle Camere interessate.

5. Il decreto di cui al comma 4 ha valore sostitutivo delle delibere di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti successivi previsti dal medesimo comma 1 e per gli effetti del comma 3.».

### 9.13

MUCCHETTI, CALDEROLI, FEDELI, GASPARRI, CHITI, FORMIGONI, MARINELLO, GUERRIERI PALEOTTI, MARCUCCI

#### **Precluso**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Ferme restando le riduzioni del diritto annuale a carico delle imprese già previste dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, le camere di commercio possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese Iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una Camera di commercio in ogni regione e le specificità geo-economiche dei territori;

c) razionalizzazione e aggiornamento dei compiti e delle funzioni per la promozione del territorio e dell'economia locale, inclusi la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, al fine di semplificare i rapporti delle camere di commercio con il complesso delle pubbliche amministrazioni nell'ambito delle risorse disponibili e ferma restando la competenza relative alla tenuta e alla valorizzazione del registro delle imprese;

d) eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio; definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei limiti al trattamento economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella governance camerale;

e) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di Inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) conferimento delle attività immobiliari detenute dalle camere di commercio in un Fondo costituito e sottoscritto *pro quota* dalle camere conferenti per il finanziamento di nuovi grandi opere infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio la gestione del Fondo è attribuita ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di Commercio;

g) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Casse depositi e prestiti e sottoscritto *pro quota* dalle camere di commercio conferenti. il ministero dello sviluppo economico vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;

h) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di commercio in relazione a ciascuna fun-

zione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori».

## 9.14

PADUA

### **Dichiarato inammissibile**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico dalle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;

*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;

*c)* individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nel quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con le altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni Istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati. Le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando In specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. La camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;

*d)* le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio economico amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è af-

fidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione dei limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».*

## 9.15

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI  
**Precluso**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; al fine di assicurare unifor-

mità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi, nonché previsione della riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, delle unioni regionali e delle aziende speciali, dei trattamenti economici dei vertici amministrativi delle medesime e della gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) revisione dei compiti e delle funzioni delle camere di commercio al fine di valorizzare il ruolo delle medesime quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e accorpamento delle camere di commercio sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera, e miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio;

f) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;

g) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

---

## 9.16

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

### Precluso

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «artigianato e agricoltura» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del principio di sussidiarietà, favorendo l'autonomia delle stesse quali enti di autonomia funzionale per la cura e la promozione degli interessi delle imprese».*

---

**9.17**

BONFRISCO

**Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera f), precluso per la parte restante***Apportare le seguenti modificazioni:**a) sopprimere la lettera a);**b) sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul grado di omogeneità del relativo tessuto socio-economico, nonché su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

*c) sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, confermando la tenuta del registro delle imprese, degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito della semplificazione amministrativa, della regolazione del mercato, della diffusione dell'informazione economica, della tutela e promozione del *made in Italy* sui mercati internazionali, dell'assistenza per la nascita e la crescita delle imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati»;

*d) sopprimere la lettera d);**e) sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, aggiornamento dei parametri utilizzati per la composizione degli organi e individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei relativi dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale commisurata alla effettiva partecipazione e all'esercizio delle funzioni, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi»;

*f) alla lettera f) sopprimere la parola: «transitoria» e dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «e previdenziali in essere».*



**9.18**

BRUNO

**Precluso**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere la lettera a);*

*b) sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, in modo da assicurare la presenza di una sola camera di commercio per ogni Regione;»;

*c) sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) riduzione dei compiti e delle funzioni alle sole attività di tenuta del Registro imprese e del Repertorio economico amministrativo, di promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività economiche, di diffusione di informazione economica, di costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti, di tutela del "Made in Italy", di vigilanza e controllo sui prodotti, di promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, di promozione dell'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, dismettendo attraverso un piano biennale tutte le partecipazioni societarie salvo quelle connesse alle funzioni istituzionali da gestire secondo criteri di efficienza»;

*d) sopprimere la lettera d);*

*e) sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli di almeno la metà rispetto a quelli attualmente previsti e riduzione dei membri delle giunte a quattro componenti espressione dei settori obbligatori di legge con collegi elettorali separati per settore, soppressione delle Unioni regionali e razionalizzazione delle aziende speciali su base regionale, previsione della gratuità degli incarichi nelle camere di commercio e nelle aziende speciali, a eccezione di quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali secondo i criteri generali previsti per il trattamento economico della dirigenza pubblica;»;

*f) alla lettera f), dopo le parole: «il mantenimento dei livelli occupazionali» aggiungere le seguenti: «con un piano di riorganizzazione che preveda specifici criteri di assegnazione del personale amministrativo in eccedenza»;*

*g) dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«g) revisione della disciplina di formazione degli organi camerali e del procedimento di accertamento della maggiore rappresentatività delle associazioni, sulla base di parametri non meramente quantitativi che valorizzino il valore aggiunto delle singole imprese nei settori rappresentati,

semplificazione delle procedure amministrative istruttorie sui dati presentati dalle associazioni al fine di garantire trasparenza, omogeneità e rigore nei controlli in tutto il territorio, uniformità degli indirizzi applicativi del Ministero dello sviluppo economico, alleggerimento degli adempimenti a carico delle associazioni anche attraverso il collegamento telematico tra banche dati delle pubbliche amministrazioni.».

---

### 9.19

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

#### Precluso

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere la lettera a);*

*b) sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri individuati tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione;»;

*c) sopprimere la lettera d).*

---

### 9.20

BRUNO

#### Precluso

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).*

---

### 9.21

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

#### Precluso

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**9.22**

CRIMI, CASTALDI, GIROTTI, FUCSIA, ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso***Al comma 1, sopprimere la lettera a).*  
\_\_\_\_\_**9.23**

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

**Precluso***Al comma 1, sopprimere la lettera a).*  
\_\_\_\_\_**9.24**SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA,  
SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE**Precluso***Al comma 1, sopprimere la lettera a).*  
\_\_\_\_\_**9.25**

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

**Precluso***Al comma 1, sopprimere la lettera a).*  
\_\_\_\_\_**9.93**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile***Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) revisione del diritto annuale a carico delle imprese, sulla base di un piano annuale delle attività definito dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Unioncamere secondo un criterio di progressività commisurata alla tipologia ed alla capacità contributiva dell'impresa, tenendo conto della sostenibilità finanziaria in ordine alle funzioni e ai compiti assegnati";*

*b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio, individuati tenendo*

conto delle specificità geo-economiche dei territori, sul grado di omogeneità del tessuto socio-economico che vi insiste e sul numero delle imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

*c) sopprimere la lettera d);*

*d) alla lettera f), sopprimere la parola: "transitoria" e dopo le parole: "che assicurati" inserire la seguente: "stabilmente".*

---

## 9.26

GALIMBERTI, PELINO, BERNINI, MAZZONI, BOCCA, PERRONE

### Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale»;*

*b) alla lettera c), sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «ridefinizione»;*

*c) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative ai registro delle imprese»;*

*d) dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerale, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio.».*

---

**9.27**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Precluso**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;*

*b) alla lettera c) la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;*

*c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese»;*

*d) dopo la lettera f), è inserita seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».*

**9.28**

BONFRISCO

**Precluso**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;*

*b) alla lettera c) la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;*

*c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese»;*

*d)* dopo la lettera *f)*, è inserita, in fine, la lettera seguente: «*f-bis*) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

## 9.29

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE, MATTESINI

### Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a)* sostituire la lettera *a)* con la seguente: «individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

*b)* alla lettera *c)* la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;

*c)* la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;»

*d)* dopo la lettera *f)*, è inserita, infine, la lettera seguente: «*f-bis*) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

**9.30**

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*a) alla lettera c), sostituire la parola: «riduzione», con la seguente: «ridefinizione»;*

*b) sostituire la lettera d), con la seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;»;*

*c) dopo la lettera f), inserire il seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».*

**9.31**

AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI

**Precluso**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camera le necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;»;*

*b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».*

**9.32**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi *standard*, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-bis) *previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».*

2) *sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

b-bis) *agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «*made in Italy*» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d); supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».



4) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite *policy* per gli operatori di mercato;»

5) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;»

6) alla lettera *f)*, dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti «del sistema camerale».

### 9.33

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

#### **Precluso**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) revisione della disciplina del diritto annuale che, sulla base di un piano annuale delle attività definito dal Ministero dello sviluppo economico sentita l'Unioncamere e le associazioni di categoria maggiormente

rappresentative a livello nazionale, garantisca la copertura dei costi delle attività e delle iniziative previste nel piano, tenendo conto della tipologia e della dimensione economica delle imprese nonché della sostenibilità delle funzioni e dei compiti assegnati;»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri individuati tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione;»;

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche e attribuendo alle Camere di commercio funzioni e competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, nell'ambito della semplificazione, della valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, della tenuta del registro delle imprese, della tutela del mercato e della concorrenza, della tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati, della gestione delle forme di giustizia alternativa, dell'affiancamento per la nascita e la crescita delle imprese nonché dell'occupazione e dell'accesso al credito, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;»;

4) *sopprimere la lettera d);*

5) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, garantendo una adeguata partecipazione di tutte le componenti delle economie dei territori attraverso l'aggiornamento dei parametri per la composizione degli organi e l'individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi;»;

6) *alla lettera f), sopprimere la parola: «transitoria» e dopo la parola: «assicuri» inserire la seguente: «stabilmente».*

**9.34**

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) revisione del sistema di finanziamento degli enti camerali, prevedendo un meccanismo di articolazione delle entrate basato su una parte fissa ed una variabile, collegata alla domanda individuale di servizi da parte dell'utenza, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia degli stessi enti, nonché di ridurre gli oneri posti a carico delle imprese;».

---

**9.35**

BIGNAMI, MASTRANGELI

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico delle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;».

---

**9.36**

COMAROLI, BISINELLA, CONSIGLIO, CANDIANI

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) riduzione del diritto annuale a carico delle imprese, tenuto conto della sostenibilità finanziaria in ordine alle funzioni assegnate, privilegiando il diritto dovuto per le unità locali rispetto al diritto dovuto per le sedi legali;».

---

**9.37**

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;».

---

**9.38**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «eliminazione» con la seguente: «riduzione».*

---

**9.39**

CRIMI, BERTOROTTA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a carico delle» inserire le seguenti: «piccole e medie».*

---

**9.40**

RUTA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni.*

*a) sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;»;

*b) alla lettera c) sostituire le parole: «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» con le seguenti: «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo». Dopo le parole: «soggetti. privati» aggiungere le seguenti: «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le Amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle mi-*

cro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà; evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione Amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica Amministrazione e di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocratico-amministrativi e nella risoluzione delle relative problematiche;»;

*c) sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;»;

*d) alla lettera e) dopo le parole: «delle unioni regionali e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» e dopo le parole «delle medesime camere e delle aziende speciali» aggiungere le seguenti: «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».*

## 9.41

BIGNAMI, MASTRANGELI

### Precluso

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestio-

nali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;».

---

**9.42**

RUTA

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni sono individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti è istituita una sola camera regionale;».

---

**9.43**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «basati sul» con le seguenti: «basati sull'estensione e il numero di abitanti».*

---

**9.44**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «basati sul» con le seguenti: «basati sull'estensione e le specificità del».*

---

**9.45**

RUTA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque garantendo almeno una per ogni regione;»;*

*b) alla lettera c) sostituire le parole: «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» con le seguenti: «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo». Dopo le pa-*

*role*: «soggetti privati;» *aggiungere le seguenti* «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le Amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica amministrazione e di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocratico amministrativi e nella risoluzione delle relative problematiche;»;

*c) sostituire la lettera d) con la seguente*:

«*d)* le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;»;

*d) alla lettera e) dopo le parole*: «delle unioni regionali e delle aziende speciali;» *inserire le seguenti*: «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» *e dopo le parole*: «delle medesime camere e delle aziende speciali» *aggiungere le seguenti*: «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compenso per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

---

## 9.46

RUTA

### Precluso

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole*: «delle imprese», *aggiungere le seguenti*: «e comunque garantendo almeno una per ogni regione;».

---

**9.47**

CASTALDI, GIROTTO, CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la presenza di almeno una camera per Regione».*

---

**9.48**

CASTALDI, CRIMI, GIROTTO, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la contiguità geografica e l'omogeneità geo-economico-sociale;».*

---

**9.49**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando, per la circoscrizione territoriale della Provincia autonoma di Bolzano, la sede e le competenze della relativa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche al fine di consentire il rispetto delle norme in materia di bilinguismo».*

---

**9.50**

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei criteri di equilibrio economico-finanziario, di specificità territoriale, di natura geo-economica, individuando, altresì, una soglia dimensionale minima delle camere di commercio».*

---

**9.51**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché sulla base di parametri di efficienza e produttività, tenuto conto dei carichi di lavoro».*

---



**9.52**

SANGALLI, DEL BARBA, TOMASELLI, FABBRI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE, MATTESINI

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, sentite le organizzazioni delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, con particolare riferimento agli indirizzi di tutela promozione e supporto delle piccole e medie imprese in applicazione della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa» e nel rispetto delle finalità e dei principi stabiliti dalla legge Il novembre 2011, n. 180, Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre Amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;».

*Conseguentemente, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) nell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera c), le camere di commercio costituiscono l'istituzione centrale di riferimento per la realizzazione e la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;».

**9.53**

BIGNAMI, MASTRANGELI

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati; le camere d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando nello specifico il sistema delle mi-

cro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni di impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;».

---

#### 9.54

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

#### Precluso

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) razionalizzazione dei compiti e delle funzioni, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, anche con riguardo alla materia della formazione professionale, dell'ambiente ed energia a supporto, promozione e assistenza al sistema delle imprese;».

---

#### 9.55

RUTA

#### Precluso

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» *con le seguenti:* «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo» *e dopo le parole:* «soggetti privati» *aggiungere le seguenti:* «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorire processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica amministrazione e di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocraticoamministrative nella risoluzione delle relative problematiche;».

---

**9.56**

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), sostituire lo parola: «riduzione» con la seguente: «revisione».*

---

**9.57**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «riduzione», con la seguente: «rideterminazione».*

---

**9.58**

CASTALDI, GIROTTO, CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «limitando e individuando in modo tassativo» con la seguente: «individuando».*

---

**9.59**

FUCKSIA, ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ambiti di attività,» inserire le seguenti: «salvo quelle di natura amministrativa,».*

---

**9.60**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dell'economia locale» inserire le seguenti: «ivi compresa logistica e intermodalità.».*

---

**9.61**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;» con le seguenti: «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali ed eliminando quelle non essenziali;».*

---

**9.62**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «circoscrivendo nel tempo» con le seguenti: «eliminando».*

---

**9.63**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati».*

---

**9.64**

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**9.65**

CRIMI, CASTALDI, GIROTTO, FUCSIA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**9.66**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**9.67**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**9.68**

BIGNAMI, MASTRANGELI

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive SUAP; le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;».

---

**9.69**

RUTA

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è ga-

rantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;».

---

**9.70**

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) supporto ed affiancamento alle imprese e dell'occupazione: l'accompagnamento, l'assistenza e il supporto nella fase di *start-up*, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica, alle imprese femminili e giovanili, alle formazioni economiche strategiche, all'assistenza per l'accesso al credito;».

---

**9.71**

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze» con le seguenti: «condivisione con il Ministero dello sviluppo economico delle banche dati» e le parole: «modalità di gestione» con le seguenti: «modalità di accesso».*

---

**9.72**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme, in ogni caso, le competenze esercitate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano, anche al fine di consentire il rispetto delle norme in materia di bilinguismo;».*

---

**9.73**

BIGNAMI, MASTRANGELI

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali

sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Rioridino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali; dove verranno realizzate forme di accorpamento, le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

---

#### 9.74

RUTA

#### Precluso

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «delle unioni regionali e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» e dopo le parole: «delle medesime camere e delle aziende speciali» aggiungere le seguenti: «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi tenitoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».*

---

#### 9.75

ZIN, Fausto Guilherme LONGO

#### Precluso

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «delle Unioni regionali e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «istituzione per i Presidenti delle camere di commercio italiane all'estero del limite della durata dell'incarico a quattro anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e del limite di rieleggibilità a due mandati;».*

---

**9.76**

AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) All'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 dopo le parole: "di cui all'articolo 10, comma 6" sono inserite le seguenti: "e devono prevedere una rappresentanza femminile non inferiore al 30 per cento del numero complessivo dei componenti. Nel rispetto della predetta percentuale una rappresentanza femminile dovrà essere designata tra le cariche apicali";».

---

**9.77**

BIGNAMI, MASTRANGELI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «livelli occupazionali», inserire le seguenti: «e previdenziali in essere.».*

---

**9.78**

PADUA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «e previdenziali.».*

---

**9.79**

ORRÙ, TOMASELLI, FABBRI, ASTORRE, FISSORE, SCALIA, SANGALLI, MATTESINI, RUTA

**Precluso**

*Alla lettera f), dopo le parole: «mantenimento del livelli occupazionali» inserire le seguenti: «delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle relative aziende speciali.».*

---

**9.80**

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

**Precluso**

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali», inserire le seguenti: «con la previsione di misure idonee ad assicurare*



la stabile salvaguardia dei livelli occupazionali stessi e dei diritti acquisiti, che tengano a tal fine conto della complessa articolazione del Sistema camerale, delle diverse tipologie di personale ivi impiegato nonchè dei diversi oneri posti a carico di alcuni enti camerali in forza di specifiche norme regionali».

---

### 9.81

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

#### Precluso

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e il mantenimento dei livelli occupazionali» con le seguenti: «e il graduale collocamento del personale risultante in esubero».*

---

### 9.82

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

#### Precluso

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura».*

---

### 9.83

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*«f-bis) costituzione di un fondo da affidare alla gestione separata di organismo di diritto pubblico di settore per il pagamento delle indennità di quiescenza dei dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia e costituito dalle partecipazioni societarie e dagli immobili di dette Camere al 31 dicembre 2014, nonché delle risorse con vincolo di destinazione alla medesima data e dai trasferimenti statali o regionali ove necessari».*

---

**9.84**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) apposita clausola di salvaguardia che garantisca il mantenimento della sede della Provincia autonoma di Bolzano e l'esercizio delle competenze nella relativa circoscrizione territoriale, in conformità con le disposizioni dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e con le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di bilinguismo».

---

**9.85**

CAMPANELLA, BOCCHINO

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) prevedere l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane».

---

**9.86**

BERTOROTTA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) revisione delle sanzioni applicate in caso di ritardo per adempimenti camerali».

---

**9.87**

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

**Precluso**

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «con il Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti:* «sentita l'Unioncamere»;

b) *sostituire le parole:* «del parere della Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «dell'intesa della Conferenza Unificata».

---

**9.88**

RUTA

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata», con le seguenti: «previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata».*

---

**9.89**

BIGNAMI, MASTRANGELI

**Precluso**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere della Conferenza unificata», con le seguenti: «dell'intesa della Conferenza unificata».*

---

**9.90**

DEL BARBA

**Precluso**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Durante il periodo di proroga, al Presidente e ai componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non è riconosciuto alcun trattamento economico, anche di natura accessoria. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.».

---

**9.91**

DEL BARBA

**Precluso**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, comportano il commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.»

**9.92**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

**Precluso**

*Sopprimere il comma 3.*

**9.0.1**

FUCKSIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di affidamento di incarichi professionali, che preveda:

a) l'esclusione dell'intermediazione della CONSIP per l'affidamento di prestazioni professionali di carattere intellettuale che richiedano iscrizione ad albi professionali ed elevati standard qualitativi per il tipo di attività richiesta;

b) esclusione dall'applicazione della normativa ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 per incarichi professionali di prestazione di carattere intellettuale;

c) l'incarico delle suddette prestazioni professionale è conferito direttamente dal dirigente dell'amministrazione responsabile, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ossia quello che tiene maggior conto della qualità della prestazione professionale richiesta per il tipo di attività da svolgere.».

---

### 9.0.2

ORRÙ

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

1. Il personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Sicilia, destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è iscritto, previa convenzione tra le parti e fatti salvi i diritti acquisiti in materia pensionistica alla data della sottoscrizione della stessa, all'I.N.P.S.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 9.0.3

DEL BARBA

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Servizi di soccorso alpino e speleologico)*

1. Al fine di garantire l'efficienza del servizio di pubblica utilità svolto dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI), quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il medesimo Corpo è autorizzato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ad avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente ed autonomo per lo svolgimento dei servizi a più elevato

contenuto tecnico e professionale, anche ricorrendo ai propri membri il ricorso alle suddette prestazioni è consentito entro un contingente numerico pari a un decimo del personale volontario complessivamente associato al Corpo.

2. Con apposito regolamento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, previa ricognizione dei fabbisogni di personale tecnico, le figure professionali specialistiche ammesse alle prestazioni di cui al comma 1.

3. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "modo" è inserita la seguente: "prevalentemente";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I Servizi regionali e provinciali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) possono iscriversi ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo".

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### 9.0.4

SANTINI, LO MORO

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di premialità collettiva e individuale del personale degli enti locali)*

1. Per le finalità collegate alla corresponsione del trattamento economico accessorio del personale in servizio presso gli enti locali i contratti collettivi definiscono, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di premialità collettiva e individuale finalizzate al miglioramento della performance dei dipendenti, modalità di erogazione delle risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri:

a) la classificazione dei comuni per classi di popolazione per facilitare l'implementazione operativa degli strumenti manageriali descritti: comuni capoluogo di provincia e comuni equiparabili per popolazione; comuni di medie dimensioni; piccoli comuni con una popolazione fino a 10 mila abitanti;

- b)* il livello di eventuale esternalizzazione dei servizi;
  - c)* la necessità di flessibilizzazione delle attività amministrative riguardanti le prestazioni da erogare alla collettività;
  - d)* servizi caratterizzati da particolare complessità in relazione ai servizi essenziali da garantire;
  - e)* svolgimento di attività istituzionali soggette a rilevanti fattori di disagio sociale, territoriale e ambientale.».
-

**Art. 10.****10.1**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «unificati e coordinati» con le seguenti: «, articolati e coordinati su base territoriale.».*

---

**10.2**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «unificati», inserire le seguenti: «distinti per settori omogenei di attività».*

---

**10.3**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «coordinati», inserire le seguenti: «distinti per specifiche professionalità e specializzazioni».*

---

**10.4**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Accolto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del merito», inserire le seguenti: «, dell'aggiornamento».*

---

**10.5**

DE POLI, TORRISI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui alle lettere da b) a n)», inserire le seguenti: «e secondo le previsioni i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque previ consultazione al momento dell'attivazione della procedura di mobilità».*

---



**10.6**

TORRISI

**Accolto**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

*Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole:* «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

---

**10.7**

CERONI, PERRONE, BRUNO

**Accolto**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

*Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole:* «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

---

**10.8**

CRIMI, PUGLIA

**Accolto**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca

dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

*Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».*

---

## 10.9

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

### Accolto

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai datiforniti dalle amministrazioni interessate».*

*Conseguentemente alla lettera e), sopprimere le parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».*

---

## 10.10

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai Contratti Nazionali di Lavoro e comunque previa consultazione al momento dell'attivazione della procedura di mobilità».*

---

**10.502/1 (testo 2)**

TORRISI

**Accolto**

*All'emendamento 10.502, al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) dopo le parole: "dirigenza scolastica" inserire le seguenti: ", con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa;"».

**10.502/2 (testo 2)**

BRUNO

**Accolto**

*All'emendamento 10.502, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "indipendenti"», inserire le seguenti: «, nel rispetto della loro piena autonomia».*

**10.502/3**

BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 10.502, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al punto 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado.»;*

*b) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) sopprimere le seguenti parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

**10.502/4**

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, AMATI, FASIOLO, Elena FERRARA, LO MORO

**Respinto**

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

*Conseguentemente, al comma 1:*

*a) alla lettera a), dopo le parole: «unificati e coordinati» inserire le seguenti: «e distinti per specifiche professionalità e specializzazioni» e*

dopo la parola: «reclutamento» inserire le seguenti: «, fatti salvi requisiti e procedure per i ruoli specifici»;

b) alla lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri 1), 2) e 3): istituzione di distinti ruoli per la dirigenza scolastica, con definizione dello stato giuridico»;

c) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «numeri 1), 2) e 3)» inserire le seguenti: «e biennale per la dirigenza scolastica e le dirigenze dei ruoli specifici di cui alla lettera a)»*fl*;'';

d) alla lettera c), numero 3), dopo le parole: «di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera» inserire il seguente periodo: «con l'obbligo di avvalersi, per la dirigenza scolastica, della direzione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con competenze in materia di definizione di tutti gli aspetti professionali inerenti il reclutamento, la formazione iniziale, la formazione in servizio e la valutazione»;

e) alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dalle competenze dei dirigenti scolastici delle funzioni inerenti la sicurezza degli edifici»;

f) alla lettera m), dopo le parole: «ove necessario» inserire le parole: «con esclusione dei dirigenti scolastici» e sostituire le parole: «ruolo unico» con le seguenti: «nei ruoli unificati, coordinati e specifici».

---

### 10.502/5

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

#### Respinto

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo le parole: "istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri," inserire le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

---

### 10.502/6

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

#### Respinto

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) sopprimere le parole: "eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;"».

---

**10.502/7**

BRUNO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) sostituire le parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;" con le seguenti: "inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

---

**10.502/8**

BRUNI

**Respinto**

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) sopprimere le seguenti parole: "eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali"».

---

**10.502/9**

BRUNO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) sopprimere le seguenti parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

---

**10.502/10**

PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) dopo le parole: "i cui componenti" inserire le seguenti: ", di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali,"».

---

**10.502/11**

PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) dopo le parole: "eliminazione della distinzione" aggiungere la seguente: "giuridica"».

---

**10.502/12**

BRUNO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti:*

«2-bis) dopo le parole: "carriere speciali;" inserire le seguenti: "definizione, nell'ambito del molo, di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;"

2-ter) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti moli della dirigenza scolastica;"».

---

**10.502/13**

TORRISI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti:*

«2-bis) dopo le parole: "carriere speciali;" inserire le seguenti: "definizione, nell'ambito del ruolo, di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;"

2-ter) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica;"».

---

**10.502/14**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 10.502, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;».*

---

**10.502**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «economici nazionali» inserire le seguenti:«,* delle università statali, degli enti pubblici di ricerca»;

2) *sostituire le parole da: «o di mancata conferma» fino a: «e della mancata conferma» con le seguenti: «degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca;».*

---

**10.11**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---

**10.12**

BRUNI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali.».*

---

**10.13**

TORRISI, PAGANO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;».*

---

**10.14**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;».*

---

**10.15**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: «eventuale» e dopo le parole: «confluenza nello stesso ruolo», aggiungere le seguenti: «in specifica sezione».*

---

**10.16**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «appartenente alle carriere speciali;» inserire le seguenti: «prevedendo anche l'inserimento in speciali sezioni del personale scientifico e professionale di ruolo responsabile della gestione della ricerca che non può essere affidata alla dirigenza amministrativa ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».*

---

**10.17**

RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «eliminazione della distinzione» aggiungere la seguente: «giuridica».*

---

**10.18**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «eliminazione della distinzione» aggiungere la seguente: «giuridica».*

---



**10.19**

FUCKSIA, SIMEONI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali», inserire le seguenti: «e prevedere un ruolo distinto nel contesto della dirigenza statale per la dirigenza medica e sanitaria dipendente dallo stato e dagli enti pubblici non economici nazionali».*

---

**10.20**

BRUNO

**Respinto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), numero 1), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna";*

*b) alla lettera c), ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna".*

---

**10.21**

TORRISI, PAGANO

**Respinto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), numero 1), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna";*

*b) alla lettera c), ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna".*

---

**10.22**

GIOVANARDI, TORRISI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni», inserire le seguenti: «e, ferma restando la salvaguardia del trattamento economico in godimento, previsione che gli inca-*

richi di livello dirigenziale generale siano prioritariamente conferiti a dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato, senza valutazioni negative, incarichi di direzione di uffici di medesimo livello;».

---

**10.23**

BRUNO, D'ALÌ

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».*

---

**10.24**

COCIANCICH

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».*

---

**10.25**

TORRISI, PAGANO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».*

---

**10.26**

BRUNO, D'ALÌ

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» con le seguenti: «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».*

---

**10.27**

TORRISI, PAGANO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» con le seguenti: «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».*

---

**10.28**

COCIANCICH

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» con le seguenti: «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».*

---

**10.29**

RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali.».*

---

**10.30**

PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali.».*

---

**10.31**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui un terzo eletti tra i dirigenti statali.».*

---

**10.503/1**

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, Fausto  
Guilherme LONGO, ZIN

**Respinto**

*All'emendamento 10.503, sostituire le parole da: «numero 2)», fino  
a: «sanitaria,» con le seguenti: «sopprimere il numero 2)».*

---

**10.503/2**

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 10.503, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

«a) sostituire le parole: "amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale" con le seguenti: "a tempo indeterminato dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e delle Agenzie regionali della prevenzione ambientale; composizione delle aree di contrattazione collettiva con riferimento al personale incluso o escluso dal ruolo della dirigenza regionale, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"».

---

**10.503/3**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 10.503, alla lettera a) sostituire le parole: «le seguenti: », professionale e tecnica» con le seguenti: «la seguente: "e professionale"».*

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

---

**10.503/4**

BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 10.503, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sostituire le parole: "della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale" con le seguenti: "della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio

sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Parto per la salute 2014'».

---

**10.503/5**

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, LO MORO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 10.503, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a questa far corrispondere una distinta area negoziale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».*

---

**10.503**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «dirigenza amministrativa» inserire le seguenti: «, professionale e tecnica»;*

b) *sostituire le parole: «e della dirigenza tecnica» con le seguenti: «,veterinaria e sanitaria».*

---

**10.32**

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere i numeri 2) e 3); alla lettera c), sopprimere il numero 3); sopprimere le lettere e) e m).*

---

**10.33**

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale; composizione delle aree di contrattazione collettiva con riferimento al personale incluso o escluso dal ruolo della dirigenza regionale».

---

### 10.35

DE POLI, TORRISI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale,» inserire le seguenti: «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti delle Regioni,».*

---

### 10.36

BRUNO, D'ALÌ

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».*

---

### 10.37

COCIANCICH

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».*

---

**10.38**

TORRISI, PAGANO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».*

---

**10.39**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza amministrativa» con le seguenti: «della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo» e sostituire le parole: «della dirigenza medica e della dirigenza tecnica» con le seguenti: «della dirigenza sanitaria».*

---

**10.40**

GRANAIOLA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza amministrativa» con le seguenti: «della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo» e sostituire le parole: «della dirigenza medica e della dirigenza tecnica» con le seguenti: «della dirigenza sanitaria».*

---

**10.41**

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «dirigenza amministrativa» inserire le seguenti: «e professionale».*

---

**10.42**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo dopo le parole: «esclusione dallo stesso della dirigenza medica» inserire le seguenti: «, della dirigenza sanitaria, della dirigenza professionale».*

---

**10.43**

FUCKSIA, CRIMI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. È requisito obbligatorio per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, un percorso di studi universitario della durata di almeno dieci anni;».*

---

**10.44**

STEFANO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, URAS, BIGNAMI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle p'rovince, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte



della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

---

## 10.45

RUTA

### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso,

contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

---

#### 10.46

FAZZONE, AMORUSO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei diri-

genti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico;».

**10.47**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia e nelle città metropolitane, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, Coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per

coadiuvare l’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all’albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

#### 10.48

ASTORRE, MIRABELLI, SAGGESE, RICCHIUTI, TORRISI, PAGANO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell’ente locale, con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa e istituzione all’interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l’affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all’affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell’amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell’obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 98 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica

disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempra la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.».

#### 10.49

ROMANO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preparazione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a

scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro, che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.».

---

## 10.50

PERRONE

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico coordinamento dell'attività amministrativa, della funzione rogatoria (con riferimento a tutti i contratti di cui l'ente è parte) e di controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di pro-

vincia, nelle città metropolitane e nelle province, di conferire le funzioni di coordinamento e di attuazione dell'indirizzo politico ad un dirigente apicale e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione, fermo restando l'obbligo di assegnazione delle funzioni di assistenza agli organi, di controllo interno e di responsabile dell'anticorruzione ad un dirigente iscritto nella sezione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.».

---

**10.504/500**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 10.504, dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti:« nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;».*

---



**10.504/1**

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, Fausto  
Guilherme LONGO, ZIN

**Respinto**

*All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino a:  
«267;» con le seguenti: «sopprimere il numero 3)».*

---

**10.504/2**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino  
alla fine con le seguenti:*

«sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

''3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico coordinamento dell'attività amministrativa, della funzione rogatoria (con riferimento a tutti i contratti di cui l'ente è parte) e di controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di conferire le funzioni di coordinamento e di attuazione dell'indirizzo politico ad un dirigente apicale e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione, fermo restando l'obbligo di assegnazione delle funzioni di assistenza agli organi, di controllo interno e di responsabile dell'anticorruzione ad un dirigente iscritto nella sezione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione

della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico".».

### **10.504/3**

FAZZONE, AMORUSO

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino alla fine con le seguenti:*

«sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

”3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del mole di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorse e corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione

di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della

dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico»;

---

#### **10.504/4**

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

#### **Respinto**

*All'emendamento 10.504, dopo le parole: «numero 3)», sostituire le parole da: «aggiungere» fino alla fine del periodo con le seguenti dopo le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale,» inserire le seguenti: «istituita presso la Presidenza*

del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali».

---

**10.504/5**

SAGGESE, BRUNO, BRUNI, CHIAVAROLI, COLLINA, CORSINI, DE PETRIS, PAGANO, RICCHIUTI, RUSSO, TORRISI, MARTINI, PETRAGLIA, FAVERO

**Dichiarato inammissibile limitatamente alla prima parte, respinto per la parte restante**

*All'emendamento 10.504, sostituire le parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;» con le seguenti parole: «revisione della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di assicurare in tutti gli enti locali la funzione di direzione apicale dell'ente, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, prevedendo e disciplinando il corrispondente profilo professionale nel ruolo unico per il conferimento di tale incarico ai dirigenti iscritti al ruolo nonché, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, gli specifici requisiti professionali per il conferimento a soggetti non iscritti al ruolo, secondo criteri commisurati alle dimensioni e complessità degli enti; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole ne sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 nel profilo professionale di direttore generale e soppressione del relativo albo; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario;».

---

**10.504/6**

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «mantenimento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».*

**10.504/7 (testo 2)**

SAGGESE, BRUNO, CHIAVAROLI, COLLINA, CORSINI, DE PETRIS, PAGANO, RICCHIUTI, RUSSO, TORRISI, MARTINI, PETRAGLIA, FAVERO, COCIANCICH

**Accolto**

*All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; pre-

visione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica); in assenza di specifiche professionalità interne all'Ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia e per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;».

---

**10.504/8**

RUTA, LO MORO

**Respinto**

*All'emendamento 10.504, aggiungere infine il seguente periodo: «, così come modificato dall'articolo 2, commi da 183 a 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».*

---

**10.504/9**

CRIMI, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 10.504, dopo le parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», inserire le seguenti: «così come modificato dall'art. 2, commi 183-186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'art. 1-quater, lett. d), della legge 26 marzo 2010 n. 42».*

---

**10.504/10**

TORRISI

**Respinto**

*All'emendamento 10.504, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti: «, così come modificato dall'articolo 2 commi 183-186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, lettera d) della legge 26 marzo 2010, n. 42».*

---

**10.504/11**

BERNINI

**Respinto**

*All'emendamento 10.504, aggiungere in fine le seguenti parole; «, come modificato dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, lettera d), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».*

---

**10.504/12**

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del Ministero dell'Interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali non possono procedere a nuove assunzioni e provvedono ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Non è richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza».*

---

**10.504/13**

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prima dell'ultimo capoverso dopo le parole: "della legge 7 aprile 2014, n. 56." viene inserito il seguente nuovo capoverso: "Ai comuni è consentito procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite del 30% delle risorse disponibili per l'anno in corso, per i profili professionali non presenti tra il personale soprannumerario delle Province destinatario dei processi di mobilità". Resta fermo l'ultimo capoverso: "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"».

---

**10.504/14**

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso di applicazione delle procedure di gestione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 267, e per consentire un progressivo rientro rispetto al personale in soprannumero è consentito il distacco presso le società ed aziende partecipate».

---

**10.504/15**

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso di dichiarazione di dissesto finanziario sono applicabili al pubblico impiego, incluso il personale con qualifica dirigenziale, le disposizioni in materia di licenziamenti previste dal decreto legislativo approvato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

---

**10.504**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».

---



**10.51**

CERONI, PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».*

---

**10.52**

TORRISI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».*

---

**10.53**

CRIMI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».*

---

**10.54**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».*

---

**10.55**

DE POLI, TORRISI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale,» inserire le seguenti: «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali,».*

---

**10.56**

CERONI, PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale.».*

---

**10.59**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali*

dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

---

### 10.57

CRIMI, PUGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia e le città metropolitane di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

---

### 10.58

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «confluenza nel suddetto ruolo unico dei dirigenti non di ruolo che hanno svolto incarichi a tempo determinato, ex articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata non inferiore a 36 mesi, a condizione che il conferimento dell'incarico discenda da una procedura selettiva ad evidenza pubblica».

---

**10.60**

Elena FERRARA, PUGLISI, IDEM, FASIOLO, FAVERO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nei ruoli di cui ai numeri 1), 2) e 3): istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico;».

---

**10.61 (testo 2)**

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) dei dirigenti sanitari: istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; in sede di prima applicazione confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Tale ruolo è disciplinato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e per quanto riguarda le materie oggetto delle disposizioni di cui alle lettere da b) a m) dalla normativa vigente in materia. A tale ruolo corrisponde una distinta area negoziale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale.».*

---

**10.63**

FUCKSIA, SIMEONI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) dei dirigenti sanitari: Istituire presso il Ministero della salute un ruolo distinto della dirigenza sanitaria, medica e non medica, disciplinato come dirigenza speciale attraverso un decreto legislativo specifico per il settore che, razionalizzando e coordinando la disciplina già dettata in materia dall'ordinamento, tenga conto delle peculiarità proprie delle diverse figure professionali in materia di accesso, conferimento degli incarichi e progressione di carriera, formazione permanente, sistema di va-

lutazione, livelli di responsabilità, struttura della retribuzione come prevista dai rispettivi CCNL».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), punto 2), eliminare le parole: «esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale».*

---

#### **10.64**

CENTINAIO, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi».

---

#### **10.65**

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi».

---

#### **10.66**

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA, BENCINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi».

---

**S10.1**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), stralciare il numero 4).*

---

**10.68**

DE POLI, TORRIS

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).*

---

**10.69**

DI BIAGIO, TORRISI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).*

---

**10.70**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).*

---

**10.71**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).*

---

**10.72**

CRIMI, BERTOROTTA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).*

---

**10.73**

D'ANNA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: rivisitazione delle competenze, con particolare riferimento alla funzione di controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio comunale; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

**10.74**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, SAGGESE, RICCHIUTI, D'ADDA, MANASSERO, PEZZOPANE, PAGANO, TORRISI, LO GIUDICE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: rivisitazione delle competenze, con particolare riferimento alla funzione di controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio comunale; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».



**10.75**

TORRISI, AUGELLO, PAGANO, MANCUSO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del molo dei dirigenti dello Stato di cui numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per l'inserimento, dopo due anni di servizio, nel sopracitato ruolo unico, di coloro iscritti alla fascia professionale C e dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge. In attesa del raggiungimento dei due anni di servizio, gli attuali segretari fascia C e i vincitori del concorso, successivamente al corso di formazione, possono svolgere le funzioni sopraindicate nei Comuni inferiori, in totale, a diecimila abitanti, con un inquadramento giuridico equiparato a quello di un funzionario e con la retribuzione prevista per gli appartenenti alla fascia professionale C. Al termine dei due anni di servizio transiteranno nel ruolo unico dirigenziale. In tutti gli enti locali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale, con compiti, nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, di attuazione dell'indirizzo politico, ove richiesto di presidio per la realizzazione delle gestioni associate, di coordinamento dell'attività amministrativa, ivi compresa l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale, e di controllo della legalità. Negli enti con popolazione superiore i segretari esercitano esclusivamente le funzioni rogatorie e i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale a norma del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto. Previsione dell'ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge. Ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due-tre e criteri per il convenzionamento. Previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari *ad acta*" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello statua dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 06/12/2011 n. 201, convertito in legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 10 giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

## 10.76

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti di cui alla lettera b), numero 1) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina, che contempra la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per coloro che sono iscritti al predetto Albo, nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di segreteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al ruolo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo *iter*; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari *ad acta*" presso gli enti locali a seguito di prov-

vedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificatamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

---

## 10.77

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti di cui alla lettera b), numero 1) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di se-

greteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al ruolo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo «iter»; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come «commissari» in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali «commissari *ad acta*» presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificata mente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

---

## 10.78

RICCHIUTI, SAGGESE

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4, con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per l'inserimento, dopo due anni di servizio, nel predetto ruolo unico, di quanti siano iscritti alla fascia professionale C e dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; previsione che, in attesa del raggiun-

gimento dei due anni di servizio, gli attuali segretari fascia C e i vincitori del concorso, successivamente al corso di formazione, possano svolgere le funzioni sopraindicate nei comuni inferiori, in totale, a 10 mila abitanti, con un inquadramento giuridico equiparato a quello di un funzionario e con la retribuzione prevista per gli appartenenti alla fascia professionale C e che, al termine dei due anni di servizio, transitino nel ruolo unico dirigenziale; in tutti gli enti locali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, previsione dell'obbligo di nominare un segretario comunale, con compiti, nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti, di attuazione dell'indirizzo politico e di presidio per la realizzazione delle gestioni associate, di coordinamento dell'attività amministrativa, ivi compresa l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale, e di controllo della legalità; previsione che, negli enti con popolazione superiore a 50 mila abitanti, i segretari esercitino esclusivamente le funzioni rogatorie e i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto; previsione dell'ampliamento delle funzioni di rogito relativamente agli atti d'interesse dei privati residenti nel territorio dell'ente e per casi individuati dalla legge; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, in numero non superiore a tre, e dei criteri di convenzionamento; previsione, nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni e comunque dell'attuazione della presente legge in ordine allo *status* dei segretari comunali, di percorsi agevolati di mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, con la garanzia del trattamento economico più favorevole tra quello goduto nell'amministrazione di provenienza e quello dell'incarico nella nuova destinazione; previsione della possibilità di accedere, a domanda, alla pensione di vecchiaia o di anzianità alla condizione del possesso dei requisiti previsti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il 31 dicembre 2015 e previsione che il trattamento pensionistico decorra dal primo giorno del mese successivo a quello in cui maturano i predetti requisiti e sia privo di penalizzazioni».

## 10.79

ASTORRE

### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sul-

l'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; In tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un segretario iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione in via associata; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo *iter*; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come «commissari» in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali «commissari *ad acta*» presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque inconseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

**10.80**

ASTORRE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; in sede di prima applicazione, inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al n. 1 e soppressione del relativo albo; al fine di garantire l'invarianza finanziaria, specifica disciplina transitoria che preveda il mantenimento del trattamento economico in godimento, anche in caso di mobilità, secondo le rispettive fasce di appartenenza di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali, fino all'entrata in vigore della nuova contrattazione; specifica disciplina per coloro che sono iscritti all'Albo e sono privi di incarico; per tutti gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo alla suddetta sezione speciale; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; a regime, accesso alla sezione speciale dei dirigenti apicali mediante specifico corso-concorso e ridefinizione delle fasce demografiche degli enti locali, in numero non superiore a tre, al fine di parametrare la retribuzione del dirigente apicale alla consistenza demografica dell'ente presso cui presta servizio;».

**10.81**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».



**10.83**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

**10.84**

FAZZONE, AMORUSO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione Amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico;».

**10.87**

MIRABELLI, PEZZOPANE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C. nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

**10.82**

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

**10.85**

MINZOLINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi

di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempra la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri moli della dirigenza».

## 10.86

ARACRI

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del rela-

tivo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarichi per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico; coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa,) attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre: specifica disciplina per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in caso ai suddetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento, specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

## 10.88

MANDELLI

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario co-

munale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;».

---

### 10.89

RUSSO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;».

---

### 10.90

COLLINA, PADUA

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; spe-

cifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione; confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata In vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa In materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per I comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata».

---

## 10.236

ZIZZA

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale; in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata, previa definizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto.»



**10.91**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «comunali e» ovunque ricorrano.*

**10.92**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4) apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «abolizione della figura» con le seguenti: «revisione della figura»;*

*b) sopprimere le seguenti parole: «a esaurimento»;*

*c) sostituire le parole: «dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)» con le seguenti: «dirigenti dello Stato di cui al numero 1)»;*

*d) sopprimere le seguenti parole: «, anche come funzionario, »;*

*e) sostituire le parole: «per gli enti locali privi di figure dirigenziali» con le seguenti: «in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali.»;*

*f) sostituire le parole: «facoltà di nominare comunque un dirigente apicale» con le seguenti: «obbligo di nominare comunque un segretario iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico»;*

*g) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa», inserire le seguenti «organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti»;*

*h) sostituire le parole: «, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale» con le seguenti: «organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti»;*

*i) sopprimere la parola: «eventuale»;*

*j) sopprimere la parola: «apicale»;*

*k) dopo le parole: «in via associata;», inserire le seguenti: «ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo iter; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari ad acta" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge.»;*

l) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

### 10.93

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), numero 4, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: «abolizione della figura» con le seguenti: «revisione della figura»;

b) sostituire le parole da: «nelle fasce professionali A e B» a: «soppressione del relativo Albo», con le seguenti: «nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui alla lettera b), numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale»;

c) sostituire le parole da: «per gli enti locali privi di» fino alla fine del numero 4) con le seguenti: «in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata, previa definizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il

trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto».

#### 10.94

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire le parole: «abolizione della figura», con le seguenti: «previsione che i segretari comunali esercitino compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; previsione che negli enti con popolazione superiore esercitino esclusivamente i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale a norma del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto e possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni»;*

*b) sopprimere le parole: «ad esaurimento»;*

*c) sopprimere le parole da: «specifica disciplina» fino a: «nella sezione speciale»;*

*d) sostituire le parole: «l'eventuale» con la parola: «la»;*

*e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la possibilità dell'accesso alla dirigenza apicale dei dirigenti appartenenti al ruolo unico della dirigenza degli enti locali».*

#### 10.95

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «abolizione della figura», con le seguenti: «revisione della figura».*

*Conseguentemente sostituire dalle parole: «per gli enti locali privi di figure dirigenziali» fino alla fine del numero 4) con le seguenti: «per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di*

personale, obbligo di nominare un segretario comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività Amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di segreteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al molo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e proceduralizzazione del relativo »iter«; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come »commissari« in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali »commissari ad acta« presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità Amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificatamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° o giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione.

Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico

avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

---

**10.96**

PICCINELLI, BRUNI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «abolizione della figura», con le seguenti: «revisione della figura».*

---

**10.97**

RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole da: «inserimento di coloro» fino a: «relativo albo» con le seguenti: «creazione della figura del segretario di governo, avente comunque funzioni di verifica della regolarità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolarità della normativa sui contratti pubblici, tutela dei diritti del cittadini e delle imprese, verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, verifica della regolarità sulle concessioni e appalti di servizi e lavori, referente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale;».*

---

**10.98**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole da: «inserimento di coloro» fino a: «relativo albo» con le seguenti: «creazione della figura del segretario di governo, avente comunque funzioni di verifica della regolarità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolarità della normativa sui contratti pubblici, tutela dei diritti del cittadini e delle imprese, verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, verifica della regolarità sulle concessioni e appalti di servizi e lavori, referente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale;».*

---

**10.99**

CERONI, PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», con le seguenti: «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;*

*b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», con le seguenti: «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».*

---

**10.100**

CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», con le seguenti: «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;*

*b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», con le seguenti: «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».*

---

**10.101**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», con le seguenti: «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;*

*b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», con le seguenti: «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».*

---

**10.102**

PICCINELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione» sopprimere le seguenti: «a esaurimento».*

---

**10.103**

PICCINELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)», con le seguenti: «dirigenti dello Stato di cui al numero 1)».*

---

**10.104**

ZIZZA, BRUNO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «di cui al numero 3)» inserire le seguenti: «con possibilità per gli stessi di optare, in alternativa, per il trasferimento in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni».*

---

**10.105**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «e soppressione del relativo albo;» aggiungere le seguenti: «progressivo svuotamento dell'apposita sezione ad esaurimento del ruolo unico attraverso l'immediato collocamento a riposo, a domanda, per coloro che, iscritti nella citata sezione ad esaurimento, alla data di entrata in vigore della presente legge vantino i requisiti richiesti per l'erogazione della pensione di anzianità già in vigore al 31.12.2011; collocamento a riposo e ammissione a fruire della pensione di anzianità alle condizioni fissate alla predetta data del 31.12.2011 ai soggetti che entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, maturino i requisiti per l'erogazione della pensione di anzianità richiesti al 31.12.2011 e che risultino privi di incarico dirigenziale; previsione, ai fini del conseguimento dei requisiti di anzianità del computo di tutti i periodi soggetti. a riscatto e ricongiun-*

zione e di quelli trascorsi in regime di disponibilità; obbligo della sospensione del trattamento pensionistico per tutti i soggetti collocati a riposo secondo tale percorso ove gli stessi intraprendano alternative attività professionali e per tutta la durata di tali attività;».

---

**10.106**

PICCINELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio» sopprimere le seguenti: «anche come funzionario.».*

---

**10.107**

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «un determinato periodo» con le seguenti: «due anni.».*

---

**10.108**

TORRISI, MANCUSO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge.».*

---

**10.110**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure*



concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

---

### **10.111**

MANDELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».*

---

### **10.112**

RUTA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».*

---

### **10.113**

RUSO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».*

---

**10.114**

COLLINA, PADUA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».*

---

**10.109**

PEZZOPANE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione inserimento dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso all'Albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge nel molo unico di cui al punto 1) fermo restando l'attribuzione del trattamento economico di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per i segretari comunali di fascia C per i primi due anni di servizio, anche come funzionario».*

---

**10.115**

LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «e per i vincitori di procedure concorsuali solo se in tutto o in parte già espletate al 23 luglio 2014».*

---

**10.116**

PICCINELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico» con le seguenti: «in tutti gli enti locali, anche se privi di*

figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale obbligo di nominare comunque un segretario iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico con compiti di attuazione dell'indirizzo politico».

---

#### 10.117

PICCINELLI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa» sostituire le parole: «in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale,» con le seguenti: «, organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti,».*

---

#### 10.118

PICCINELLI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «obbligo di gestire l'eventuale funzione dirigenziale di direzione apicale in via associata» con le seguenti: «obbligo di gestire la funzione dirigenziale di direzione in via associata».*

---

#### 10.119

PICCINELLI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello status dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:*

*a) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, che assicurino il trattamento economico più favorevole fra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;*

*b) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trat-*

tamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

---

**10.120**

PICCINELLI, BRUNO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo iter; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari ad acta" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti dell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge».*

---

**10.121**

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i Segretari Comunali e Provinciali, previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».*

---

**10.122**

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

*«4-bis) dei dirigenti non di ruolo che hanno svolto incarichi a tempo determinato, ex articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del*

2000, nonché dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata non inferiore a 36 mesi, a condizione che il conferimento dell'incarico discenda da una procedura selettiva ad evidenza pubblica e che l'interessato non sia stato sottoposto ad alcun provvedimento giudiziario, formazione di un ruolo unico ad estinzione, gestito dalla medesima commissione di cui al numero 3). A dirigenti non di ruolo afferenti a questo ruolo unico non compete alcuna spettanza in regime di disponibilità. Eventuali incarichi dirigenziali nel settore privato sospendendo la disponibilità del dirigente e con essa la decorrenza del periodo di anzianità di iscrizione al ruolo unico».

---

**10.123**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).*

**10.124 (testo 2)**

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

**Accolto**

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 1), dopo le parole: «utilizzate in ambito internazionale» inserire le seguenti: «, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale.»;*

*b) al numero 2), dopo le parole: «utilizzate in ambito internazionale» inserire le seguenti: «, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale.».*

---

**10.125**

AUGELLO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

*al numero 1), dopo le parole: "definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale" inserire le seguenti: ", fatto salvo il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o equipollente";*

*al numero 1), sostituire le parole da: "funzionari" fino alle parole: "superamento di un esame" con le seguenti: "dirigenti, con obblighi di formazione e affiancamento ad altro dirigente di ruolo, per i primi due anni;*

possibile riduzione del suddetto periodo di formazione e affiancamento in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico, anche se svolta all'estero o presso organismi internazionali; diritto al trattamento economico esclusivamente in misura non superiore al 60 per cento della parte fissa della retribuzione, per tutto il periodo di formazione e affiancamento; possibilità di risoluzione del rapporto dopo i primi due anni per valutazioni negative e possibilità di immissione in ruolo come funzionario";

*al numero 2), dopo le parole: "definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale" inserire le seguenti: "*, fatto salvo il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o equipollente e l'appartenenza ai ruoli della Pubblica Amministrazione in posizione funzionante cui si è avuto accesso con pubblico concorso;"

---

### 10.126

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «immissione in servizio» fino a: «superamento di un esame» con le seguenti: «inquadramento dei vincitori del corso-concorso nel ruolo unico previo svolgimento di un tirocinio di durata almeno annuale presso le pubbliche amministrazioni e organizzazioni europee e internazionali; immissione in servizio nelle amministrazioni al momento del conferimento dell'incarico; conferma in ruolo, previa valutazione delle attività svolte da parte di un organismo indipendente, al termine del primo incarico».*

---

### 10.127

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso» sopprimere le seguenti: «come funzionari».*

---

### 10.128

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «esperienza lavorativa nel settore pubblico», inserire le seguenti: «all'abilitazione all'iscrizione in albi professionali».*

---

**10.129**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dirigenti tecnici;» aggiungere le seguenti: «previsione di una riserva di posti del 50 per cento per il personale in possesso della qualifica di prediligente di cui all'articolo 10-bis con inquadramento al termine del corso, per tale personale, direttamente alla qualifica di dirigente;».*

---

**10.130**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «e delle autorità indipendenti;» inserire le seguenti: «previsione di concorsi o sezioni speciali di concorsi per dirigenti tecnici».*

---

**10.131**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), al numero 2), sostituire le parole da: «assunzione a tempo determinato» fino a: «esperienze all'estero» con le seguenti: «inquadramento dei vincitori del concorso nel ruolo unico; immisione in servizio nelle amministrazioni al momento del conferimento dell'incarico; conferma in ruolo, previa valutazione delle attività svolte da parte di un organismo indipendente, al termine del primo incarico».*

---

**10.132**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «settore pubblico o a esperienze all'estero;» inserire le parole: «riserva di posti del 50 per cento per il personale in possesso della qualifica di prediligente di cui all'articolo 10-bis».*

---

**10.133**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo le parole: «risoluzione del rapporto di lavoro» sopprimere le seguenti: «con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario».*

---

**10.505/500**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 10.505 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «natura giuridica» sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;*

*b) sostituire le parole da: «; possibilità di avvalersi» fino alla fine con le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole e indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».*

---

**10.505/1**LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, Fausto  
Guilherme LONGO, ZIN**Respinto**

*All'emendamento 10.505, sostituire le parole: «sostituire il numero 3)» fino alla fine con le seguenti: «sopprimere il numero 3)».*

---

**10.505/2**

BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 10.505, all'alinea, dopo le parole: «lettera c)» inserire le seguenti: «ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna"».*

---



**10.505/3****Respinto**

MARINELLO, TORRISI

*All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».*

---

**10.505/4**

CERONI, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».*

---

**10.505/5**

BRUNI, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico dell'impiego pubblico approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,».*

---

**10.505/6**

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*All'emendamento 10.505, sostituire le parole da: «possibilità di avvalersi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».*

---

**10.505/7**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 10.505, capoverso 3) dopo le parole: «migliori istituzioni» inserire la seguente: «pubbliche».*

---

**10.505/8**

CERONI, PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 10.505, aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale;».*

---

**10.505/9 (testo 2)**

LO MORO

**Respinto**

*All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero:*

«3-bis) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico-operativa tale da limitare le posizioni di livello dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità, affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative, della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute da magistrati ordinari, amministrativo contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con specifica qualificazione e comprovata esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico; gli obiettivi di cui al presente numero sono realizzati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

---

**10.505/10**

SANTINI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero:*

"3-bis) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico operativa tale da limitare le posizioni di livello dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità, affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative, della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute da magistrati ordinari, amministrativi o contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con specifica qualificazione e comprovata esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico"».

**10.505**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a) e b), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b); possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e indirizzi generali e uniformi;».

**10.134**

CERONI, PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «della presente lettera» inserire le seguenti: «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;*

*b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».*

---

**10.135**

CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «della presente lettera» inserire le seguenti: «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;*

*b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».*

---

**10.136**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «della presente lettera» inserire le seguenti: «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;*

*b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministra-*

zioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

---

**10.137**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) istituzione di una banca dati generale dei posti disponibili di dirigente pubblico e pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica dei posti disponibili con l'indicazione dell'Amministrazione e della sede di servizio. Previsione del divieto di bandire concorsi per qualifiche dirigenziali o di prevedere posti in concorsi banditi dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione se non aver verificato l'impossibilità di coprire i posti tramite procedure di mobilità o conferimento di incarico a dirigenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione. La verifica si considera attuata dopo 60 giorni dalla pubblicazione delle disponibilità dei posti e senza che sia pervenuta alcuna richiesta di incarico».

---

**10.138**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; Comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;».

---

**10.506/1**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 10.506, sostituire le parole: «fino alla fine della lettera» con le seguenti: «fino a: "ove richiesto"».*

---

**10.506/2**

CERONI, PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 10.506, aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: », previsione che la Scuola nazionale dell'amministrazione stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative, delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali''».*

---

**10.506/3**

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*Aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: », previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali''».*

---

**10.506**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «presso la Scuola» fino a: «istituzioni universitarie» e da: «per almeno due» fino alla fine della lettera.*

---

**10.139**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «presso scuole di formazione regionali e locali», inserire le seguenti: «previa certificazione della loro idoneità e qualificazione».*

---

**10.140**

CERONI, PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previsione che la Scuola nazionale dell'amministrazione stipuli conven-*

zioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali».

---

#### **10.141**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali».*

---

#### **10.142 (testo 3)**

RUSO

#### **Accolto**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato;».

---

#### **10.143**

PERRONE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».

---

**10.144 (testo 3)**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

**Accolto**

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato;».

**10.507/1****Respinto**

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

*All'emendamento 10.507, sostituire le parole da: «lettera e)» fino alla fine con le seguenti: «sopprimere le lettere e) e m)».*

**10.507/2**

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 10.507, sostituire le parole da: «sostituire le parole» fino alla fine, con le seguenti: «sostituire le parole da: "possibilità di conferire" fino alla fine della lettera, con le seguenti: "obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti. a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione pubblica, comparata ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice*



e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b*), e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b*) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;'''».

---

**10.507/3**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 10.507, sopprimere la seguente parola: «generali».*

---

**10.507/4 (testo 2)**

CERONI, PERRONE, BRUNO

**Accolto**

*All'emendamento 10.507, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sostituire le parole: "parere vincolante" con le seguenti: "parere obbligatorio e non vincolante" e dopo le parole: "riorganizzazione dell'amministrazione" inserire le seguenti: " da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito"».*

---

**10.507**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «e approvati dalle Commissioni» fino a: «medesime Commissioni» con le seguenti: «sulla base dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b)».*

---

**10.145**

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b*); istituzione di una banca dati nella

quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera *b*), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera *b*), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione pubblica, comparata ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b*), e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b*) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

---

**10.146**

FUCKSIA, SIMEONI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b)» con le seguenti: «prevedere l'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera b)».*

---

**10.147**

BIANCO, DE BIASI, PADUA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b)» con le parole: «prevedere il conferimento degli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera b)».*

---

**10.148**

GRANAIOLA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi» con le seguenti: «obbligo di conferire gli incarichi».*

*b) sostituire le parole: «preselezione di un numero predeterminato» con le seguenti: «preselezione pubblica e motivata di un numero predeterminato».*

*c) sostituire le parole: «e successiva scelta da parte del soggetto nominante» con le seguenti: «e successiva scelta pubblicamente motivata da parte del soggetto nominante».*

**10.149**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi» con le seguenti: «obbligo di conferire un solo incarico».*

**10.150**

GIOVANARDI, TORRISI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b);» con le seguenti: «obbligo di conferimento degli incarichi a dirigenti appartenenti a uno dei tre ruoli di cui alla lettera b) con facoltà di conferire incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata professionalità e di titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale nelle materie attinenti l'incarico, nel limite massimo del 5 per cento della dotazione organica, comunque previa verifica dell'insussistenza di professionalità dirigenziali, anche in disponibilità, appartenenti ai ruoli di cui alla lettera b)».*

**10.152**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi» con le seguenti: «obbligo di conferire gli incarichi».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b);» inserire le seguenti: «possibilità di conferire incarichi dirigenziali a personale appartenente alla qualifica di prediligente di cui al successivo articolo 10-bis previo interpello pubblico emanato con congruo anticipo e nel rispetto di principi di trasparenza, pari opportunità e competenza professionale; possibilità di conferire, nel limite del 5 per cento delle dotazioni organiche, incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso almeno di diploma di laurea e di comprovata, specifica professionalità non presente, neanche a livello pre-dirigenziale all'interno dell'amministrazione e previa pubblicazione del posto disponibile al fine di acquisire interessi da parte di altri dirigenti iscritti nei ruoli di cui al presente comma».*

**10.153**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico,» con le seguenti: «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo con provvedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata».*

**10.154 (testo 2)**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

**Accolto**

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, si procede attraverso procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;».*

**10.155**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti» con le seguenti: «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali».*

---

**10.156**

DE POLI, TORRISI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti» con le seguenti: «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali».*

---

**10.157**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «procedura con avviso pubblico,» inserire le seguenti: «e successivo esame comparativo di titoli e curriculum dei candidati.».*

---

**10.158**

TORRISI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere parole: «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche».*

---

**10.159**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere parole: «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche».*

---

**10.160**

CERONI, PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere parole: «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche».*

---

**10.161**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «e successiva scelta» inserire la seguente: «motivata».*

---

**10.162**

CERONI, PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».*

---

**10.163**

TORRISI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».*

---

**10.164**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».*

---

**10.165**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione esplicita dell'abrogazione del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»*

**10.166**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma attraverso incarichi temporanei, si procede attraverso valutazioni comparative e selettive dei candidati, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.».*

**10.167**

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi e riscontrati per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; regime di limitata proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico; g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico a seguito di consecutive gravi valutazioni annuali negative: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità per effetto delle suddette valutazioni; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità;

possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;».

---

**10.168**

DE POLI, TORRISI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «durata degli incarichi» a: «per una sola volta» con le seguenti: «durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012 e ss.».*

---

**10.169**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «durata degli incarichi» a «per una sola volta» con le seguenti: «durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012».*

---

**10.170**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».*

---



**10.171**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «facoltà» inserire le seguenti: «dell'amministrazione competente».*

---

**10.172**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «senza procedura selettiva per una sola volta» con le seguenti: «esclusivamente nelle ipotesi di accertato raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente».*

---

**10.173**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi» inserire le seguenti: «a parità di requisiti professionali richiesti».*

---

**10.174 (testo 2)**

GRANAIOLO, LO MORO

**Accolto**

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «regime di proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico» con le seguenti: «possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;».*

---

**10.175**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «regime di proroga» inserire le seguenti: «non superiore a sei mesi».*

---

**10.176**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti:*

«g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: obbligo di preposizione ad altra funzione attiva nella medesima amministrazione entro un anno dalla perdita dell'incarico, oltre il quale è assunta, da parte dell'organo di vertice amministrativo, una determinazione motivata di impossibilità di riallocazione e conseguente destinazione in disponibilità al ruolo unico della dirigenza pubblica; disciplina della decadenza dal ruolo unico e della mobilità a seguito di un determinato periodo, durante il quale non vi sia stato conferimento di incarico in altra amministrazione pubblica; applicabilità di tale disciplina anche al personale militare, cui non è inibito il transito nei ruoli civili delle pubbliche amministrazioni nazionali;

*g-bis)* con riferimento ai dirigenti privi di incarico alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma: in via transitoria, erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità nel ruolo unico, secondo le previsioni di cui alla lettera g); loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;»

**10.177**

GRANAIOLO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «con riferimento ai dirigenti privi di incarico» con le seguenti: «con riferimento ai dirigenti privi di incarico a seguito di gravi e ripetute valutazioni negative».*

**10.178**

GRANAIOLA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole:* «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità».

---

**10.179**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole:* «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità».

---

**10.180**

GIOVANARDI, TORRISI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole:* «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità» *aggiungere le seguenti:* «non inferiore a tre anni e, comunque, dopo che il dirigente in disponibilità abbia rifiutato per due volte proposte di conferimento di incarico dirigenziale;».

---

**10.181**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole:* «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità» *inserire le seguenti:* «non inferiore a cinque anni».

---

**10.182**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:* «possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive», *con*

*le seguenti:* «possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto, di natura dirigenziale, presso amministrazioni pubbliche o presso enti privi di scopo di lucro, nel rispetto dei principi in materia di rapporto di lavoro subordinato e con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi di direzione di strutture di amministrazione attiva e la parte di retribuzione ad essi connessa».

---

**10.183**

ROMANO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «riassegnazione del dirigente decaduto dal ruolo dei dirigenti all'Ente pubblico di provenienza ed inquadramento nella medesima posizione giuridica ed economica rivestita prima della sottoscrizione del suo primo contratto da dirigente e acquisita con , pubblico concorso, previo consenso del medesimo alla deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile; inserimento, quale funzionario, del dirigente decaduto nelle liste di cui all'articolo 34 del dlgs n. 165/01 nel caso di impossibilità al reinserimento nell'ente pubblico di provenienza per sua definitiva soppressione, o nel caso di rinuncia dell'interessato a rientrare nell'organico dell'ente di provenienza;».

---

**10.184**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, PALERMO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

---

**10.185**

PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

---

**10.187**

RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».*

---

**10.188**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».*

---

**10.186**

BIANCO, DE BIASI, PADUA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'accesso all'istituto della mobilità volontaria anche in assenza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza».*

---

**10.189**

AUGELLO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

*«g-bis) con riferimento al rafforzamento del processo di programmazione e valutazione, obbligo di emanazione della direttiva annuale e dell'assegnazione degli obiettivi da parte degli organi di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sospensione delle indennità all'organo di indirizzo politico in caso di mancata o ritardata emanazione degli obiettivi;».*

---

**10.508/1**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 10.508, dopo le parole: «con riferimento alla valutazione dei risultati:» inserire le seguenti: «introduzione di criteri contrattuali tali da attribuire».*

---

**10.508/2**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 10.508, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle fasce di merito; definizione dell'oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati; mancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione; definizione, da parte delle amministrazioni regionali e locali e degli enti pubblici nazionali, del proprio sistema di valutazione sulla base dei principi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato; valutazione dei servizi e dei prodotti in base a stenderei di qualità oggettivi; autonomia dei valutatori; comparabilità tra amministrazioni omologhe».*

---

**10.508**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*«h) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione;».*

---

**10.190**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione» inserire le seguenti: «e alle specificità delle attività di elaborazione e di supporto alla definizione delle politiche pubbliche.».*

---

**10.191**

LO MORO, COCIANCICH, MIGLIAVACCA, RUSSO, RICCHIUTI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e degli enti pubblici nazionali».*

---

**10.192**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «indicatori di risultato» inserire le seguenti: «sul piano quantitativo e qualitativo».*

---

**10.193**

BIANCO, DE BIASI, PADUA, LO MORO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «autonomia dei valutatori» con le seguenti: «autonomia e indipendenza dei valutatori dai soggetti che li hanno nominati».*

---

**10.194**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «autonomia» aggiungere le seguenti: «neutralità e terzietà».*

---

**10.509/1**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 10.509, sopprimere le parole da: «e ridefinizione» fino alla fine.*

---

**10.509/2**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 10.509, sostituire le parole da «e ridefinizione» fino alla fine, con le seguenti: «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».*

---

**10.509/3**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 10.509, sopprimere le parole da «, con particolare» fino alla fine.*

---

**10.509/4**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 10.509, sopprimere la parola: «esclusiva».*

---

**10.509/5**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 10.509, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la responsabilità patrimoniale degli organi preposti all'indirizzo politico e di controllo».*

---



**10.509**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «o disciplinare dei dirigenti» con le seguenti: «amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale».*

---

**10.195**

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti» inserire le seguenti: «e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile» e dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» inserire le seguenti: «e sua estensione ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile a scelte gestionali e decisioni tecnico-discrezionali del dirigente in sé legittime, prive di profili di illogicità e irrazionalità, escludendo in tali ipotesi la responsabilità per danno erariale».*

---

**10.510/1**

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 10.510, sopprimere le seguenti parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale».*

---

**10.510/2**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 10.510, dopo le parole: «retribuzione di posizione fissa» inserire le seguenti: «e di limiti assoluti della stessa».*

---

**10.510/3**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 10.510, alla lettera l) dopo le parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;» inserire le seguenti: «sulla base degli esiti della contrattazione integrativa.».*

---

**10.510/4**

PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 10.510, dopo le parole: «retribuzione di risultato» inserire le seguenti: «, comunque non inferiore al 15 per cento del totale.».*

---

**10.510/5**

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 10.510, dopo le parole: «di posizione e di risultato» inserire le seguenti: «prevedendo per quest'ultima un limite non inferiore al 30 per cento.».*

---

**10.510/6**

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 10.510, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti pnhe mediante delibera unilaterale, comunque entro i limiti della disponibilità dei fondi destinati alla parte variabile contrattata in sede collettiva;».*

---

**10.510**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «definizione di limiti assoluti» a: «posizione fissa nel trattamento economico fondamentale» con le seguenti: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale;».*

---

**10.196**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «definizione di limiti assoluti» con le seguenti: «definizione, nella contrattazione collettiva di limiti assoluti»;*

*b) sopprimere le parole: «comunque non inferiore al 30 per cento del totale»;*

*c) sopprimere le parole: «comunque non superiore al 15 per cento del totale».*

---

**10.197**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «e accessorio; definizione» inserire le seguenti: «nella contrattazione collettiva».*

---

**10.198**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «definizione della retribuzione di posizione», sopprimere le seguenti: «comunque non inferiore al 30 per cento del totale».*

---

**10.199**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «del totale», ovunque ricorrono, con le seguenti: «della retribuzione complessiva».*

---

**10.200**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «comunque non superiore al 15 per cento del totale».*

---

**10.201**

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «superiore al 15 per cento» con le seguenti: «inferiore al 30 per cento».*

---

**10.202**

RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «non superiore al 15 per cento del totale» con le seguenti: «non inferiore al 15 per cento del totale».*

---

**10.203**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera 1), sostituire le parole: «non superiore al 15 per cento del totale» con le seguenti: «non inferiore al 15 per cento del totale».*

---

**10.204**

GIOVANARDI, TORRISI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera 1), sostituire le parole: «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» con le seguenti: «collegamento della retribuzione di risultato in parte a obiettivi fissati per l'intera amministrazione cui il dirigente sia chiamato a concorrere con la propria attività, in misura, comunque non superiore al 30 per cento, e con modalità definite in sede di contrattazione collettiva integrativa, differenziata in base al livello degli uffici e alla responsabilità a questi connessa, e per la restante parte a obiettivi assegnati al singolo dirigente».*

---

**10.205**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera 1), sostituire le parole: «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» con le seguenti: «collegamento della retribuzione di risultato sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione cui il dirigente sia, almeno indirettamente, chiamato a concorrere con la propria attività, in misura non superiore al 30 per cento, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente per la restante parte».*

---

**10.206**

AUGELLO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera 1), sostituire le parole: «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» con le seguenti: «collegamento della retribuzione di risultato sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione cui il dirigente sia, almeno indirettamente, chiamato a concorrere con la propria attività,*

in misura non superiore al 30 per cento, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente per la restante parte».

---

**10.207**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole:* «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente», *con le seguenti:* «collegamento della retribuzione di risultato in parte a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, in misura e con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva integrativa, differenziata per incarichi di livello dirigenziale generale e per gli altri incarichi dirigenziali, e per la restante parte a obiettivi assegnati al singolo dirigente».

---

**10.208**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole:* «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale».

---

**10.209**

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole:* «sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati» *con le seguenti:* «sulla base di criteri definiti anche mediante delibera unilaterale, comunque entro i limiti della disponibilità dei fondi destinati alla parte variabile contrattata in sede collettiva».

---

**10.210**

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) - 1) gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate. e

non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale minimo. Per l'intero mandato dell'organo amministrativo alla variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, deve corrispondere la variazione proporzionale dell'intero monte salari aziendale;

2) ai fini dell'applicazione del punto 1, sono computate cumulativamente le somme comunque erogate all'interessato a carico della medesima o di più società, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno».

---

### 10.211

GRANAIOLO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) rendere coerenti le categorie indicate nei distinti ruoli della Pubblica Amministrazione con le aree contrattuali, prevedendo che a ciascun raggruppamento delle figure dirigenziali corrisponda un area contrattuale distinta».

---

### 10.212

BIGNAMI, MASTRANGELI, CAMPANELLA

#### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) i dipendenti e i dirigenti delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che percepiscono emolumenti superiori ai 50.000 euro annui, non possono percepire un *bonus* superiore a 6.000 euro annui, anche nel caso di una pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno».

---

### 10.213

BERTOROTTA, CRIMI

#### Respinto

*Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «graduale».*

---

**10.214**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «del numero dei dirigenti», inserire le seguenti: «qualora questi non abbiano raggiunto il 70 per cento degli obiettivi fissati per l'intera amministrazione e il 80 per cento degli obiettivi assegnati al singolo dirigente».*

---

**10.215**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Respinto**

*Al primo comma, lettera m), sopprimere le parole: «ove necessario».*

---

**10.216**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10-bis».*

---

**10.217**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «necessario», con la seguente: «possibile».*

---

**10.500/1**

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, LO MORO

**Respinto**

*All'emendamento 10.500, sopprimere le parole: «in aumento».*

---



**10.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «incarichi conferiti», inserire le seguenti: «e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale».*

---

**10.218**

PALMA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «incarichi conferiti», inserire le seguenti: «confluenza dei dirigenti di prima fascia dello stato in apposita sezione ad esaurimento del ruolo unico, con proseguimento fino a scadenza per gli incarichi conferiti;».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «esperienza acquisita», inserire le seguenti: «con priorità per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale agli iscritti nella sezione ad esaurimento del ruolo unico;».*

---

**10.219**

RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita», con le seguenti: «disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita anche nel previgente sistema di inquadramento dei dirigenti previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».*

---

**10.220**

PALMA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 10, lettera m), dopo le parole: «esperienza acquisita», inserire le seguenti: «nonché la qualifica dirigenziale maturata al 31 dicembre 2014».*

---

**10.221**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rimozione dei dirigenti per accertata mancanza di raggiungimento degli obiettivi fissati per l'intera amministrazione ed assegnati al singolo dirigente».*

---

**10.222**

ZUFFADA, BRUNO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

---

**10.223**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «selezione unica per titoli», inserire le seguenti: «ed esami».*

---

**10.224**

Maurizio ROMANI, BENCINI, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale», inserire le seguenti: «almeno quinquennale».*

---

**10.225**

SIMEONI, CRIMI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «comprovata esperienza dirigenziale», inserire le seguenti: «nonché non condannati per reati contro la pubblica amministrazione».*

---

**10.226**

Maurizio ROMANI, BENCINI, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle Regioni», con le seguenti: «commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato, delle Regioni e da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti».*

---

**10.227**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «rappresentanti dello Stato e delle Regioni», con le seguenti: «soggetti terzi e imparziali».*

---

**10.228**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «dello Stato e delle Regioni», inserire le seguenti: «selezionati mediante sorteggio tra gli appartenenti alle categorie accademiche e professionali operanti negli specifici settori».*

---

**10.229**

SIMEONI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera n), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari, coloro che ritenuti responsabili di condotte dolose, sia omissive che commissive, hanno riportato condanna, anche non definitiva, dalla Corte dei conti».*

---

**10.230**

COCIANCICH

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

«n-bis) con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».

---

**10.231**

BRUNO, D'ALÌ

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

«n-bis) con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».

---

**10.232**

TORRISI, PAGANO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

«n-bis) con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».

---

**10.233**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

«n-bis) definizione del rapporto dirigenti-dipendenti, in proporzione al numero e alle funzioni che essi svolgono».

---

**10.501**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».*

---

**10.234**

ZUFFADA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera n), non si applicano nei confronti delle regioni adempienti in sede di tavolo di monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario e nell'appropriatezza dei livelli di LEA, per le quali valgono gli elenchi regionali».

---

**10.235 (testo 2)**

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali ricadenti sui loro territori nonché ai rispettivi enti e organismi pubblici a ordinamento regionale o provinciale, salvo l'obbligo da parte delle medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza».

---

**10.0.1**

MIRABELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. Fino al termine della durata dell'esposizione universale 2015, l'applicazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sospesa nei confronti del Segretario Generale dell'Amministrazione comunale di Milano».

---

**10.0.2**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, PALERMO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Contenzioso per gli atti di reclutamento degli organi costituzionali)*

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10, in ordine al contenzioso per gli atti di reclutamento degli organi costituzionali operati, ai sensi del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2) del citato articolo, si applica il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni».

---

**10.0.3**

PANIZZA, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Sblocco del turn over per i docenti universitari)*

1. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite

a ciascuna università per l'anno 2014 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I professori così chiamati mantengono il trattamento retributivo della fascia di provenienza fino al termine stabilito dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatti salvi, anche ai fini retributivi, gli effetti della conferma in ruolo come professore ordinario.».

#### **10.0.4**

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Proroga del servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola)*

1. Al comma 4-*novies*, dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al primo periodo, le parole: "a nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "a dodici anni"».

#### **10.0.5**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Delega al Governo in materia di predirigenza nel pubblico impiego)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al fine di

introdurre l'area della predirigenza nell'ordinamento del pubblico impiego e la conseguente figura del predirigente.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronuncia nel termine di quarantacinque dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) l'area della predirigenza, che comprende funzionari direttivi che svolgono attività gestionali e professionali richiedenti una comprovata esperienza e competenza, è contrattualmente inserita nella corrispondente area dirigenziale in modo distinto quanto alla predisposizione e gestione delle risorse economiche;

b) ai funzionari predirigenti sono attribuiti compiti di direzione di uffici anche con rilevanza esterna non riservati al personale con qualifica dirigenziale, collaborano con i dirigenti e ne svolgono la funzione vicaria, svolgono compiti che necessitano specifica abilitazione all'esercizio della professione, gestiscono ricerche e studi di particolare rilevanza istituzionale, rappresentano l'amministrazione in sedi istituzionali nazionali ed internazionali. Ai funzionari inquadrati nella predirigenza possono essere delegate dai dirigenti parte delle competenze di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e, nei casi di carenze di personale con qualifica dirigenziale, possono essere loro affidate, in via transitoria e con procedure selettive pubbliche, funzioni dirigenziali;

c) l'area della predirigenza trova applicazione per tutto il personale di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n.165;

d) l'organico complessivo dei funzionari appartenenti all'area della predirigenza è definito dalle singole amministrazioni sulla base delle proprie esigenze in relazione alle competenze individuate al punto b); l'organico complessivo non potrà essere inferiore a quello del personale dirigente e non potrà essere superiore al doppio di tale valore; tale calcolo non tiene conto della dirigenza sanitaria, e dei professionisti inseriti nei contratti dirigenziali;

e) le amministrazioni riducono l'organico del personale dirigente, con esclusione della dirigenza sanitaria, della dirigenza scolastica e dei professionisti inseriti nei contratti dirigenziali, di un numero di posti non inferiore al 20% dell'attuale, predisponendo un piano di ridefinizione



delle competenze degli uffici dirigenziali ed individuando uffici da affidare alla direzione di personale con la qualifica di predirigente;

f) l'accesso alle qualifiche appartenenti alla predirigenza avviene tramite concorso pubblico per titoli di servizio ed esami, riservando il 50% dei posti messi a concorso al personale di ruolo della medesima amministrazione; sono ammessi a partecipare al concorso i funzionari aventi almeno 5 anni di anzianità di servizio in una qualifica o area o profilo acquisita tramite pubblico concorso per partecipare al quale era necessario il possesso almeno del diploma di laurea;

g) in fase di prima applicazione sono inquadrati, anche in soprannumero, nell'area della predirigenza i funzionari direttivi assunti in data precedente al primo gennaio 1995 tramite Concorso pubblico per partecipare al quale era necessario il possesso almeno del diploma di laurea;

h) gli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 saranno adeguati per inserire le nuove disposizioni sulla predirigenza;

i) l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sarà adeguato per prevedere che in tutte le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di dirigente il 50% dei posti messi a concorso deve essere riservato ai funzionari con qualifica di predirigente;

j) all'attuazione delle disposizioni dei decreti delegati di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la retribuzione dei funzionari inseriti nell'area predirigenziale è definita in seno alla contrattazione della corrispondente area dirigenziale utilizzando le risorse contrattuali previste dalle relative norme;

k) le risorse economiche risultanti disponibili dalla riduzione dell'organico dei dirigenti sono utilizzate per integrare la retribuzione accessoria del personale predirigente della stessa amministrazione. Le somme già previste dal comma 227 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, saranno utilizzate per il personale inserito nell'area della predirigenza.».

#### **10.0.6**

SUSTA, MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Dirigenza degli uffici giudiziari e disposizioni in materia di personale di magistratura e amministrativo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare anche mediante integrazioni e modificazioni del decreto legislativo

25 luglio 2006, n. 240, le competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, il trattamento economico accessorio del personale di magistratura e amministrativo nonché le modalità di valutazione dei rendimenti degli uffici giudiziari, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

2. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della struttura dirigenziale e organizzativa degli uffici giudiziari, al fine di garantire all'intero sistema giudiziario efficienza, efficacia, modernizzazione, razionalità organizzativa, economicità di gestione e ottimizzazione della distribuzione ed utilizzo delle risorse esistenti, anche eventualmente prevedendo l'istituzione, presso ogni distretto di corte di appello, di un organo monocratico o collegiale – composto da persone dotate di comprovate competenze organizzativo-gestionali, oltre che giuridico-economiche – con il compito di adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria, con particolare riguardo alla gestione dei servizi tecnicoamministrativi non aventi carattere strettamente giurisdizionale, nonché con autonomi poteri di programmazione e di direzione logistico-organizzativa, in relazione alle diverse e sopravvenute esigenze circondariali, anche tenuto conto delle dimensioni, del carico di lavoro e delle pendenze dei singoli uffici;

b) previsione che i dirigenti amministrativi preposti agli uffici giudiziari siano dotati di qualificate e comprovate competenze organizzativo-gestionali, oltre che giuridico-economiche;

c) rafforzamento dell'autonomia del dirigente amministrativo nell'esercizio dei poteri di direzione, di vigilanza e di controllo in materia di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, tenuto conto del carico giudiziario pendente e comunque nell'ambito delle scelte di programma delle attività, delle priorità e degli obiettivi fissati annualmente di concerto con il magistrato capo dell'ufficio giudiziario;

d) indicazione – nel programma delle attività da svolgersi, redatto annualmente dai magistrati capi e dai dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari – di specifici obiettivi da raggiungere e di efficaci meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei rendimenti e dei risultati raggiunti, con conseguente determinazione delle eventuali responsabilità dirigenziali;

e) definizione di criteri omogenei volti a garantire che il trattamento economico accessorio del personale amministrativo e della magistratura sia corrisposto in misura proporzionale all'esercizio effettivo della funzione svolta, sulla base anche del concreto raggiungimento degli obiettivi fissati ai sensi della lettera d) nonché del numero dei procedimenti e ricorsi definiti, anche avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della Giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, e del Consiglio Superiore della Magistratura, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. L'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### **10.0.7 (testo 2)**

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA, BENCINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Status giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la "portabilità" dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai principi e criteri direttivi di seguito elencati:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi elementi di stato giuridico riguardanti in particolare:

1. il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

2. lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

3. lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

4. le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;

5. la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

6. l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;

7. la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;

8. la fruizione di periodi sabbatici;

b) definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito, delle modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e delle regole di condotta;

c) promozione di tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR al fine di armonizzarli alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta.

3. Nell'ambito della delega di cui al presente articolo, con medesimo decreto legislativo o con ulteriore decreto da emanarsi entro il limite temporale di cui al comma 1, il governo è delegato ad istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto a quello della pubblica amministrazione, che inquadri la ricerca in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile con la minimizzazione dei controlli *ex ante* ed il rafforzamento di quelli *ex post*, l'imposi-

zione di vincoli esclusivamente di tipo a *budget* e l'adozione di *best practices* internazionali.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione nazionale per il personale degli EPR si svolge in un idoneo comparto con una corrispondente area separata per ricercatori e tecnologi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

### 10.0.8

CAMPANELLA, BOCCHINO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Metodi gestionali e controlli diffusi nel settore pubblico)*

1. Il Governo è delegato, per l'esecuzione delle deleghe contenute negli articoli 1, 7, 9, 10, 13, 14 e 15, ad adottare uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire una relazione tra la misura del raggiungimento dei risultati complessivi delle amministrazioni e la misura complessiva del salario accessorio erogato alla dirigenza ed ai dipendenti;

b) istituire un sistema di valutazione delle performance e dei risultati della dirigenza e dell'amministrazione in cui possano partecipare i cittadini verso i comitati, le associazioni di categoria nonché le associazioni portatrici di interessi pubblici in tutte le fasi della programmazione;

c) prevedere che i soggetti di cui alla lettera b) possano intervenire, con una partecipazione attiva attraverso indicazioni e suggerimenti, nella fase preparatoria della programmazione, con la garanzia del recepimento delle istanze idonee e legittime; prevedere un sistema di scambio di informazioni periodiche tra i soggetti interessati e l'amministrazione durante il periodo della programmazione; prevedere la partecipazione di tutti i portatori di interesse pubblico di cui alla lettera b) alla valutazione finale sull'attuazione del programma applicando criteri di maggioranza temperata».

**Art. 11.****11.1**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la parola: «adottano» inserire le seguenti: «in coerenza con la disciplina contrattuale».*

---

**11.2**

DE POLI, AUGELLO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la parola: «adottano» inserire le seguenti: «in coerenza con la disciplina contrattuale».*

---

**11.3**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro» inserire le seguenti: «senza effetti negativi sull'importo pensionistico del lavoratore».*

---

**11.4**

CATALFO, ENDRIZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «tra dipendenti,» inserire le seguenti: «che ne facciano richiesta,».*

---

**11.5 (testo 2)**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

**Accolto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto» inserire le seguenti: «così da creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale»;*

b) dopo le parole: «e smart-working» aggiungere le seguenti: «che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità».

---

### 11.6

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

#### Accolto

Al comma 1, dopo la parola: «smart-working» aggiungere le seguenti: «garantendo che i dipendenti che si avvalgono di tali modalità di lavoro non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera».

---

### 11.7 (testo 2)

ENDRIZZI, PUGLIA

#### Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dovrà essere predisposto un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle forme associative».

---

### 11.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

#### Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le amministrazioni pubbliche prevedono, anche tramite i contratti collettivi di lavoro, specifiche flessibilità di orario di lavoro per il personale in servizio negli uffici situati in città metropolitane. Nei casi in cui il domicilio del dipendente sia situato ad una distanza tale da non consentire, con mezzi pubblici, di raggiungere la sede di servizio in un tempo medio inferiore ai 60 minuti, l'orario di lavoro giornaliero potrà essere ridotto di 30 minuti. A tal fine l'interessato produrrà idonea dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e l'amministrazione opererà le necessarie verifiche.

1-ter. Le amministrazioni pubbliche prevedono procedure semplificate per agevolare la mobilità volontaria del personale in servizio presso uffici situati in città metropolitane al fine di favorire una riduzione dei tempi per il raggiungimento della sede di servizio.».

---

**11.9**

SERRA, CRIMI, PUGLIA

**Accolto**

*Al comma 2, dopo le parole: «asili nido» inserire le seguenti: «e scuole dell'infanzia».*

---

**11.10**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I servizi organizzati dovranno essere accessibili a tutte le famiglie del territorio di residenza. Al fine di non determinare discriminazioni, i fruitori dei servizi saranno chiamati a compartecipare alla spesa in misura non inferiore a quanto previsto per le famiglie del territorio comunale di residenza».*

---

**11.11**

BIANCO, DE BIASI, PADUA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, definiscono l'estensione di forme di tutela della maternità anche ai lavoratori, compresi coloro che svolgono funzioni assimilabili a quelle dirigenziali, con contratto di lavoro atipico.».

---

**11.12**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si procede alla concessione a titolo gratuito degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;



b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.».

---

**11.13**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

**Accolto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti indirizzi per l'attuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle misure di cui ai commi 1 e 2 e di codici di condotta e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro dei propri dipendenti».

---

**11.14**

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3, le parole: "anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "da figli minori di età fino a 36 mesi."».

---

**11.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 4, lettera b), prima della parola: «prioritariamente» inserire le seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa,».*

---

**11.15**

D'ALÌ

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ago-

sto 2014, n. 114, per il triennio 2015-2017, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non possono procedere ad assunzione di personale di alcun tipo.

*4-ter.* Entro il 30 marzo del 2015, il Governo provvede alla soppressione di enti intermedi, ivi compresi gli IACP, per un risparmio sulla spesa pubblica non inferiore a 250 milioni, e definisce le procedure di mobilità del personale dei medesimi enti verso le amministrazioni di cui al comma *4-bis*, per la ricostituzione dei loro organici in deroga alla normativa sul blocco delle assunzioni. Entro la medesima data, pubblica altresì l'elenco del patrimonio immobiliare degli enti soppressi con le specifiche di cui al comma *4-quater*.

*4-quater.* Il patrimonio immobiliare indisponibile degli enti da sopprimere è assegnato ai Comuni nei quali lo stesso è ubicato. Il patrimonio disponibile è messo a disposizione delle normative di riduzione del debito pubblico.».

---

### 11.0.1

GRANAIOLO, PIGNEDOLI, FAVERO, PARENTE, GATTI, ORRÙ, ICHINO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

1. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio base, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riasorbimento».

---

**11.0.2**

ALBANO, CALEO, PEZZOPANE

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.**

1. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

---

**11.0.3**

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Promozione del ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno facoltà di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. A tali fini l'orario di lavoro svolto dal personale in procinto di essere collocato a riposo è, considerato ai fini previdenziali e di quiescenza svolto a tempo pieno qualora i corrispondenti maggiori contributi previdenziali e di quiescenza non causano maggiori oneri a carico dell'ente di appartenenza.».

---

**11.0.4**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Promozione del contratto di apprendistato nelle amministrazioni pubbliche)*

1. Le amministrazioni pubbliche, attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, possono assumere entro il limite del 40 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato. A tal fine le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, predispongono il piano di formazione individuale. La durata massima del contratto di apprendistato non può essere superiore a trentasei mesi. Il predetto limite è elevato a quarantotto mesi per le donne. La formazione obbligatoria pubblica non superiore a 70 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche possono optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 30 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro».

**11.0.5 (testo 2)**

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Promozione del ricambio generazionale nel settore pubblico)*

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono promuovere, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, il ricambio generazionale mediante la

riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale in regime di ricambio generazionale è considerato nel regime di orario svolto al momento della domanda, fermo restando la corresponsione all'INPS dell'integrazione contributiva da parte delle amministrazioni interessate. Alla maturazione del diritto a pensione al personale in questione spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della domanda.

2. Le spese sostenute dalle amministrazioni per l'attuazione di questo articolo devono trovare copertura esclusivamente con i risparmi derivanti dalla riduzione di orario».

### 11.0.6

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti)*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

"2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".

2. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente

corrisposta *una tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;

d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo, da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo.".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro nel 2014 e di 650 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione delle eventuali ulteriori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

**11.0.7**

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifiche al codice dell'ordinamento militare)*

1. Alla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 682 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) non hanno compiuto il 30° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 32 anni, qualunque grado rivestono";

2. Al comma 1 dell'articolo 697 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) età non superiore a trenta anni";

3. Al comma 1 dell'articolo 700 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) età non superiore ai trentadue anni compiuti".

4. Il Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della Difesa, le disposizioni necessarie per l'adeguamento di ulteriori norme alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».

**11.0.8**

ALBANO, CALEO, PEZZOPANE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

**11.0.9**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.**

1. In osservanza del principio costituzionale di cui all'articolo 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.».

**11.0.10**

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Disposizioni per il settore ferroviario)*

1. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra /traghetamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquanta-cinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i



requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psicofisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1999, n. 488" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettaggio/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

#### **11.0.11**

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Modifica della legge 27 dicembre 1997 n. 449)*

1. All'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. La quota residua dell'indennità di buonuscita maturata dai dipendenti del cessato Ente poste italiane e non percepita dai dipendenti stessi, a far data dal 1° gennaio 2014 è trasformata in trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile."».

**Art. 12.****12.1**

BARANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «amministrativa» aggiungere le seguenti: «in coerenza con la disciplina contrattuale».*

---

**12.2**

DE POLI, AUGELLO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «amministrativa» aggiungere le seguenti: «in coerenza con la disciplina contrattuale».*

---

**12.3**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «in coerenza con la disciplina contrattuale».*

---

**12.501/1**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 12.501, sostituire la parola: «societarie», con le seguenti: «azionarie e societarie».*

---

**12.501**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «azionarie» con la seguente: «societarie».*

---

## 12.4

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:*

«c-bis) fisco;

c-ter) edilizia;

c-quater) ambiente;

c-quinquies) beni culturali, paesaggistici e ambientati;

c-sexies) salute;

c-septies) lavoro, nella disciplina non compresa dalla lettera a);

c-octies) agricoltura;

c-novies) piccole e medie imprese";

*b) al comma 2, alinea sostituire le parole: «principi e criteri direttivi» con le seguenti: «principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché ai seguenti»;*

*c) al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

«e-bis) soppressione delle attività normative e amministrative non più necessarie, per una effettiva applicazione del principio di libertà dell'attività privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;

e-ter) necessaria e documentata riduzione dei costi e degli oneri, normativi e amministrativi, per cittadini e imprese;

e-quater) individuazione di modelli più semplici e uniformi di procedimenti amministrativi, che costituiscono *standard* minimi di semplificazione da applicare sul territorio nazionale».

*Conseguentemente, al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «di novanta giorni» aggiungere le seguenti: «Il rispetto del criterio di cui alla lettera e-bis) del comma 2 è condizione necessaria per la circolazione dello schema di decreto legislativo e la successiva adozione».*

---

## 12.5

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) lavoro, nella disciplina non compresa dalla lettera a);».

---

**12.6**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) piccole e medie imprese».

---

**12.7**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) agricoltura».

---

**12.8**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) salute;».

---

**12.9**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) beni culturali, paesaggistici e ambientali;».

---

**12.10**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) ambiente;».

---

**12.11**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) edilizia;».

---

**12.12**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) fisco;».

---

**12.13**

BRUNO

**Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, alinea, dopo la parola: «attiene», inserire le seguenti: «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico»;*

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico.».*

---

**12.14**

TORRISI, PAGANO

**Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, alinea, dopo la parola: «attiene», inserire le seguenti: «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico»;*

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico.».*

---

**12.15**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Accolto**

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «apportando le modifiche», aggiungere la seguente: «strettamente».*

---

**12.16**

DE POLI, AUGELLO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «materia», aggiungere il seguente periodo: «Al fine di armonizzare la disciplina vigente che regola la materia, è avviata una fase di riprogettazione dei sistemi organizzativi delle amministrazioni interessate al processo di riorganizzazione».*

---

**12.17**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «materia», aggiungere il seguente periodo: «In riguardo alle antinomie nella normativa sulle società partecipate a capitale misto pubblico-privato risolvere il contrasto tra i principi della pubblica amministrazione e quelli sulla remunerazione del capitale investito, come da esito referendario del 2011».*

---

**12.18**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «prevedendo», inserire le seguenti: «, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1,».*

---

**12.19**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il termine entro il quale la transizione alla modalità operativa digitale dovrà essere integrale.».*

---

**12.20**

MIRABELLI, LO MORO

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso una pluralità di canali tra i quali quello dei "Procuratori Telematici" che sviluppano servizi professionali volti a fornire a terzi servizi amministrativi espletati con il supporto di tecnologie informatiche, telematiche e digitali.».*

---

**12.21**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «acquisizione del parere della», con le seguenti: «intesa in sede di».*

---

**12.22**

CERONI, PERRONE

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «acquisizione del parere della», con le seguenti: «intesa in sede di».*

---

**12.500/1**

SOLLO, SAGGESE

**Accolto**

*All'emendamento 12.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».*

---

**12.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».*

---

**12.23**

SOLLO, SAGGESE, LO MORO

**Ritirato**

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti», con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».*

---

**12.24**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

---

**12.25**

D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZONI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. La normativa di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si applica agli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 con le modalità semplificate individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».*

---



**Art. 13.****13.1**

BRUNO

**Respinto**

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: «pubbliche» inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».*

---

**13.2**

TORRISI, PAGANO

**Ritirato**

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: «pubbliche», inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».*

---

**13.3**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative».*

---

**13.4 (testo 2)**

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;».

---

**13.5**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nei concorsi pubblici» inserire le seguenti: «, ferma restando la prevalenza, nella valutazione complessiva, dell'esito di prove concorsuali.».*

---

**13.6**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lavoro flessibile», inserire le seguenti: «e collaborazioni coordinate e continuative.».*

---

**13.7**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».*

---

**13.8**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, purché avviati attraverso selezioni ad evidenza pubblica.».*

---

**13.9**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché della residenza qualora tale requisito è condizione necessaria per l'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o, comunque, non attuabili con identico risultato;».*

---

**13.10**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché della residenza qualora l'assolvimento dei compiti può essere agevolato da una specifica conoscenza del territorio regionale».*

---

**13.11**

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO, LO MORO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni per il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato, senza aver previamente verificato l'effettiva impossibilità di coprire tutti i posti vacanti attraverso l'espletamento di procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; previsione della sanzione della nullità degli atti e dei provvedimenti comunque adottati in violazione o in elusione dell'obbligo di cui sopra;».

---

**13.12**

GRANAIOLO, LO MORO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) indicazione di quali tipologie di lavoro flessibile siano compatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazione pubbliche;».

---

**13.13**

SACCONI, AUGELLO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) applicazione del contratto di apprendistato per le nuove assunzioni, prevedendo la gestione del periodo formativo in proprio e la certificazione della qualità del progetto formativo da parte di soggetti accreditati, nonché la possibilità di inquadramento ad un livello inferiore o con una retribuzione inferiore del 20 per cento;».

---

**13.14**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) revisione della normativa relativa alle modalità di espletamento dei concorsi per le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere un più stringente controllo nelle selezioni, valorizzando il merito ed escludendo la discrezionalità; definizione di un tetto numerico in valore assoluto per le graduatorie degli idonei non vincitori, in relazione al numero dei posti banditi e comunque non superiore al 50% dei medesimi; al fine di rendere più equa l'opportunità di accesso al pubblico impiego da parte dei giovani, riduzione dei termini temporali per la validità delle graduatorie, vincolando il loro utilizzo ai soli casi in cui sia necessario assicurare la copertura di posti vacanti, con esclusione dei casi di ampliamento delle dotazioni organiche, per i quali deve essere espletato un nuovo concorso;».

**13.15**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «accentramento» con la seguente: «decentramento»;».*

**13.16**

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

**Respinto**

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire la seguente: «statali»;*

*b) alla lettera c), dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire la seguente: «statali».*

**13.17**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «revisione delle modalità di espletamento degli stessi», inserire le seguenti: «garantendo l'imparzialità,*

l'economicità, la celerità di espletamento, la segretezza e la casualità dei quesiti, l'obiettività dei giudizi, l'anonimato dei candidati e ricorrendo, ove necessario, all'ausilio delle più moderne tecnologie informatiche;».

---

**13.18**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* «gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province. o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56», *con le seguenti:* «gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle Regioni ovvero delle Province Autonome».

---

**13.19 (testo 2)**

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

**Accolto**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «espletamento degli stessi» *inserire le seguenti:* «in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni;».

---

**13.20**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:* «definizione di limiti» *a :*«idonei non vincitori» *con le seguenti:* «priorità dell'inserimento degli idonei nelle selezioni concorsuali nelle amministrazioni che presentano posizioni vacanti rispetto all'indizione di nuove procedure concorsuali;».

---

**13.21**

CRIMI, PUGLIA, LO MORO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* «riduzione dei termini di validità delle graduatorie;».

---

**13.22**

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «; riduzione dei termini di validità delle graduatorie» con le seguenti: «, in stretta relazione al fabbisogno di personale prevedibile entro il termine di 18 mesi dalla conclusione del concorso, essendo limitata nello stesso termine la validità delle graduatorie».*

---

**13.23**

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie» con le seguenti: «mantenimento della validità delle graduatorie per un periodo non inferiore a 5 anni, ai fini di un contenimento della finanza pubblica».*

---

**13.24**

FUCKSIA, CRIMI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie» con le seguenti: «ai fini di un contenimento della finanza pubblica, mantenimento della validità delle graduatorie per un periodo non inferiore a 5 anni, con assegnazione per i concorrenti idonei non vincitori posizionati in graduatoria nei primi 10 posti, un punteggio di merito da considerare valido per i successivi concorsi banditi per lo stesso profilo professionale».*

---

**13.25**

CRIMI, PUGLIA

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al fine di ottenere risparmi per la finanza pubblica, prima di procedere a nuovo concorso, si valuti l'esistenza di graduatorie ancora in corso di validità;».*

---

**13.26**

RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167; possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

---

**13.27**

PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

---

**13.28**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

**13.29**

CERONI, PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

---

**13.30**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

---



**13.31**

TORRISI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell’Agenzia di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell’attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

---

**13.500/500**

IL RELATORE

**Accolto**

*All’emendamento 13.500, alla lettera b), capoverso «e-bis», sostituire le parole da: «con attribuzione» fino a: «Sociale» con le seguenti: «con attribuzione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle Pubbliche amministrazioni per l’effettuazione degli accertamenti;».*

---

**13.500/1**

BRUNO

**Respinto**

*All’emendamento 12.500, alla lettera a), premettere la seguente:*

«Oa) all’alinea, dopo la parola: «pubbliche», inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo TI, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa».

---

**13.500/2**

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA, RUSSO

**Ritirato**

*All’emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:*

«Oa) sostituire la lettera a), con la seguente:

"a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministra-

zioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno, almeno nel limite del 50 per cento dei posti messi a concorso"«.

---

**13.500/3**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:*

«Oa) alla lettera a), dopo le parole: "nei concorsi pubblici" inserire le seguenti: ", ferma restando la prevalenza, nella valutazione complessiva, dell'esito di prove concorsuali,"».

---

**13.500/4**

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:*

«Oa) dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni per il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato, senza aver previamente verificato l'effettiva impossibilità di coprire tutti i posti vacanti attraverso l'espletamento di procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; previsione della sanzione della nullità degli atti e dei provvedimenti comunque adottati in violazione o in elusione dell'obbligo di cui sopra;"».

---

**13.500/5**

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) sostituire la lettera d), con la seguente:

"d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consu-

lenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa"».

---

**13.500/6**

CERONI, PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sostituire la lettera d), con la seguente:*

*"d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa"».*

---

**13.500/7**

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) alla lettera b), sostituire le parole: "; riduzione dei termini di validità delle graduatorie" con le seguenti: ", in stretta relazione al fabbisogno di personale prevedibile entro il termine di 18 mesi dalla conclusione del concorso, essendo limitata nello stesso termine la validità delle graduatorie"».*

---

**13.500/8**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, apportare le seguenti modifiche:*

- 1) alla lettera b), capoverso e-bis) dopo le parole: «relativa competenza» inserire le seguenti «e delle conseguenti risorse economiche»;
- 2) alla lettera c), capoverso g-bis) dopo le parole: «e delle relative procedure;» inserire le seguenti: «riaffermazione delle regole contrattuali in materia di pubblico impiego» e sopprimere la parola: «indipendente»;
- 3) alla lettera c), sostituire il capoverso g-quinquies) con il seguente: «g-quinquies) razionalizzazione dei flussi informativi, tra ammini-

strazioni territoriali e amministrazioni centrali e tra le stesse amministrazioni centrali, dei quali definire tempistiche efficienti».

---

**13.500/9 (testo 2)**

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, ROMANO, LO MORO

**Accolto**

*All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101».*

---

**13.500/10**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«e connesso mantenimento delle liste ad esaurimento previste dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 formate dai medici di cui l'Istituto Nazionale della Provincia Sociale di avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sul personale assente del servizio per la malattia».

---

**13.500/11**

FLORIS, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«mantenimento delle liste ad esaurimento previste dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 formate dai medici di cui l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sul personale assente dal servizio per malattia;».

---

**13.500/12**

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, LO MORO

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «provvedendo, altresì, alla definizione della tipologia del rapporto contrattuale, dell'incompatibilità con altre funzioni che prevedano il rilascio di certificati di malattia, dei requisiti e dei criteri per la definizione di graduatorie provinciali per il reinserimento di eventuali ulteriori medici, fatto salvo il prioritario utilizzo, previa completa assegnazione delle funzioni, di quelli inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

**13.500/13**

MARAN, RUSSO, ROMANO, LANZILLOTTA

**Ritirato**

*All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere in fine, il seguente periodo:*

«Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, l'Istituto medesimo si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, come modificato dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 125».

**13.500/14**

LEPRI, FASIOLO, FAVERO, ICHINO, LAI, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, VATTUONE, LO MORO

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo la lettera f) inserire le seguenti;*

"f-bis) adozione in via preferenziale, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, di contratti a tempo parziale, con costo orario retributivo e contributivo non inferiore rispetto al tempo pieno e salvo comprovata necessità, per la caratteristica della mansione o del processo organizzativo, di utilizzo del contratto a tempo pieno;

f-ter) previsione della possibilità di utilizzare i risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione della lettera;

*f-bis)* per la mobilità del personale, in particolare delle Province, e in subordinate per nuove assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;"».

---

### **13.500/15**

LEPRI, FASIOLO, FAVERO, ICHINO, LAI, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, VATTUONE, LO MORO

#### **Respinto**

*All'emendamento 13.500, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo la lettera f) inserire le seguenti:*

*"a-bis) previsione di sistemi incentivanti dal punto di vista retributivo, contributivo e organizzativo, al fine di favorire il passaggio di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, su loro richiesta, da tempo pieno a tempo parziale, con possibilità di tornare al tempo pieno non prima di cinque anni dalla modifica di orario e compatibilmente con le disponibilità economiche, la mansione ricoperta e la necessità organizzativa;*

*f-ter) previsione della possibilità di utilizzare i risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione della lettera;*

*f-bis) per la mobilità del personale, in particolare delle Province, e in subordinate per nuove assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;"».*

---

### **13.500/16**

LANIECE, CALEO, MARINELLO, DI BIAGIO, COMPAGNONE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, ARRIGONI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, MORONESE

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-bis) inserire la seguente:*

*«g-bis.1. Sono estese al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le modalità assunzionali previste per il personale del Comparto di sicurezza. Gli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, sono posti a carico del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».*

---

**13.500/17**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, sopprimere la lettera g-quater).*

---

**13.500/501**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 13.500, alla lettera c), capoverso g-quater), sopprimere la parola: «anche».*

---

**13.500/18**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sopprimere le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine.*

---

**13.500/19**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sostituire le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine, con le seguenti: «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».*

---

**13.500/20**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sostituire le parole: «anche attraverso» con le seguenti: «escludendo comunque».*

---

**13.500/21**

Giovanni MAURO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 13.500, al comma g-quinquies), dopo le parole: «temporali definiti.», aggiungere le seguenti: «Sono iscritti nel ruolo unico dei dirigenti della Pubblica amministrazione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio per almeno otto anni negli organismi istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dell'art. 3 comma 2 del DPCM 25/11/2008».*

---

**13.500/22 (testo 2)**

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

**Accolto**

*All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-quinquies), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«g-quinquies.1) riconoscimento alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, della potestà legislativa in materia di lavoro di tutto il proprio personale.».*

---

**13.500/23**

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*Alla lettera c), dopo la lettera g-quinquies), aggiungere la seguente:*

*«g-quinquies.1) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».*

---



**13.500/24**

SACCONI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, al comma 1, lettera c), dopo la lettera g-quinquies) aggiungere la seguente:*

«g-quinquies.1) applicazione di tutte le disposizioni contenute nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa anche ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni ove compatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale e con esclusione delle carriere direttive e dirigenziali nelle amministrazioni d'ordine e negli organi costituzionali; previsione che eventuali esclusioni debbano essere esplicitamente richiamate».

**13.500/25 (testo 3)**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«g-quinquies.1) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della retribuzione, a parità di contribuzione previdenziale, del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. L'attuazione della norma di cui al presente comma non può portare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e a carico delle amministrazioni pubbliche.».

**13.500/26**

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, lettera c), aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«g-quinquies.1) per le materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del principio per cui, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione adotta un regolamento inerente alle materie oggetto del mancato accordo, che rimane in vigore fino alla sottoscrizione dello stesso».

**13.500/27**

CERONI, PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«g-quinquies.1) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

**13.500/28**

SACCONI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «E dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Le Amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle elencate all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

**13.500/29**

GRANAIOLA, PIGNEDOLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «E dopo il comma 1 aggiungere la seguente: "1-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 10 settembre 1998, al perso-

nale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento."».

---

### 13.500

IL RELATORE

#### Accolto

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d), dopo le parole: «n. 165,» inserire le seguenti: «di funzioni di supporto tecnico nell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma,»;*

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente: “e-bis) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione della relativa competenza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;»;*

c) *dopo la lettera g) inserire le seguenti: «g-bis) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente, del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;*

*g-ter) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;*

*g-quater) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;*

*g-quinquies) razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti.».*

---

**13.32**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa», inserire le seguenti: «, prevedendo anche il coinvolgimento preventivo della Corte dei conti».*

---

**13.33**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: consulenza in materia di contrattazione integrativa» inserire le seguenti: «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di migliore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale»;*

*b) sopprimere le parole da: «definizione delle materie escluse» fino a: «negoziali»;*

*c) inserire la seguente lettera:*

*«d-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle Amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo. Per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva;».*

---

**13.34**

BARANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole «consulenza in materia di contrattazione integrativa» inserire le seguenti: «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale».*

---

**13.35**

DE POLI, TORRISI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «consulenza in materia di contrattazione integrativa» aggiungere le seguenti: «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale».*

---

**13.36**

BARANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «definizione delle materie escluse» fino a: «accelerare le procedure negoziali».*

---

**13.37**

DE POLI, TORRISI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «definizione delle materie escluse» fino a: «accelerare le procedure negoziali».*

---

**13.38**

LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) revisione e riduzione delle forme di lavoro flessibile utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, con previsione di idonee misure che ne scoraggino l'utilizzo per le funzioni proprie delle amministrazioni;».

---

**13.39**

BARANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».*

---

**13.40**

DE POLI, TORRISI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici» aggiungere le seguenti: «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».*

---

**13.41**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1 lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo il ricorso ad agenzie private; il compito di definire i criteri di rilevazione deve essere attribuito al Dipartimento della funzione pubblica senza impiego di risorse aggiuntive. Il medesimo dipartimento definisce inoltre un piano per l'amministrazione centrale e le amministrazioni periferiche e gli enti locali, che ne valorizzi le risorse nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze esistenti ai vari livelli nelle amministrazioni pubbliche».*

---

**13.42**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nel rispetto della volontà dei lavoratori, conformemente alle garanzie e alle tutele vigenti».*

---

**13.43 (testo 2)**

GUERRA, MATURANI, LO MORO, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, MANASSERO, MATTESINI, CRIMI, MORRA, DE PETRIS

**Accolto**

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle pubbliche amministrazioni con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo 9 della legge 9 agosto 2013, n. 99; previsione di un obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali oltre che al Centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità, da parte del Centro per l'impiego territorialmente competente;».

---

**13.44**

DI GIORGI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BOCCHINO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) riconoscimento della specificità del rapporto di lavoro nelle università e negli enti pubblici nazionali di ricerca mediante la definizione, in sede di attuazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165, di un comparto per l'università e le istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione anche in deroga ai limiti numerici ivi stabiliti.».

---

### **13.45**

ENDRIZZI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) al fine di valorizzare le risorse umane e professionale esistenti nella Pubblica Amministrazione e contenere la spesa, definire una normativa più restrittiva per le fattispecie in cui sia ammesso il conferimento di incarichi a nomina diretta o comunque senza concorso o selezione pubblica, con particolare riguardo alle consulenze esterne; per i casi ammessi, al fine di ridurre i rischi di opacità nelle procedure di conferimento1 definizione di procedure di conferimento più stringenti e di un coerente regime sanzionatorio nei casi di violazione.».

---

### **13.46**

BORIOLI

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) previsione di norme volte a determinare l'iscrizione automatica degli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e inquadrati negli organici degli uffici legali delle stesse, agli elenchi speciali di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.».

---

### **13.47 (testo 2)**

BIANCO, DE BIASI, PADUA, LO MORO

#### **Accolto**

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime.».

---



**13.48**

CERONI, PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.»

---

**13.49**

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) in tema di disciplina delle materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del principio per cui, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione interessata deve adottare un regolamento inerente alle materie oggetto della mancata contrattazione, che rimane in vigore fino alla successiva sottoscrizione dell'accordo.»

---

**13.50**

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, la seguente:*

«g-bis) previsione della facoltà di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. A tali fini l'orario di lavoro svolto dal personale in procinto di essere collocato a riposo è considerato ai fini previdenziali e di quiescenza svolto a tempo pieno qualora i corrispondenti maggiori contributi previdenziali e di quiescenza non causano maggiori oneri a carico dell'ente di appartenenza.»

---

**13.51**

BARANI, Giovanni MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione dei fondi per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.»

**13.52**

LANIECE, CALEO, MARINELLO, DI BIAGIO, COMPAGNONE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, ARRIGONI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, MORONESE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) sono estese al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le modalità assunzionali previste per il personale del Comparto di sicurezza. Gli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in Euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, sono posti a carico del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.»

**13.53**

TORRISI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera g), la seguente:*

«g-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

---

**13.54**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) introduzione dell'espresso divieto per le pubbliche amministrazioni di bandire o espletare corsi-concorsi e concorsi per l'assunzione di nuovo personale, fatta eccezione per le procedure di affidamento di incarichi dirigenziali esterni, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; Comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità, obbligatoria e volontaria, rispetto al reclutamento di nuovo personale;».

---

**13.55**

MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) estensione al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 246, le modalità di assunzione previste per il personale del comparto sicurezza.».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.

196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.».

---

### 13.56

DE POLI, TORRISI

#### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti. da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzati va con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.».

---

### 13.57

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

#### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) esclusione in modo categorico dell'utilizzo di lavoro fornito col sistema degli appalti successivi ovvero sub appalti per le pubbliche amministrazioni.».

---

**13.58**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

**13.0.1**

DI BIAGIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale, in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" sono inserite le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

**13.0.2**

DI BIAGIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" sono inserite le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**Art. 14.****14.500/500 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 14.500, sostituire le lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) con le seguenti:*

*«c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;*

*d) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati;*

*e) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;*

*f) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;*

*g) regolazione dei flussi finanziaria tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;*

*h) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:*

*1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;*

*2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;*

*3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rap-*

porti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate».

---

#### **14.500/16**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

#### **Respinto**

*All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere a lettera a);*
- b) alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «anche»;*
- c) alla lettera 1), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e dalla normativa comunitaria»;*
- d) alla lettera 1) numero 3) sopprimere la parola: «anche».*

---

#### **14.500/1**

COLLINA

#### **Accolto**

*All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di riferimento» inserire le seguenti: «, nonché alla quotazione in borsa».*

---

#### **14.500/2**

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE

#### **Respinto**

*All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa».*

---



**14.500/3**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 14.500, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica.».*

---

**14.500/4 (testo 2 corretto)**

BRUNO

**Accolto**

*All'emendamento 14.500, al capoverso «art. 14», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;»;*

*b) dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza;»;*

*c) alla lettera i) apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo le parole: «finanziari» aggiungere le seguenti: «sotto qualsiasi forma»;*

*2) sostituire le parole: «il criterio» con le seguenti: «i criteri»;*

*3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e operatore di mercato».*

---

**14.500/5**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 14.500, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo la possibilità di partecipazioni ed investimenti a mero scopo speculativo».*

---

**14.500/6**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) soppressione delle società che abbiano conseguito nell'esercizio 2014 un fatturato inferiore a 100.000 euro».

**14.500/7 (testo 2)**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Accolto**

*All'emendamento 14.500, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;».

**14.500/8**

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 14.500, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«*e*) qualora l'attuazione della presente disposizione determini la necessità di licenziamento, individuale o collettivo, per soppressione del posto o per chiusura dell'azienda, di dipendenti delle società partecipate, ciascuno di questi ha diritto all'attivazione, oltre che del trattamento ASpl, anche degli accordi di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché all'articolo unico, comma 4, lettera *p*) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e di cui all'articolo 17 del decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Alla stipulazione dell'accordo di ricollocazione parteciperà la società ex-datrice di lavoro, obbligandosi a un trattamento complementare di disoccupazione pari al 15 per cento della retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità ASpl per la durata di tanti mesi quanti sono gli anni di anzianità di servizio in azienda o frazioni di anno superiori a sei mesi, comunque non superiore alla durata del trattamento medesimo e condizionato all'adempimento

mento da parte dell'ex-dipendente degli obblighi contrattuali inerenti al percorso di ricollocazione».

---

**14.500/9**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Precluso**

*All'emendamento 14.500, apportare le seguenti modifiche:*

«1) alla lettera *e*) aggiungere, in fine, le parole: "a partire dai contratti di filiera";

2) alla lettera *f*) sostituire la parola: "norme" con le seguenti: "criteri e regole mediante contrattazione integrativa";

3) alla lettera *l*), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: "e comunque sempre autorizzate dall'ente locale di riferimento"».

---

**14.500/10**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Precluso**

*All'emendamento 14.500, sopprimere la lettera g).*

---

**14.500/11**

PERRONE, BRUNO

**Respinto**

*All'emendamento 14.500, capoverso: «Art. 14», al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«*g-bis*) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata,

comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

---

**14.500/12**

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE

**Precluso**

*All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera h) sopprimere le parole: «con eventuale commissariamento».*

---

**14.500/13**

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera l) al numero 1) premettere il seguente:*

«01) per le società che gestiscono servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione volti ad assicurare la gestione pubblica dell'acqua e dei servizi essenziali, nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

---

**14.500/14**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso**

*All'emendamento 14.500, lettera l), n. 2), dopo le parole: «contratti di servizio» inserire le seguenti: «, anche riducendone sensibilmente la durata, ».*

---

**14.500/15**

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE

**Precluso**

*All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera l) al numero 3) aggiungere il seguente: «3-bis). Per le società che gestiscono servizi pubblici d'interesse economico generale, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house,*

come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2011».

---

**14.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 14.**

*(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)*

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;

d) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

e) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

f) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le

politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo norme per subordinare il riconoscimento, entro limiti predefiniti, di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi, rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti;

g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza.».

---

## 14.1

BRUNO

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;

*a-ter)* eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazione indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazione dei piccoli comuni;

*a-quater)* ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;

*b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

«*d-bis)* promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di *business intelligence* e dei fabbisogni e costi *standard*; l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

*d-ter)* regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo Il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

## 14.2

TORRISI, PAGANO

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«*a-bis)* riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;»;

*a-ter)* eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazione indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazione dei piccoli comuni;»;

*a-quater)* ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;

*b) dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

«*d-bis)* promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intellegibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di *business intelligence* e del fabbisogni e costi *standard*;

l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

«d-ter) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

---

### 14.3

ENDRIZZI, PUGLIA

#### Precluso

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica».*

---

### 14.4

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

#### Precluso

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione dei criteri per l'internalizzazione;».

---

### 14.5

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

#### Precluso

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «criteri di scelta» inserire le seguenti: «rigorosamente coerenti con la disciplina comunitaria».*

---

### 14.6

ENDRIZZI, PUGLIA

#### Precluso

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «contratti di servizio» inserire le seguenti: «, anche riducendone sensibilmente la durata, e».*

---



**14.7**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».*

---

**14.8**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «contenimento dei costi» aggiungere, in fine, le seguenti: «introducendo norme prescrittive per subordinare il riconoscimento di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi e rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti, stabilendo comunque limiti assoluti a tali incentivazioni».*

---

**14.9**

BERTOROTTA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**14.10**

RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

---

**14.11**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

**14.12**

AUGELLO

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) estensione, delle norme in materia di trasparenza a tutte le società partecipate e controllate dalle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ai bilanci, ai contratti di servizio, alle convenzioni e ai trasferimenti e capitalizzazioni.».

**14.0.1**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni in materia di scioglimento delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni locali)*

1. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: "allo scioglimento della società", sono inserite le seguenti: "o azienda speciale";

b) al secondo periodo, le parole: "dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

---

**14.0.2**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

---

**Art. 15.****15.500/500**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 15.500, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;*

*b) al comma 1, lettera e), dopo la parola: «introduzione» inserire le seguenti: «, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,».*

**15.500/1**

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, al comma 1, alinea, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «,nel rispetto del risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale,».*

**15.500/2**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12», inserire le seguenti: «e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore».*

**15.500/3 (testo 2)**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Accolto limitatamente alla lettera b), respinto per la parte restante**

*All'emendamento 15.500, apportare le seguenti modifiche:*

*«a) al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:*

*”0a) perseguimento dell’obiettivo di ridurre entro il 2015 a non più di mille le attuali partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente o attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dai comuni;*

*Oa-bis*) applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società in *house*, in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza, per tali società, del controllo diretto degli organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di affidamento diretto di attività, servizi e funzioni;”

*b*) alla lettera *a*), dopo le parole: «quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane», inserire le seguenti: «da esercitare nel rispetto dei principi e dei criteri dettati dalla normativa comunitaria e dalla legge statale»;

*c*) dopo la lettera *n*), inserire la seguente: «*n-bis*) stabilire in linea generale il divieto di proroga delle concessioni, salvo nei casi in cui queste siano finalizzate a processi di fusione e aggregazione all'esito dei quali sia prevista la perdita del controllo pubblico».

---

#### **15.500/4**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

#### **Respinto**

*All'emendamento 15.500, alla lettera a)* dopo la parola: «sviluppo» *inserire le seguenti:* «la sostenibilità ambientale» *e alla lettera c) aggiungere in fine le parole:* «e comunque tenuto conto dei vantaggi per la comunità locale e di quanto stabilito al punto *a*)».

---

#### **15.500/5**

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*). Introduzione dell'obbligatorietà di affidamento diretto del servizio idrico integrato; nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

---

#### **15.500/6**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

#### **Respinto**

*All'emendamento 15.500 sopprimere la lettera b).*

---

**15.500/7**

CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**15.500/8**

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza limitazione delle possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici locali nel rispetto del diritto comunitario e dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».*

---

**15.500/9**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 15.500 lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con eccezione del servizio idrico».*

---

**15.500/10**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internazionalizzazione dei servizi pubblici essenziali».*

---

**15.500/11**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, i trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e di gestione pubblica».

---

**15.500/12**

CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», comma 1, alla lettera c) apportare le seguenti modifiche:*

*«a) sopprimere le parole da: "della disciplina generale" fino a "compresa la definizione".*

*b) dopo le parole: "o esclusivi," aggiungere le seguenti: "per l'organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale"».*

---

**15.500/501**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 2011;»*

---

**15.500/13**

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica, in particolare con riferimento ai servizi integrati, nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».*

---

**15.500/14 (testo 2)**

PICCOLI, MAZZONI

**Accolto**

*All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».

---

**15.500/15**

PICCOLI, MAZZONI

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) descrizione delle modalità di valutazione delle offerte indirizzate all'individualizzazione del gestore del servizio;».

---

**15.500/16**

CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**15.500/17 (testo 2)**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Accolto**

*All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero la perdita del controllo pubblico».*

---

**15.500/18**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure».*

---



**15.500/19 (testo 2)**

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Accolto**

*All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;».

---

**15.500/20**

PICCOLI, MAZZONI

**Accolto**

*All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali».*

---

**15.500/21**

CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, la lettera f), è soppressa.*

---

**15.500/22**

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

**Ritirato**

*All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».

---

**15.500/23**

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».

---

**15.500/24**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, sopprimere la lettera h).*

---

**15.500/25**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, sostituire la lettera h), con la seguente:*

«h) individuazione di soggetti la cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità;».

---

**15.500/26**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 15.500, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo in ogni caso forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti».*

---

**15.500/27**

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali;».

---

**15.500/28**

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi».*

---

**15.500/29**

CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) previsione di adeguati strumenti per la corretta applicazione delle norme in materia di tutela non giurisdizionale degli utenti di servizi nonché di consultazione e partecipazione dirette».

---

**15.500/30**

CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere le lettere m) e n).*

---

**15.500/31**

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;».*

---

**15.500/32**

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO,  
URAS

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:*

«n-bis) Individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011;».

---

**15.500/33**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:*

«n-bis) esclusione della possibilità di lucro sui servizi pubblici;».

---

**15.500/34**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

«n-bis) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi all'amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».

---

**15.500/35**

BISINELLA, CANDIANI, VOLPI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

«n-bis) individuazione di tariffe agevolate per i piccoli comuni e i comuni montani;».

---

**15.500/36 (testo 2)**

BRUNO

**Accolto**

*All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

«n-bis) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro».

**15.500/37**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

**"Art. 15-bis.**

*(Norma transitoria)*

1. In attesa dell'emanazione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 14 e 15 del presente disegno di legge delega, il Governo verifica e assicura l'effettiva applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n.190, effettuando se necessario ispezioni ed attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti.

2. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 1, ai dirigenti responsabili dell'ente titolare direttamente o indirettamente della partecipazione, agli amministratori della società in cui la partecipazione è detenuta e, nel caso di partecipazione indiretta, agli amministratori della società che detiene la partecipazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari, per ciascun anno in cui si protrae l'inadempimento, al 20 per cento della retribuzione lorda annua, nel caso dei dirigenti, e all'intero emolumento spettante, nel caso degli amministratori"».

**15.500/38**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 15.500, aggiungere infine le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**"Art. 15-bis.**

*(Norma transitoria)*

In attesa dell'emanazione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 14 e 15 del presente disegno di legge delega, il Governo verifica e assicura l'effettiva applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n.190, effettuando se necessario ispezioni ed attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti"».

**15.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 15.**

*(Riordino della disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale)*

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

b) abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza;

c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;

d) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

e) introduzione di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza;

f) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;

g) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o inconfiribilità di incarichi o cariche;

h) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;

i) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;

l) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;

m) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

n) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia.».

**15.1**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Precluso**

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12», inserire le seguenti: «e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore».*

---

**15.2**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Precluso**

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».*

---

**15.3**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed n).*

---

**15.4**

CERONI, PERRONE

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed n).*

---

**15.5**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi».*

---



**15.6**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) perseguimento dell'obiettivo di ridurre entro il 2015 a non più di mille le attuali partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente o attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dal comuni;

a-ter) applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società *in house*, in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza, per tali società, del controllo diretto degli organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di affidamento diretto di attività, servizi e funzioni;»;

*b) alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo la facoltà di prorogare la durata delle concessioni in essere e in linea generale stabilendo il divieto di proroga delle concessioni»;

*c) sopprimere la lettera l).*

---

**15.7**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* «definizione dei criteri per l'individuazione» *con la seguente:* «individuazione».

---

**15.8**

CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui comprendere il servizio idrico, trasporti, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e gestione pubblica».

---

**15.9**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».*

---

**15.10**

BERTOROTTA

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**15.11**

PICCOLI, MAZZONI

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*«d) definizione dei criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per la conseguente determinazione degli Enti di governo responsabili dell'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».*

---

**15.12**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di sussidiarietà, affidandola primariamente ai comuni o a unioni o consorzi degli stessi, evitando la creazione o implementazione surrettizie di ulteriori enti di area vasta».*

---

**15.13**

BERTOROTTA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».*

---

**15.14**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «evitando la creazione di ulteriori enti di area vasta o la loro implementazione surrettizia».*

---

**15.15**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*«f-bis) possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».*

---

**15.16**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*«f-bis) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».*

---

**15.17**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: «anche riducendone sensibilmente la durata».*

---

**15.18**

PICCOLI, MAZZONI

**Precluso**

*Al comma 1 , dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) descrizione delle modalità di valutazione delle offerte indirizzate all'individualizzazione del gestore del servizio;».

---

**15.19**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

**Precluso**

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;».

---

**15.20**

PICCOLI, MAZZONI

**Precluso**

*Al comma 1 , dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;».

---

**15.21**

BERTOROTTA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure».

---

**15.22**

BERTOROTTA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

---

**15.23**

PICCOLI, MAZZONI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «delle reti» inserire le seguenti: «degli impianti e delle altre dotazioni».*

---

**15.24**

PICCOLI, MAZZONI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera m) dopo le parole: «di rilevanza economica» aggiungere le seguenti: «ed indirizzi per la separazione del patrimonio dal servizio per le altre tipologie di servizi pubblici locali».*

---

**15.25**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1 lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti».*

---

**15.26**

BERTOROTTA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

*«m-bis) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».*

---

**15.27**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

*«m-bis) individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti. dal risultato referendario del giugno 2011;».*

---

**15.28**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la cui fissazione deve tener conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre significativamente l'aggravio delle tariffe sui cittadini e le imprese».*

---

**15.29**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo la possibilità di lucro sui servizi pubblici».*

---

**15.30**

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, VOLPI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis) individuazione di tariffe agevolate per i piccoli comuni e i comuni montani;».

---

**15.31**

BERTOROTTA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

---

**15.32**

BERTOROTTA, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:*

*o) «individuazione di soggetti fa cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità».*

---

**15.33**

ENDRIZZI, PUGLIA

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«o-bis) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».

**15.0.500/1**

CRIMI, ENDRIZZI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, sostituire le parole da: «è delegato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento una ricognizione delle disposizioni legislative statali, pubblicate successivamente al 30 aprile 2008 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, accompagnata da una relazione in cui si provvede a:*

*a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono provvedimenti attuativi non ancora adottati, indicando quelle che possono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti;*

*b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi non ancora adottati, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e le relative motivazioni».*

*Consequentemente, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

«2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della ricognizione di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, un disegno di legge ordinario volto a definire gli interventi di cui alle lettere a) e b)».

**15.0.500/2**

TORRISI, AUGELLO

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al primo periodo sopprimere le parole: «di abrogazione o»;*
  - b) sopprimere la lettera b).*
- 

**15.0.500/3**

TOMASELLI, RUSSO

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al primo periodo sopprimere le parole: «di abrogazione o»;*
  - b) sopprimere la lettera b).*
- 

**15.0.500/4**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2011» inserire le seguenti: «e fino al 1° marzo 2013».*

---

**15.0.500/5**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che devono essere modificate» con le seguenti: «i cui provvedimenti attuativi non risultano ancora adottati»;*

*b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi» con le seguenti: «abrogate tacitamente o implicitamente»;*

*c) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della preventiva valutazione*



del quadro normativa su cui si basano gli schemi di cui al comma 2, anche mediante comparazione di opzioni alternative».

---

**15.0.500/6**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, comma 1, lettera b) dopo le parole: «non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi» inserire le seguenti: «, in quanto abrogate tacitamente o implicitamente,».*

---

**15.0.500/7**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in quanto sono prive di effettivo contenuto normativo o hanno esaurito la loro funzione o sono comunque obsolete perchè superate da disposizioni sopravvenute».*

---

**15.0.500/8**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«b-bis) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b-ter) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;

b-quater) identificare espressamente le disposizioni derivanti da obblighi comunitari».

---

**15.0.500/9**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«b-bis) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di ogni testo normativo recante nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b-ter) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica ed esecuzione di trattati internazionali;

b-quater) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di misure sanzionatorie previste da disposizioni legislative».

---

**15.0.500/10**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«b-bis) individuare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti nonché le disposizioni attuative ritenute indispensabili per ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

b-ter) escludere espressamente le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe la lesione di diritti costituzionali».

---

**15.0.500/11**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli elenchi delle disposizioni legislative, risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, sono trasmessi, suddivisi per materia, alle commissioni parlamentari competenti, nonché alla Commissione parlamentare per la semplificazione, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del relativo parere che deve essere reso nel termine di venti giorni dalla trasmissione».

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previsti dal comma 1» con le seguenti: «modificativi e abrogativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1».

---

**15.0.500/12**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia con relazione motivata concernente le ragioni della mancata adozione dei provvedimenti attuativi nei termini previsti, indicazione delle eventuali relative responsabilità, anche per i profili amministrativi e contabili, e segnalazioni delle misure disciplinari conseguentemente avviate».

---

**15.0.500/13**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».*

---

**15.0.500/14**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti dell'intervento normativo proposto, anche con riferimento alla stima dei costi derivanti, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati dai pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza».*

---

**15.0.500/15**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al fine di consentire una valutazione preventiva degli*

effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati della Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dei pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza».

---

**15.0.500/16**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «I pareri sono» inserire le seguenti: «vincolanti e devono essere».*

---

**15.0.500/17**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni»;*
  - b) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «ulteriori trenta giorni».*
- 

**15.0.500/18**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali osservazioni espresse o le condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e le eventuali modificazioni, alla commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di venti giorni».*

---

**15.0.500/19**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**15.0.500/20**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'emendamento 15.0.500, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) con riferimento alla valutazione del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dai decreti legislativi di cui al comma 2».*

---

**15.0.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Delega al Governo per la modificazione e l'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)*

1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi di abrogazione o di modificazione di disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011. Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate e apportarvi le modificazioni necessarie al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporre l'abrogazione espressa e specifica.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine di cui al primo periodo, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.».

---

### 15.0.1 (testo corretto)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

#### Accolto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

---

**15.0.2**

PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

**Assorbito***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale  
e per le Province autonome)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

**15.0.3**

PALERMO, ZELLER, BATTISTA

**Assorbito***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale  
e le province autonome)*

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.».

**15.0.4**

FAVERO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. All'articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente l'anno entro il quale raggiungere l'equilibrio, in uno o più mutui trentennali, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

*9-bis.* Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 comprende, nella quota capitale, le somme eventualmente dovute per le eventuali penalità e/o maggiori spese connesse all'estinzione anticipata dell'indebitamento, siano esse legate all'estinzione anticipata dei precedenti contratti di mutuo ovvero al rimborso anticipato od al riacquisto dei prestiti obbligazionari. Il consolidamento di che trattasi potrà avvenire in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, secondo periodo e di cui all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, nonché di cui all'articolo 41 comma 2 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

*9-ter.* Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 può comprendere, inoltre, nella quota capitale, l'ammontare complessivo del disavanzo come complessivamente calcolabile al 31 dicembre dell'anno nel quale viene raggiunto l'equilibrio finanziario.

*9-quater.* Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del comma che precedono, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto Consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, "in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma. Nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi dei comma che precedono, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio"».

---

## 15.0.5

FAVERO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

1. All'articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

*"7-bis.* L'ente locale qualora dopo aver espletato tutte le operazioni previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado



di garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 246. A tale proposito, dovrà essere valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della sostituzione, quale sia la formula economicamente più conveniente per l'Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore a cinquant'anni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammortamento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti, ai sensi del presente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma sempre nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative del presente comma"».

### 15.0.6

MANDELLI, SCIASCIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Capo»:*

«Capo V

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### **Art. 15-bis.**

*(Disposizioni in materia di bilanci degli Enti Locali)*

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per l'anno 2014 le disposizioni di cui al comma 2 sono differite, per i soli comuni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013, al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)."».

**Art. 16.****16.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi: «2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.*

*3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».*

**16.0.1**

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

**Assorbito**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge e dei decreti delegati, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».*

**PROPOSTA DI COORDINAMENTO****Coord.1**

IL RELATORE

**Accolto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «della presente legge,» inserire le seguenti: «uno o più decreti legislativi recanti».*

*b) all'articolo 11, al comma 4, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015», le parole: «2015 e 2016» con le seguenti: «2016 e 2017» le parole: «anni 2014, 2015 e 2016» con le seguenti: «anni 2015, 2016 e 2017» e la parola: «2017» con la seguente: «2018»;*

*c) all'articolo 12:*

*1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «servizi pubblici locali» aggiungere le seguenti: «di interesse economico generale»;*

*2) dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;*

*3) conseguentemente al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo;*

*d) in conseguenza dell'approvazione degli emendamenti 14.500/4 (testo 2 corretto), 14.500/500 (testo 2) e 14.500, riferire le modifiche previste alla lettera c) dell'emendamento 14.500/4 (testo 2 corretto) al testo della lettera g) dell'emendamento 14.500/500 (testo 2);*

*e) nel titolo, premettere le seguenti parole: «Deleghe al Governo in materia di».*

---

